

NORME SPORTIVE ANTIDOPING

Documento tecnico attuativo del Codice Mondiale Antidoping
e dei relativi Standard internazionali



Supporto Strutture Antidoping
Stadio Olimpico
Curva Sud – Gate 23
00135 Roma
www.coni.it/antidoping
e-mail: antidoping@coni.it

Giunta Nazionale CONI del 20 dicembre 2011

INDICE

PREMESSA	pag. 4
AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 6
DEFINIZIONI	pag. 7
TITOLO I PRINCIPI GENERALI	
Sezione I Doping e violazioni delle Norme Sportive Antidoping	
Art. 1 Definizione di doping	pag. 15
Art. 2 Violazioni del Codice Mondiale Antidoping	pag. 15
Art. 3 Altre violazioni delle Norme Sportive Antidoping	pag. 17
Sezione II Delle sanzioni	
Art. 4 Sanzioni individuali	pag. 17
Art. 5 Sanzioni per le altre violazioni delle Norme Sportive Antidoping	pag. 24
Art. 6 Sanzioni per soggetti non tesserati	pag. 25
Art. 7 Sanzioni economiche ed oneri processuali	pag. 25
Art. 8 Invalidazione automatica dei risultati individuali	pag. 26
Art. 9 Conseguenze per le squadre	pag. 26
Art. 10 Status giuridico durante la squalifica	pag. 27
Art. 11 Provvedimenti di clemenza	pag. 28
Sezione III Lista e procedura di esenzione	
Art. 12 Lista delle sostanze e dei metodi proibiti	pag. 28
Art. 13 Esenzione a Fini Terapeutici (TUE)	pag. 29
Art. 14 Notifica di Intervento Terapeutico (NIT)	pag. 29
Sezione IV Esecuzione dei controlli e analisi di laboratorio	
Art. 15 Controlli antidoping	pag. 30
Art. 16 Analisi dei campioni biologici	pag. 30
TITOLO II PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	
Sezione I Fase di indagine	
Art. 17 Gestione dei risultati	pag. 31
Art. 18 Fase della controanalisi	pag. 33
Art. 19 Sospensione cautelare	pag. 34
Art. 20 Attivazione del procedimento da parte dell'UPA	pag. 35
Art. 21 Prescrizione dell'azione disciplinare	pag. 36
Sezione II Disposizioni comuni processuali	
Art. 22 Astensione e ricusazione	pag. 36
Art. 23 Onere e grado della prova	pag. 37
Art. 24 Decorso e sospensione dei termini processuali	pag. 38

Art. 25	Istanza di rinvio udienza dibattimentale	pag. 38
Art. 26	Notifiche e comunicazioni	pag. 39
Art. 27	Pubblicazione delle decisioni	pag. 39

Sezione III Procedimento dinanzi all'Organismo giudicante di primo grado

Art. 28	Criteri di competenza	pag. 39
Art. 29	Le parti del procedimento di primo grado	pag. 40
Art. 30	Sull'archiviazione del procedimento	pag. 40
Art. 31	Sull'instaurazione del dibattimento	pag. 40
Art. 32	Il dibattimento	pag. 41
Art. 33	La decisione	pag. 42

Sezione IV Sulle impugnazioni

Art. 34	Riesame delle decisioni del CEFT	pag. 43
Art. 35	Riesame amministrativo dei provvedimenti di "Mancata comunicazione" e/o "Mancato controllo"	pag. 44
Art. 36	Ricorso avverso il provvedimento di sospensione cautelare	pag. 44
Art. 37	Le parti del procedimento di appello avverso le decisioni di primo grado	pag. 45
Art. 38	Appello avverso le decisioni di primo grado	pag. 45
Art. 39	Appello incidentale	pag. 46
Art. 40	Procedura di appello	pag. 47
Art. 41	Giudizio di revisione	pag. 48
Art. 42	Istanza di sospensione dei provvedimenti di squalifica irrogati	pag. 49

Sezione V Disposizioni finali e transitorie

Art. 43	Norme finali e transitorie	pag. 50
Art. 44	Reciproco riconoscimento	pag. 50
Art. 45	Privacy e riservatezza delle informazioni	pag. 50

ALLEGATI

Disciplinare dei controlli attuativo dell'*International Standard for Testing WADA*

- *Appendice A – Accertamento di eventuali inosservanze del Disciplinare dei controlli*
- *Appendice B – Variazioni per gli Atleti diversamente abili*
- *Appendice C - Variazioni per gli Atleti Minori*
- *Appendice D – Prelievo dei Campioni di urina*
- *Appendice E – Prelievo di Campioni ematici*
- *Appendice F – Campioni di urina – volume insufficiente*
- *Appendice G – Campioni di urina: campioni che non rispondono al Peso specifico appropriato per le analisi*
- *Appendice H – Requisiti per il Personale incaricato del prelievo dei Campioni*

Disciplinare Esenzione a Fini Terapeutici attuativo dell'*International Standard for Therapeutic Use Exemption WADA*

Disciplinare Notifica di Intervento Terapeutico

Tabella economica

PREMESSA

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito CIO), è l'Ente che cura in Italia l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, nonché l'adozione di misure di prevenzione e repressione del doping nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Il CONI è la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (di seguito FSN) e delle Discipline Sportive Associate (di seguito DSA) e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal CIO.

Il CONI quale Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO) è l'ente nazionale al quale compete la massima autorità e responsabilità in materia di attuazione ed adozione del Programma Mondiale Antidoping WADA ivi comprese la pianificazione ed organizzazione dei controlli, la gestione dei risultati dei test e la conduzione dei dibattimenti.

Il CONI ha, a tal fine, adottato le presenti Norme Sportive Antidoping (di seguito NSA) quale documento tecnico attuativo del Programma Mondiale Antidoping WADA e segnatamente del Codice Mondiale Antidoping WADA (di seguito Codice WADA) e degli Standard Internazionali.

Il CONI-NADO:

- a) adotta ed attua politiche e regolamenti antidoping che siano conformi al Codice;*
- b) esige, quale condizione per l'affiliazione o il riconoscimento, che le politiche ed i regolamenti antidoping delle Federazioni Nazionali siano conformi alle vigenti disposizioni del Codice;*
- c) esige, quale condizione per partecipare ai Giochi Olimpici ed ai Giochi Paralimpici che gli Atleti non regolarmente iscritti ad una Federazione Nazionale si rendano disponibili per il prelievo dei campioni biologici e forniscano regolarmente informazioni precise ed aggiornate sulla loro reperibilità nell'ambito del Gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP) nel corso dell'anno precedente ai Giochi Olimpici ed ai Giochi Paralimpici;*
- d) esige, quale condizione per tale partecipazione, che ciascuna delle proprie Federazioni Nazionali stabilisca delle norme che impongano il rispetto del regolamento antidoping in conformità al Codice al Personale di supporto degli Atleti che partecipa in qualità di allenatore, preparatore, dirigente, addetto alla squadra, ufficiale, personale medico o paramedico in una competizione o in un'attività autorizzata oppure organizzata da una Federazione Nazionale o da una delle organizzazioni ad essa affiliate;*
- e) trattiene per intero o in parte i finanziamenti, per tutto il periodo della squalifica, agli Atleti o al Personale di supporto degli Atleti che hanno violato il regolamento antidoping;*

- f) *trattiene per intero o in parte i finanziamenti alle Federazioni Nazionali affiliate o riconosciute che non operino in conformità con il Codice;*
- g) *persegue in modo vigoroso tutte le potenziali violazioni del regolamento antidoping nell'ambito della propria giurisdizione, anche effettuando indagini per stabilire se il Personale di supporto degli Atleti o altre Persone possano essere state coinvolte in ciascun caso di doping;*
- h) *promuove le ricerche e la formazione nel settore dell'antidoping;*
- i) *collabora con le organizzazioni e le agenzie nazionali competenti, nonché con le altre Organizzazioni antidoping, incoraggiando l'esecuzione di controlli reciproci.*

Ai fini dell'espletamento del Programma Mondiale Antidoping e degli adempimenti di cui al documento tecnico attuativo, il CONI-NADO organizza la propria attività attraverso le seguenti strutture:

- *il Comitato Controlli Antidoping (di seguito CCA), organismo indipendente, che provvede alla pianificazione ed organizzazione dei controlli antidoping, in competizione e fuori competizione;*
- *il Comitato Esenzioni a Fini Terapeutici (di seguito CEFT), organismo indipendente, che provvede all'attuazione delle procedure inerenti la richiesta di esenzione a fini terapeutici;*
- *l'Ufficio Procura Antidoping (di seguito UPA), organismo indipendente che provvede alla gestione dei risultati nonché a compiere, in via esclusiva, tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle NSA da parte dei soggetti sui quali il CONI-NADO ha giurisdizione. Cura altresì i rapporti con l'Autorità giudiziaria e comunica alla Procura della Repubblica le violazioni delle NSA contestate, ai sensi e per gli effetti del vigente quadro normativo di riferimento;*
- *il Tribunale Nazionale Antidoping (di seguito TNA), organismo indipendente, che decide in materia di violazioni delle NSA.*

Ai fini dell'esecuzione dei controlli antidoping, in competizione e fuori competizione, il CONI-NADO si avvale degli Ispettori Medici DCO/BCO qualificati della Federazione Medico Sportiva Italiana (di seguito FMSI) nonché per le analisi dei campioni del Laboratorio Antidoping di Roma, unico accreditato WADA su territorio nazionale, ovvero di altri Laboratori accreditati dalla WADA.

Ambito di applicazione

Le NSA e gli Standard allegati costituiscono le uniche norme nell'ambito dell'ordinamento sportivo italiano, che disciplinano la materia dell'antidoping e le condizioni cui attenersi nell'esecuzione dell'attività sportiva. Trovano immediata applicazione con la loro pubblicazione sul sito internet (www.coni.it). Gli allegati formano parte integrante delle presenti NSA.

Gli Atleti ed il loro Personale di supporto, in virtù della loro affiliazione, tesseramento, accreditamento o della loro partecipazione alle organizzazioni o manifestazioni sportive, hanno l'obbligo di conoscere le presenti norme che si impegnano a rispettare quale condizione indispensabile per la partecipazione alle attività sportive.

Le FSN, le DSA, gli Enti di Promozione Sportiva (di seguito EPS) – fatte salve le specificità di seguito riportate - le Leghe, le Società, e tutti coloro che ricadano nella giurisdizione del CONI-NADO sono tenuti a rispettare le disposizioni delle NSA e ad assistere e collaborare con il CONI-NADO nell'attuazione del proprio programma antidoping.

Gli EPS, in virtù della specificità dell'attività sportiva praticata, sono tenuti al solo rispetto delle seguenti disposizioni delle NSA: Titolo I Sezione I articoli 1, 2 e 3; Sezione II articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11; Sezione III articoli 12, 13 e 14; Sezione IV articolo 15 commi 2 e 3; Titolo II Sezione I articoli 17 e 18 (ove applicabili), 19 comma 1 (e successivi commi ove applicabili) 20, 21; Sezione II articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27; Sezione III articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33; Sezione IV articoli 34, 36, 37, 38 comma 1, 41, 42; Sezione V articoli 43, 44 e 45.

Per lo svolgimento della pratica sportiva da parte della popolazione disabile, il CONI-NADO delega al Comitato Italiano Paralimpico le incombenze relative alla pianificazione ed alla distribuzione dei controlli antidoping ed alla concessione delle esenzioni a fini terapeutici, ferme restando la competenza dell'UPA in materia disciplinare e quella del TNA riguardo all'accertamento delle violazioni delle NSA.

Definizioni

ADAMS: database per l'amministrazione, la gestione, la registrazione, la conservazione, la condivisione e la comunicazione dei dati relativi agli Atleti in ordine alle procedure antidoping, a disposizione dei Firmatari del Codice WADA.

Assenza di colpa o negligenza significativa: dimostrazione dell'Atleta che la sua colpa o negligenza, alla luce delle circostanze generali e dei criteri per l'assenza di colpa o negligenza, non risulti significativa in relazione alla violazione della normativa antidoping.

Atleta di livello internazionale: Atleti designati da una o più Federazioni Internazionali per essere inseriti nel Gruppo registrato ai fini dei controlli di una Federazione Internazionale.

Atleta: qualsiasi Persona che prenda parte allo sport a livello internazionale (come definito da ciascuna Federazione Internazionale) e/o a livello nazionale (tutti coloro che ricadono sotto la giurisdizione del CONI-NADO).

Attrezzatura per la raccolta del campione biologico: contenitori o apparecchiature utilizzate nella fase di raccolta del campione biologico per raccogliere o custodire direttamente lo stesso. Le attrezzature dovranno comprendere, come minimo:

- Per la raccolta di campioni di urine:
 - recipienti di raccolta per raccogliere il campione biologico dell'Atleta durante la minzione;
 - flaconi sigillabili e antimanomissione e coperchi per la chiusura del campione;
 - kit per i campioni parziali.
- Per la raccolta di campioni ematici:
 - aghi per prelevare il campione
 - provette ematiche dotate di dispositivi sigillabili e antimanomissione in cui viene conservato il campione.

Autorità competente nel controllo: l'Organizzazione Antidoping che ha disposto uno specifico test. Ad esempio il CIO, la WADA, la Federazione Internazionale, il CONI-NADO, la Federazione Nazionale, l'Organizzazione di eventi importanti o altre autorità definite dal Codice quali responsabili per autorizzare il test dei campioni sia *in competizione* che *fuori competizione*.

Autorità competente nella raccolta dei campioni: l'Organizzazione Antidoping o Agenzia indipendente o altre con responsabilità specifiche nella raccolta dei prelievi dei campioni, in osservanza alle previsioni relative alla notifica del controllo, alla preparazione ed alla conduzione della

sessione di prelievo, al trasporto dei campioni ed ai relativi adempimenti amministrativi.

Campione biologico: qualsiasi materiale biologico prelevato nell'ambito del controllo antidoping.

Catena di custodia: la sequenza di adempimenti dalla fase del prelievo del campione fino al ricevimento del medesimo al Laboratorio per lo svolgimento delle analisi.

Chaperone: funzionario qualificato autorizzato dalla ADO competente a svolgere determinati compiti, tra cui la notifica all'Atleta designato per il prelievo del Campione, l'accompagnamento e l'osservazione dell'Atleta fino all'arrivo presso la Sala dei controlli antidoping e/o l'osservazione e la verifica della produzione del Campione ove le sue qualifiche lo consentano.

Codice: il Codice Mondiale Antidoping.

Collaborazione fattiva: ai sensi dell'articolo 4.5.3 delle NSA, una Persona - dopo che sia stata accertata nei suoi confronti una violazione delle NSA - che fornisce collaborazione fattiva con il CONI-NADO, l'autorità penale o un organo disciplinare professionale nella scoperta o nell'accertamento di una violazione delle NSA da parte di altri soggetti.

Comitato Controlli Antidoping (CCA): organismo indipendente, che provvede alla pianificazione ed organizzazione dei controlli antidoping, in competizione e fuori competizione.

Comitato Esenzione Fini Terapeutici (CEFT): organismo indipendente, che provvede all'attuazione delle procedure inerenti alla richiesta di esenzione a fini terapeutici.

Comitato Olimpico Nazionale (CONI): l'organizzazione riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico. Con il termine Comitato Olimpico Nazionale si intende anche la Confederazione Sportiva Nazionale in quei paesi in cui quest'ultima assume le normali responsabilità del Comitato Olimpico Nazionale in materia di lotta al doping.

Commissione Ministeriale (CVD): istituita presso il Ministero della Salute ai fini della vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

Competizione: una singola gara, incontro, partita. Per le gare a tappe ed altri contesti atletici in cui i premi vengono vinti su base giornaliera o ad altro criterio intermedio, la distinzione tra Competizione ed Evento sarà quella indicata nelle norme della rispettiva Federazione Internazionale.

Controlli mirati: procedura non casuale di selezione degli Atleti per l'esecuzione di controlli.

Controllo antidoping: il processo che va dalla pianificazione dei controlli fino all'appello, incluse tutte le fasi e le operazioni intermedie, quali l'informazione sul luogo di permanenza, il prelievo e la gestione dei campioni, le analisi di laboratorio, l'esenzione a fini terapeutici, la gestione dei risultati e le udienze.

Convenzione UNESCO: la Convenzione Internazionale contro il Doping nello Sport adottata dalla 33^a sessione della Conferenza Generale UNESCO il 19 Ottobre 2005, che comprende tutti gli emendamenti adottati dagli Stati membri della Convenzione e dalla Conferenza delle Parti della Convenzione Internazionale contro il Doping nello Sport, ratificata in Italia con Legge 27 novembre 2007 n. 230.

Esenzione a Fini Terapeutici (TUE): esenzione a fini terapeutici approvata dal Comitato Esenzione competente (TUEC), basata sulla presentazione di documentazione medica comprovante la diagnosi ottenuta prima dell'uso o del possesso di una Sostanza o di un Metodo altrimenti proibiti dal Codice.

Esito Atipico: rapporto proveniente da un laboratorio o di altra struttura accreditata/riconosciuta dalla WADA che necessita di ulteriori indagini, prima della determinazione di un esito avverso delle analisi.

Esito Avverso: rapporto proveniente da un laboratorio o da altra struttura accreditata/riconosciuta dalla WADA che identifica in un campione biologico la presenza di una Sostanza Vietata o i suoi Metaboliti o Marker (incluso elevate quantità di sostanze endogene) oppure la prova dell'Uso di un Metodo Proibito.

Evento Internazionale: un evento sportivo in cui il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, una Federazione Internazionale, un'Organizzazione di un evento importante o altra Organizzazione sportiva internazionale fungono da organo direttivo dell'evento o nominano i funzionari tecnici per l'evento.

Evento Nazionale: un Evento sportivo che coinvolge Atleti di livello internazionale o nazionale e che non sia un Evento Internazionale.

Evento: una serie di singole Gare condotte complessivamente sotto l'autorità di un organismo competente (ad esempio, le Olimpiadi e i Giochi Olimpici Invernali, i Campionati Mondiali FINA o i Giochi Panamericani).

Federazione Internazionale (IF): organizzazione non-governativa internazionale che controlla una o più discipline sportive a livello mondiale.

Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI): unico ente nazionale riconosciuto quale membro della Federazione Internazionale di Medicina

dello Sport (FIMS), riconosciuta dal CIO, e dalla Federazione Europea di Medicina dello Sport (EFSM) che assicura l'esecuzione dei controlli antidoping in competizione e fuori competizione, per mezzo dei propri Ispettori Medici DCO/BCO la cui formazione e relativa qualifica è curata dalla FMSI e l'analisi dei campioni per mezzo del proprio Laboratorio Antidoping di Roma accreditato WADA ovvero di altri Laboratori accreditati dalla WADA nonché la divulgazione delle conoscenze medico sportive nel mondo dello sport, provvedendo altresì alla formazione continua dei Medici, nel rispetto delle norme per l'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.).

Federazione Sportiva Nazionale (FSN): organizzazione non governativa che amministra uno o più sport a livello nazionale.

Firmatari: gli enti che hanno sottoscritto ed accettato di rispettare il Codice, inclusi il Comitato Olimpico Internazionale, le Federazioni Internazionali, il Comitato Paralimpico Internazionale, i Comitati Olimpici Nazionali, i Comitati Paralimpici Nazionali, le Organizzazioni di eventi importanti, le Organizzazioni Antidoping Nazionali e la WADA.

Funzionario addetto al prelievo ematico (BCO): funzionario qualificato autorizzato dalla ADO competente a prelevare il campione ematico agli Atleti. Tale funzione è rivestita nella fase del controllo dal DCO che ne abbia specifica qualifica.

Funzionario responsabile dei controlli antidoping (DCO): funzionario qualificato e autorizzato dall'Organizzazione antidoping ad assumere la responsabilità della gestione in loco della Sessione per il prelievo dei campioni.

Gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP): il gruppo di Atleti stabilito singolarmente da ciascuna Federazione Internazionale e dal CONI-NADO che è soggetto sia ai Controlli in competizione che fuori competizione. Il CONI-NADO pubblica l'elenco di tutti quegli Atleti inseriti nel proprio Gruppo registrato ai fini dei controlli.

In competition/In competizione: individuato dal CONI-NADO nell'intervallo di tempo che decorre dalle 12 ore prima di una competizione nella quale un Atleta è iscritto a partecipare, fino al termine della stessa ivi compresa la raccolta del Campione correlato a tale competizione.

Laboratorio accreditato per i controlli antidoping: si tratta dei Laboratori accreditati dalla World Anti-Doping Agency che effettuano le analisi sui campioni biologici prelevati nel rispetto dello Standard Internazionale dei Laboratori WADA .

Legge 376/2000: Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.

Lista: La lista emanata dalla WADA che identifica le Sostanze ed i Metodi Proibiti.

Mancata comunicazione: l'inadempienza da parte dell'Atleta (o da terzi ai quali l'Atleta ha delegato questo compito), all'obbligo di comunicare le informazioni complete e precise relative alle Informazioni sul luogo di permanenza (Whereabouts).

Mancato controllo: Inadempienza da parte dell'Atleta all'obbligo di rendersi disponibile per il Controllo nel luogo, nel giorno e nell'arco di tempo specifico di 60 minuti indicato nelle Informazioni sul luogo di permanenza (whereabouts).fornite.

Manomissione: alterazione per fini o con modi illeciti; esercitare pressioni indebite; interferire illecitamente; ostacolare, fuorviare o tenere una condotta fraudolenta al fine di alterare i risultati o impedire il normale svolgimento delle operazioni; oppure fornire informazioni fraudolente ad un'Organizzazione antidoping.

Marker: un composto, un gruppo di composti o di parametri biologici che indicano l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito.

Metabolita: qualsiasi sostanza prodotta da un processo di biotrasformazione.

Minore: qualsiasi Persona fisica che non abbia raggiunto la maggiore età secondo la definizione data dalle leggi vigenti nel proprio paese di residenza.

Nessuna colpa o negligenza: dimostrazione dell'Atleta di non aver saputo o sospettato, né di aver potuto ragionevolmente sapere o sospettare, anche esercitando la massima cautela, di aver usato o assunto sostanze vietate o metodi proibiti.

Notifica di Intervento Terapeutico (NIT): documentazione medica giustificativa dell'uso di una Sostanza o di un Metodo altrimenti proibiti dal Codice, presentata entro sette giorni dalla sessione di prelievo da Atleti non compresi tra quelli di livello nazionale inseriti dal CONI NADO nel RTP ovvero tra i professionisti di cui alla legge 91/81.

Organismo giudicante federale: Organismo giudicante di ultima istanza delle FSN/DSA competente a giudicare sulle violazioni conseguenti a controlli disposti ai sensi della Legge 376/2000.

Organizzazione Antidoping (ADO): un Firmatario che è responsabile dell'adozione della normativa antidoping (ad esempio, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, altre Organizzazioni di eventi importanti che effettuino controlli durante i propri eventi, la

WADA, le Federazioni Internazionali e le Organizzazioni Nazionali Antidoping).

Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO): il CONI, quale ente su territorio nazionale responsabile dell'adozione ed attuazione delle norme antidoping, nonché alla conduzione dei prelievi dei campioni, alla gestione dei risultati delle analisi ed all'accertamento delle violazioni delle NSA.

Organizzazioni di eventi importanti: associazioni continentali di Comitati Olimpici Nazionali e di altre organizzazioni internazionali polisportive che operano come organi esecutivi di eventi internazionali continentali, regionali o di altro genere.

Out of Competition/Fuori competizione: qualsiasi controllo antidoping che non venga eseguito durante la competizione.

Partecipante: qualsiasi Atleta o Personale di supporto dell'Atleta.

Periodo dell'evento: il tempo che intercorre tra l'inizio e la fine di un Evento, così come stabilito dall'organismo direttivo che gestisce l'evento.

Persona: Persona fisica, organizzazione o altro ente.

Personale di supporto degli Atleti: qualsiasi Persona con funzioni di allenatore, preparatore, dirigente, agente, addetto alla squadra, ufficiale, medico, paramedico, genitore o qualunque altra Persona che lavori con un Atleta, si occupi di lui, lo assista, partecipando alla competizione sportiva o intervenendo nella preparazione della competizione sportiva.

Personale incaricato del prelievo del Campione: termine generale che individua collettivamente i responsabili qualificati ed autorizzati dalla ADO, quali i DCO, i BCO e gli Chaperones nell'ambito delle rispettive funzioni.

Peso specifico appropriato per le analisi: il peso specifico dovrà essere uguale o superiore a 1.005 se misurato con un rifrattometro, oppure uguale o superiore a 1.010 se misurato con stick di laboratorio.

Piano per la distribuzione dei controlli (TDP - Test Distribution Plan): programma per la pianificazione e la distribuzione efficiente ed efficace dei *Controlli* sia *in competizione* che *fuori competizione* da ripartirsi in base alle proprie risorse da destinare ai controlli nell'ambito delle varie discipline all'interno di un determinato sport.

Possesso: il possesso effettivo o presunto (accertato solo se la Persona ha il controllo esclusivo sulla sostanza vietata/sul metodo proibito o sui locali in cui la sostanza vietata/il metodo proibito è stata/o rivenuta/o); qualora la Persona non abbia il controllo esclusivo sulla sostanza vietata/sul

metodo proibito o sui locali in cui la sostanza vietata/il metodo proibito è stata/o rivenuta/o, il possesso presunto sussiste solo se la Persona era a conoscenza della presenza della sostanza vietata/del metodo proibito ed intendeva esercitare il proprio controllo su di essa. Non vi sarà tuttavia alcuna violazione del regolamento antidoping basata esclusivamente sul possesso se, prima che la Persona riceva la notifica di aver commesso una violazione del regolamento antidoping, la Persona stessa abbia dimostrato concretamente di non avere alcuna intenzione di esercitare il possesso e di aver rinunciato al possesso dichiarandolo esplicitamente ad un'Organizzazione antidoping. Nonostante possa sembrare il contrario in questa definizione, l'acquisto (anche per mezzi elettronici o di altra natura) di una sostanza vietata/di un metodo proibito costituisce possesso da parte della Persona che effettua l'acquisto.

Programma Osservatori Indipendenti: un gruppo di osservatori, sotto la supervisione della WADA, che osserva le procedure del controllo antidoping in occasione di alcuni eventi sportivi, fornisce linee-guida su tali procedure e riferisce in merito.

Sala dei controlli antidoping: il luogo in cui si svolge la Sessione per il prelievo dei campioni.

Selezione casuale: tipo di selezione degli Atleti ai fini dei controlli che si differenzia dai Controlli Mirati. La Selezione casuale può essere: completamente casuale (se la selezione avviene senza osservare criteri prestabiliti, in tal caso gli Atleti vengono scelti in modo arbitrario da un elenco o gruppo che ne contiene i nomi); o ponderata (nel caso in cui gli Atleti vengono classificati in base a criteri prestabiliti al fine di aumentare o diminuire le possibilità di selezione).

Senza preavviso: controllo antidoping eseguito senza alcun preavviso sull'Atleta e durante il quale l'Atleta viene continuamente accompagnato dal momento della notifica fino al prelievo del campione biologico.

Sessione per il prelievo del Campione: tutte le attività svolte in successione che coinvolgono direttamente l'Atleta, dal momento della notifica fino al momento in cui l'Atleta lascia la Sala dei controlli antidoping dopo aver prodotto il/i proprio/i Campione/i.

Sport di squadra: disciplina sportiva in cui è consentito sostituire i giocatori nel corso della competizione.

Sport Individuale: qualunque sport che non sia uno Sport di Squadra

Standard Internazionale: norme adottate dalla WADA di supporto al Codice nelle materie dei controlli, laboratori, privacy, esenzioni a fini terapeutici e lista.

TAS: Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

Tentativo: intraprendere deliberatamente un'azione finalizzata a commettere una violazione della normativa antidoping. Tuttavia, non vi sarà alcuna violazione della normativa antidoping solamente in base al tentativo di commettere una violazione se la Persona rinuncia al tentativo prima di essere scoperta da una parte terza non coinvolta nel tentativo stesso.

Traffico: vendere, dare, trasportare, inviare, consegnare o distribuire a terzi una sostanza vietata o un metodo proibito (fisicamente oppure tramite mezzi elettronici o di altra natura) da parte di un Atleta, del Personale di supporto dell'Atleta o di un'altra Persona soggetta alla giurisdizione di un'Organizzazione antidoping; questa definizione non includerà comunque le azioni compiute in buona fede dal personale medico per quanto riguarda una sostanza vietata utilizzata per fini terapeutici legittimi o altra giustificazione accettabile, e non dovrà includere le azioni relative alle sostanze vietate che non sono proibite nei controlli fuori competizione, a meno che le circostanze non provino che tali sostanze vietate non vengono utilizzate per fini terapeutici legittimi.

Tribunale Nazionale Antidoping (TNA): organismo indipendente che decide in materia di violazioni delle NSA.

TUEC WADA: il Comitato per l'Esenzione a fini terapeutici della WADA.

Ufficio Procura Antidoping (UPA): organismo indipendente che provvede alla gestione dei risultati nonché a compiere, in via esclusiva, tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle NSA da parte dei soggetti sui quali il CONI-NADO ha giurisdizione.

Uso: l'utilizzo, l'applicazione, l'ingestione, l'iniezione o il consumo di una qualsiasi Sostanza Vietata o Metodo Proibito attraverso un qualsiasi mezzo

Volume di urina appropriato per le analisi: la quantità minima di urina deve essere di 90 ml per tutte o parte delle analisi in lista.

WADA: Agenzia Mondiale Antidoping.

Whereabouts - Informazioni sulla reperibilità: informazioni sui luoghi di reperibilità e permanenza fornite trimestralmente dall'Atleta inserito in un Gruppo registrato ai fini dei controlli. La mancata o inesatta comunicazione delle informazioni richieste può costituire violazione delle NSA.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Sezione I – Doping e violazioni delle Norme Sportive Antidoping

Articolo 1

Definizione di doping

1. Il doping viene definito come il verificarsi di una o più violazioni delle presenti NSA di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Articolo 2

Violazioni del Codice Mondiale Antidoping

Le seguenti voci costituiscono violazioni delle NSA in quanto violazioni del Codice WADA:

1. La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell'Atleta.
 - 1.1. Ciascun Atleta deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata poiché sarà ritenuto responsabile per il solo rinvenimento nei propri campioni biologici di qualsiasi sostanza vietata, metabolita o marker. Ai fini dell'accertamento della violazione delle NSA, infatti, non è necessario dimostrare l'intento, la colpa, la negligenza o l'utilizzo consapevole da parte dell'Atleta.
 - 1.2. Una prova sufficiente di violazione della normativa antidoping ai sensi dell'articolo 2.1 è dimostrata da uno dei seguenti fattori:
 - la presenza nel campione biologico A di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel caso in cui l'Atleta rinunci all'analisi del campione biologico B ed il campione biologico B non venga analizzato;
 - la presenza nel campione biologico B di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker che confermi l'esito delle analisi effettuate sul campione biologico A.
 - 1.3. La mera presenza di un qualsiasi quantitativo di una sostanza vietata, dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell'Atleta costituisce di per sé una violazione delle NSA, salvo le sostanze per le quali la Lista delle sostanze e dei metodi proibiti indica specificamente un valore soglia.
 - 1.4. In deroga alla norma generale prevista dall'articolo 2.1, la Lista delle sostanze e dei metodi proibiti ovvero gli Standard Internazionali possono fissare alcuni criteri specifici per la

valutazione delle sostanze vietate che possono essere prodotte a livello endogeno.

2. Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte di un Atleta.
 - 2.1. Ciascun Atleta deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata poiché sarà ritenuto responsabile anche per il solo uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito. Ai fini dell'accertamento della violazione delle NSA, infatti, non sarà necessario dimostrare l'intento, la colpa, la negligenza o l'utilizzo consapevole da parte dell'Atleta.
 - 2.2. Il successo o il fallimento dell'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito non costituiscono un elemento essenziale. È sufficiente, infatti, che la sostanza vietata o il metodo proibito siano stati usati o si sia tentato di usarli per integrare una violazione delle NSA.
3. Mancata presentazione o rifiuto, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici, previa notifica in conformità con la normativa antidoping applicabile, o comunque sottrarsi in altro modo al prelievo dei campioni biologici.
4. Violazione delle condizioni previste per gli Atleti che devono sottoporsi ai controlli fuori competizione, incluse la mancata presentazione di informazioni utili sulla reperibilità e la mancata esecuzione di test che si basano sullo Standard internazionale per i controlli.

Ogni combinazione di tre controlli mancati e/o di mancata presentazione di informazioni entro un periodo di diciotto mesi, accertata dalle Organizzazioni antidoping aventi giurisdizione sull'Atleta, costituirà violazione delle NSA.
5. Manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase dei controlli antidoping.
6. Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti.
 - 6.1. Possesso da parte di un Atleta, durante le competizioni, di qualsiasi metodo proibito o di qualsiasi sostanza vietata, oppure possesso da parte di un Atleta, fuori competizione, di un metodo o di una sostanza espressamente vietati fuori competizione, a meno che l'Atleta possa dimostrare che il possesso sia dovuto ad un uso terapeutico consentito nelle forme e nei modi di cui all'articolo 13 o ad altro giustificato motivo.
 - 6.2. Possesso da parte del Personale di supporto dell'Atleta, durante le competizioni, di qualsiasi metodo proibito o di qualsiasi sostanza vietata, oppure possesso da parte del Personale di supporto dell'Atleta, fuori competizione, di un metodo o di una sostanza espressamente vietati fuori competizione, in relazione a un Atleta, una competizione o un allenamento a meno che il Personale di supporto dell'Atleta possa dimostrare che il possesso sia dovuto ad un uso terapeutico consentito nelle forme e nei modi di cui all'articolo 13 o ad altro giustificato motivo.
7. Traffico o tentato traffico di sostanze vietate o metodi proibiti.

8. Somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta durante le competizioni, di un qualsiasi metodo proibito o sostanza vietata, oppure somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta, fuori competizione, di un metodo proibito o di una sostanza vietata che siano proibiti fuori competizione o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare ogni altro tipo di complicità in riferimento a una qualsiasi violazione o tentata violazione delle NSA.

Articolo 3

Altre violazioni delle Norme Sportive Antidoping

Le seguenti voci costituiscono altre violazioni delle NSA:

1. qualsiasi violazione riferita alle fasi del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale (CVD) di cui alla legge 376/2000;
2. avvalersi o favorire in alcun modo della consulenza o della prestazione di soggetti inibiti e/o squalificati per violazione del Codice Mondiale Antidoping WADA e delle presenti NSA;
3. la mancata collaborazione di qualunque soggetto, anche non tesserato e/o di nazionalità straniera, per il rispetto delle NSA.

Sezione II – Delle sanzioni

Articolo 4

Sanzioni individuali

1. **Invalidazione dei risultati di un evento sportivo durante il quale si è verificata una violazione della normativa antidoping.**

Una violazione della normativa antidoping verificatasi durante un evento sportivo, o in relazione ad esso, può comportare, previa delibera dell'organo esecutivo dell'evento, l'invalidazione di tutti i risultati individuali ottenuti dall'Atleta durante l'evento con le relative conseguenze, inclusa la perdita di medaglie, punti e premi, salvo quanto previsto al successivo comma.

- 1.1. Se l'Atleta dimostra di non essere in alcun modo responsabile della violazione per propria colpa o negligenza, i risultati individuali dell'Atleta nelle altre competizioni non verranno invalidati, salvo l'eventualità in cui i risultati ottenuti nelle altre competizioni del medesimo evento nelle quali non è stata riscontrata alcuna violazione della normativa antidoping siano stati comunque condizionati dalla suddetta violazione.

2. **Squalifica per presenza, uso o tentato uso, oppure possesso di sostanze vietate e metodi proibiti.**

La durata della squalifica comminata per una violazione degli articoli 2.1 (*Presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker*), 2.2 (*Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito*) o 2.6 (*Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti*) dovrà essere quantificata come segue, a meno che non siano soddisfatte le condizioni per l'annullamento o la riduzione della squalifica, come previsto ai successivi articoli 4.4 e 4.5 ovvero le condizioni per il prolungamento della stessa, come previsto all'articolo 4.6:

Prima violazione: due (2) anni di squalifica.

3. **Squalifica per altre violazioni della normativa antidoping.**

Le violazioni della normativa antidoping diverse da quelle previste al precedente articolo 4.2 comportano il seguente periodo di squalifica:

- 3.1. Per le violazioni degli articoli 2.3 (*Mancata presentazione o rifiuto di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici*) o 2.5 (*Manomissione o tentata manomissione del controllo antidoping*), il periodo di squalifica sarà pari a due (2) anni, a meno che non siano soddisfatte le ipotesi disciplinate agli articoli 4.5 o 4.6.
- 3.2. Per le violazioni degli articoli 2.7 (*Traffico o tentato traffico*) o 2.8 (*Somministrazione o tentata somministrazione di sostanze vietate o metodi proibiti*), il periodo di squalifica comminato va da un minimo di quattro (4) anni fino alla squalifica a vita, a meno che non siano soddisfatte le ipotesi disciplinate all'articolo 4.5.
 - 3.2.1. Laddove la violazione degli articoli 2.7 e 2.8 coinvolga un minore, questa viene considerata particolarmente grave e, se commessa dal Personale di supporto dell'Atleta per violazioni diverse da quelle per sostanze specificate di cui alla Lista WADA, comporta la squalifica a vita del personale coinvolto.
 - 3.2.2. Laddove la violazione degli articoli 2.7 o 2.8 comporti contestualmente l'inosservanza di leggi e regolamenti di natura non sportivi, l'Organizzazione antidoping è tenuta a darne comunicazione alle competenti autorità amministrative, professionali o giudiziarie.
- 3.3. Per la violazione dell'articolo 2.4 (*Mancata presentazione di informazioni utili sulla reperibilità e/o mancata esecuzione di controlli*), il periodo di squalifica determinato sulla base del grado di colpevolezza dell'Atleta, va da un minimo di anni uno (1) ad un massimo di anni due (2).

4. **Annullamento o riduzione della squalifica per "sostanze specificate" in circostanze specifiche.**

Laddove l'Atleta o un'altra Persona riesca a dimostrare come sia avvenuta l'assunzione di una sostanza specificata o come ne sia entrato in possesso e che l'assunzione non era tesa a incrementare la prestazione sportiva dell'Atleta o a mascherare l'uso di una sostanza in grado di incrementare la prestazione sportiva, la squalifica di cui all'articolo 4.2 viene sostituita dalle seguenti sanzioni:

Prima violazione: da un minimo di un richiamo con nota di biasimo, senza alcuna squalifica da futuri eventi sportivi, a un massimo di due (2) anni di squalifica.

Per giustificare qualsiasi annullamento o riduzione della squalifica, l'Atleta o altra Persona deve presentare prove sufficienti, oltre alla propria parola, che dimostrino in modo soddisfacente per il collegio giudicante l'assenza di un intento volto ad incrementare la prestazione sportiva o a mascherare l'uso di una sostanza in grado di incrementare la prestazione sportiva. Il grado di colpevolezza dell'Atleta o di altra Persona costituirà il criterio di valutazione per qualsiasi riduzione della squalifica.

5. **Annullamento o riduzione della squalifica per circostanze eccezionali.**

5.1. Nessuna colpa o negligenza.

Se l'Atleta dimostra, in un caso individuale, di non essere responsabile per propria colpa o negligenza, il periodo di squalifica previsto sarà annullato. Se una sostanza vietata, o i relativi marker o metaboliti, viene rinvenuta in un campione biologico dell'Atleta in violazione dell'articolo 2.1 (*Presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker*), per far eliminare il periodo di squalifica l'Atleta deve anche dimostrare in che modo la sostanza vietata sia stata introdotta nel suo organismo. Nell'eventualità in cui questo articolo venga applicato ed il periodo di squalifica teoricamente applicabile annullato, la violazione della normativa antidoping non deve essere considerata una violazione al solo fine di stabilire il periodo di squalifica per più violazioni ai sensi dell'articolo 4.7.

5.2. Assenza di colpa o negligenza significativa.

Se l'Atleta o altra Persona dimostra, in un caso individuale, di non essere responsabile di colpa o negligenza significativa, il periodo di squalifica teoricamente applicabile può essere ridotto, ma per un tempo non inferiore alla metà di quello teoricamente applicabile. Se la squalifica teoricamente applicabile è a vita, il periodo ridotto ai sensi del presente comma non può essere inferiore ad otto (8) anni. Se una sostanza vietata, o i relativi marker o metaboliti, viene rinvenuta in un campione biologico dell'Atleta in violazione

dell'articolo 2.1 (*Presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker*), per ottenere la riduzione l'Atleta deve anche dimostrare in che modo la sostanza vietata sia stata introdotta nel suo organismo.

5.3. Collaborazione fattiva alla scoperta o all'accertamento di violazioni della normativa antidoping.

L'Atleta o altra Persona può ottenere il beneficio della sospensione di parte della squalifica qualora collabori in maniera fattiva con il CONI-NADO, l'autorità penale o un organo disciplinare professionale, consentendo al CONI-NADO di scoprire o accertare una violazione della normativa antidoping da parte di un'altra Persona ovvero alle altre autorità competenti di scoprire o accertare un reato o la violazione del regolamento professionale da parte di un'altra Persona, secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 41.

La misura della sospensione del periodo di squalifica dipende dalla gravità della violazione della normativa antidoping, nonché dalla misura della collaborazione fattiva fornita. La riduzione del periodo di squalifica teoricamente applicabile non può essere superiore a tre quarti. Se la squalifica teoricamente applicabile è a vita, il soggetto sanzionato deve scontare un periodo di squalifica non inferiore ad otto (8) anni.

Resta inteso che il beneficio della sospensione della squalifica decorrerà una volta scontato il periodo di squalifica non sospeso.

5.4. Ammissione di una violazione della normativa antidoping in assenza di altre prove.

Ove l'Atleta o altra Persona ammetta volontariamente di aver commesso una violazione della normativa antidoping prima di aver ricevuto la notifica per il prelievo del campione biologico che potrebbe dimostrarne la colpevolezza (o, nel caso di una violazione della normativa antidoping ai sensi dell'articolo 2.1, prima di ricevere la notifica dell'esito avverso delle analisi) e in quel momento l'ammissione sia l'unica prova affidabile, la squalifica può essere ridotta, ma non al di sotto della metà del periodo minimo teoricamente applicabile.

5.5. Richiesta di riduzione della sanzione in virtù di più esimenti normative.

Prima di applicare una riduzione ai sensi degli articoli 4.5.2, 4.5.3 o 4.5.4, la squalifica teoricamente applicabile sarà determinata in conformità con gli articoli 4.2, 4.3, 4.4 e 4.6. Se l'Atleta o altra Persona dimostra di aver diritto ad una riduzione o ad una sospensione del periodo di squalifica ai sensi di due o più tra gli articoli 4.5.2, 4.5.3 o 4.5.4, allora il periodo di squalifica può essere ridotto, ma non al di sotto di un quarto di quella teoricamente applicabile.

6. **Circostanze aggravanti che potrebbero prolungare la squalifica.**

Qualora il CONI-NADO stabilisca in un singolo caso relativo ad una violazione della normativa antidoping diversa da quella prevista agli articoli 2.7 (*Traffico o tentato traffico*) e 2.8 (*Somministrazione o tentata somministrazione*), che sono presenti delle circostanze aggravanti che giustifichino l'imposizione di un periodo di squalifica maggiore della sanzione standard prevista, allora la squalifica teoricamente applicabile dovrà essere prolungata fino ad un massimo di quattro (4) anni, salvo che l'Atleta o altra Persona possa dimostrare, soddisfacendo i requisiti fissati dal collegio giudicante, di non aver violato consapevolmente la normativa antidoping.

L'Atleta o altra Persona può evitare l'applicazione di questo articolo ammettendo tempestivamente la violazione della normativa antidoping così come contestata e comunque prima che la stessa sia accertata dall'Organizzazione antidoping.

7. **Più violazioni.**

7.1 Seconda violazione della normativa antidoping.

Per la prima violazione della normativa antidoping da parte dell'Atleta o di altra Persona, il periodo di squalifica è specificato agli articoli 4.2 e 4.3 (fatte salve le ipotesi disciplinate agli articoli 4.4, 4.5 o 4.6). Per una seconda violazione della normativa antidoping, il periodo di squalifica dovrà rientrare nei parametri espressi nella seguente tabella.

Prima violazione	Seconda violazione	RS	FFMT	NSF	St	AS	TRA
RS		1-4	2-4	2-4	4-6	8-10	10-a vita
FFMT		1-4	4-8	4-8	6-8	10-a vita	a vita
NSF		1-4	4-8	4-8	6-8	10- a vita	a vita
St		2-4	6-8	6-8	8-a vita	a vita	a vita
AS		4-5	10-a vita	10-a vita	a vita	a vita	a vita
TRA		8-a vita	a vita	a vita	a vita	a vita	a vita

Definizioni relative alla tabella riguardante le seconde violazioni della normativa antidoping:

RS - Sanzione ridotta per una sostanza specificata ai sensi dell'articolo 4.4: La violazione della normativa antidoping è stata o dovrebbe essere punita con una sanzione ridotta ai sensi dell'articolo 4.4, in quanto avente ad oggetto una sostanza specificata e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4.4.

FFMT - Mancata presentazione di informazioni e/o mancata esecuzione dei controlli: La violazione della normativa antidoping è stata o dovrebbe essere sanzionata ai sensi dell'articolo 4.3.3.

NSF - Sanzione ridotta per assenza di colpa o negligenza significativa: La violazione della normativa antidoping è stata o dovrebbe essere punita con una sanzione ridotta ai sensi dell'articolo 4.5.2 perché si è potuta dimostrare l'assenza di colpa o negligenza significativa.

St - Sanzione standard ai sensi degli articoli 4.2 o 4.3.1: La violazione della normativa antidoping è stata o dovrebbe essere punita con la sanzione standard di due (2) anni.

AS - Sanzione aggravata: La violazione della normativa antidoping è stata o dovrebbe essere punita con una sanzione aggravata ai sensi dell'articolo 4.6 perché l'Organizzazione antidoping ne ha dimostrato sussistere le condizioni.

TRA - Traffico o tentato traffico e Somministrazione o tentata somministrazione: La violazione della normativa antidoping è stata o dovrebbe essere punita con una sanzione ai sensi dell'articolo 4.3.2.

7.2. Applicazione degli articoli 4.5.3 e 4.5.4 alla seconda violazione della normativa antidoping.

Nel caso in cui l'Atleta o altra Persona che commetta una seconda violazione della normativa antidoping dimostri di avere diritto ad una sospensione o riduzione di una parte della squalifica ai sensi dell'articolo 4.5.3 o dell'articolo 4.5.4, il collegio giudicante dovrà prima determinare la squalifica teoricamente applicabile nell'ambito del range stabilito nella tabella di cui al precedente comma e quindi applicare l'adeguata sospensione o riduzione del periodo di squalifica. Il periodo di squalifica che rimarrà dopo l'eventuale applicazione di una sospensione o riduzione ai sensi degli articoli 4.5.3 e 4.5.4, deve essere pari ad almeno un quarto della squalifica teoricamente applicabile.

7.3. Terza violazione della normativa antidoping.

Una terza violazione della normativa antidoping comporterà sempre la squalifica a vita, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 4.4 o nel caso in cui riguardi una violazione dell'articolo 2.4 (*Mancata presentazione di informazioni utili sulla reperibilità e/o mancata esecuzione di controlli*). In questi casi, il periodo di squalifica andrà da otto (8) anni alla squalifica a vita.

7.4. Norme supplementari in caso di più violazioni potenziali certe.

Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 4.7, sarà considerata seconda violazione della normativa antidoping solo qualora il CONI-NADO possa dimostrare che detta violazione sia stata commessa dopo la

notifica della prima ai sensi dell'articolo 17 o comunque dopo che il CONI NADO abbia fatto quanto ragionevolmente possibile per notificare la prima violazione della normativa antidoping. In caso contrario, le violazioni verranno considerate insieme come unica prima violazione e la sanzione comminata sarà basata su quella punita con la sanzione più grave; la concomitanza di più violazioni potrà essere considerata criterio di valutazione per la determinazione delle circostanze aggravanti (articolo 4.6).

Se, dopo l'accertamento di una prima violazione della normativa antidoping, il CONI- NADO scopre dei fatti che implicano una violazione della normativa antidoping da parte dell'Atleta o di altra Persona verificatasi prima della notifica della prima violazione, verrà applicata una sanzione supplementare che si basi sulla sanzione che avrebbe potuto essere imposta se le due violazioni fossero state accertate nello stesso momento. I risultati ottenuti in tutte le competizioni precedenti alla prima violazione della normativa antidoping saranno invalidati così come previsto all'articolo 4.8. Per evitare il rischio di circostanze aggravanti (articolo 4.6) dovute al fatto che la violazione era stata la prima ad aver luogo, ma l'ultima ad essere scoperta, l'Atleta o altra Persona deve ammettere volontariamente la precedente violazione della normativa antidoping subito dopo la notifica della violazione per la quale viene in primo luogo incriminato. La stessa norma verrà applicata qualora il CONI-NADO scopra fatti che implicano un'altra violazione precedente dopo l'accertamento di una seconda violazione della normativa antidoping.

7.5. Più violazioni della normativa antidoping durante un periodo di otto anni.

Ai fini di integrare la fattispecie di cui all'articolo 4.7, ciascuna violazione deve aver luogo entro lo stesso periodo di otto (8) anni.

8. **Invalidazione dei risultati delle competizioni successive al prelievo dei campioni o ad una violazione della normativa antidoping.**

Oltre all'invalidazione automatica dei risultati conseguiti nella competizione durante la quale è stato prelevato il campione positivo ai sensi dell'articolo 8, tutti gli altri risultati agonistici ottenuti successivamente alla positività riscontrata (sia in competizione che fuori competizione), o successivamente ad un'altra violazione antidoping durante un periodo di sospensione cautelare o di squalifica, verranno invalidati, nel rispetto dei principi di imparzialità, con le relative conseguenze, inclusa l'eventuale perdita di medaglie, punti e premi.

8.1. Quale condizione per il reintegro dopo l'accertamento di una violazione della normativa antidoping, l'Atleta deve restituire

tutto il premio in denaro invalidato ai sensi del presente articolo.

8.2. Ripartizione del premio in denaro invalidato.

A meno che il regolamento della Federazione Internazionale non preveda che il premio in denaro invalidato debba essere ripartito tra gli altri Atleti, esso dovrà essere utilizzato come rimborso delle spese di ritiro e di gestione del risultato sostenute dal CONI-NADO. L'eventuale denaro rimanente andrà alla Federazione Internazionale competente.

9. **Inizio del periodo di squalifica.**

Salvo quanto disposto successivamente, la squalifica ha inizio dal giorno dell'udienza di cui all'articolo 32 o, in caso di rinuncia al dibattimento, a partire dalla data in cui la squalifica viene accolta o altrimenti comminata. L'eventuale periodo di sospensione cautelare deve essere detratto dal periodo complessivo della squalifica comminata.

9.1. Ritardi non imputabili all'Atleta o ad altra Persona.

Ove vi siano stati sostanziali ritardi nella procedura di dibattimento o in altri aspetti del controllo antidoping che non siano imputabili all'Atleta o ad altra Persona, l'Organismo giudicante competente può far decorrere la squalifica dalla data del prelievo del campione biologico o dalla data in cui si è verificata l'ultima violazione della normativa antidoping.

9.2. Pronta ammissione.

Ove l'Atleta (prima che torni a gareggiare) o altra Persona ammetta prontamente la violazione della normativa antidoping dopo che la stessa gli sia stata contestata, la squalifica può decorrere dalla data del prelievo del campione biologico o dalla data in cui si è verificata l'ultima violazione della normativa antidoping.

In ogni caso, dovrà comunque essere scontata almeno la metà del periodo di squalifica a decorrere dalla data in cui la sanzione è comminata.

9.3. Laddove l'Atleta abbia volontariamente scelto di non gareggiare o sia stato sospeso dalla propria squadra precedentemente alla data della sospensione cautelare, tale periodo di inattività non verrà detratto da quello irrogato con la squalifica.

Articolo 5

Sanzioni per le altre violazioni delle Norme Sportive Antidoping

1. Per le violazioni riferite alle fasi del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale (CVD) di cui alla legge 376/2000 di

- cui all'articolo 3.1. trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice WADA per le analoghe violazioni.
2. Per la violazione dell'articolo 3.2 (*Avvalersi o favorire in alcun modo della consulenza o della prestazione di soggetti inibiti e/o squalificati per violazione del Codice Mondiale Antidoping WADA e delle presenti NSA*) il periodo di squalifica e/o inibizione va da un minimo di tre (3) mesi a un massimo di sei (6) mesi. Laddove tale condotta avvenga in modo reiterato o continuativo, il periodo di squalifica e/o inibizione sarà aumentato proporzionalmente fino ad un massimo di due (2) anni.
 3. Per la violazione dell'articolo 3.3 (*Mancata collaborazione di qualunque soggetto anche non tesserato e/o di nazionalità straniera, per il rispetto delle NSA*), il periodo di squalifica e/o inibizione va da un minimo di una nota di biasimo a un massimo di sei (6) mesi. In caso di reiterazione il periodo di squalifica e/o inibizione sarà aumentato proporzionalmente fino ad un massimo di due (2) anni.

Articolo 6

Sanzioni per soggetti non tesserati

1. Per le violazioni delle NSA, commesse da soggetti non tesserati per l'ordinamento sportivo italiano, anche di nazionalità straniera, ovvero da coloro i quali erano tesserati al momento della violazione ma non più all'attivazione del procedimento o all'irrogazione della sanzione, si applicano le sanzioni dell'inibizione a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA o agli EPS, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto, prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi, per il periodo di squalifica corrispondente alla violazione commessa.
2. Le sanzioni per le violazioni di cui ai precedenti articoli possono cumularsi con le sanzioni previste dalla WADA, nonché con quelle economiche di cui all'articolo 7.

Articolo 7

Sanzioni economiche ed oneri processuali

1. Il TNA, con la decisione che definisce il procedimento, oltre ad irrogare le sanzioni individuali di cui al precedente art. 4 delle NSA, condanna altresì la parte soccombente al pagamento di sanzioni economiche, nonché al rimborso delle spese ed oneri processuali secondo quanto stabilito nella Tabella economica visionabile sul sito www.coni.it.
2. La sanzione economica costituisce pena accessoria alla sanzione della squalifica per cui non può rappresentare una valida

- motivazione per la riduzione della squalifica stessa o di qualsiasi altra sanzione teoricamente applicabile ai sensi delle presenti NSA.
3. Il TNA, ai fini della determinazione del quantum da irrogare deve tenere conto nelle motivazioni della propria decisione della gravità della violazione commessa, del grado di responsabilità accertato, di un eventuale ipotesi di recidiva, nonché della condotta processuale tenuta.
 4. La mancata corresponsione delle somme di cui al presente articolo comporta:
 - per i soggetti tesserati, il perdurare del divieto di partecipare alle attività sportive, sino al pagamento delle somme liquidate dal TNA;
 - per i soggetti non tesserati, l'inibizione a tesserarsi e/o a rivestire cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN/DSA/EPS, a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi, sino al pagamento delle somme liquidate dal TNA.
 5. Le FSN/DSA/EPS di appartenenza rispondono in solido con il tesserato per il mancato pagamento delle somme liquidate dal TNA.

Articolo 8

Invalidazione automatica dei risultati individuali

1. Una violazione delle presenti NSA negli sport individuali in relazione a un controllo effettuato in competizione, implica automaticamente l'invalidazione dei risultati ottenuti nel corso della competizione con le relative conseguenze, inclusa la perdita di medaglie, punti e premi.

Articolo 9

Conseguenze per le squadre

1. Esecuzione di controlli negli sport di squadra.
Se a più di un membro di una squadra in uno sport di squadra è stata notificata una possibile violazione della normativa antidoping in relazione ad un evento sportivo, l'organo esecutivo per quel dato evento titolare della gestione del risultato dovrà svolgere un adeguato controllo mirato sulla squadra nel corso dell'evento.
2. Conseguenze per gli sport di squadra.
Se più di due membri di una squadra in uno sport di squadra hanno commesso una violazione della normativa antidoping nel corso di un evento, l'organo esecutivo dell'evento dovrà comminare alla squadra una sanzione adeguata (ad es. perdita di punti, squalifica da una competizione o da un evento, o altra sanzione) in aggiunta alle eventuali sanzioni inflitte al/ai singolo/i Atleta/i che ha/hanno commesso la violazione della normativa antidoping.

3. L'organo esecutivo dell'evento può comminare sanzioni più severe per gli sport di squadra.

L'organo esecutivo per un evento può scegliere di fissare per l'evento norme che comminino per gli sport di squadra sanzioni più severe di quelle di cui al comma precedente ai fini del dato evento.

Articolo 10

Status giuridico durante la squalifica

1. Divieto di partecipare alle attività sportive durante il periodo di squalifica.

Nessun Atleta o altra Persona squalificata può partecipare a qualsiasi titolo, per tutto il periodo di squalifica, ad una competizione o ad un'attività (con l'eccezione dei programmi di formazione antidoping e riabilitazione autorizzati dal CONI-NADO) che sia autorizzata o organizzata da un Firmatario del Codice WADA, da un'organizzazione ad esso affiliata, da una società o altra organizzazione affiliata ad un'organizzazione affiliata a un Firmatario, oppure a competizioni autorizzate o organizzate da una lega professionistica o da una qualsiasi organizzazione di eventi sportivi a livello nazionale o internazionale.

L'Atleta o altra Persona che sconti un periodo di squalifica più lungo di quattro anni può partecipare, alla fine del quarto anno di squalifica, agli eventi sportivi locali in una disciplina diversa da quella dove è stata commessa la violazione, ma solo se l'evento sportivo locale è ad un livello che non può consentire di qualificarsi direttamente o indirettamente (né di accumulare punti) per competere nel campionato nazionale o in un evento internazionale.

L'Atleta o altra Persona che sconti un periodo di squalifica dovrà comunque rimanere a disposizione per eventuali controlli.

2. Violazione del divieto di partecipazione durante una squalifica.

Ove l'Atleta o altra Persona violi il divieto di partecipazione di cui al comma precedente, i risultati ottenuti dovranno essere invalidati ed il periodo di squalifica originariamente comminato, dovrà ricominciare a decorrere dalla data della violazione. Il nuovo periodo di squalifica può essere ridotto ai sensi dell'articolo 4.5.2 se l'Atleta o altra Persona dimostra la propria assenza di colpa o negligenza significativa per la violazione del divieto di partecipazione. Sarà l'Organizzazione antidoping la cui gestione dei risultati ha portato all'imposizione della squalifica iniziale a determinare se l'Atleta o altra Persona abbia o meno violato il divieto di partecipazione e se sia appropriata una riduzione ai sensi dell'articolo 4.5.2.

3. Annullamento dei finanziamenti sportivi durante la squalifica.

Per le violazioni della normativa antidoping che non prevedano una sanzione ridotta per le sostanze specificate di cui all'articolo 4.4, i finanziamenti sportivi, in toto o in parte, e le altre forme di sostegno correlate allo sport di cui abbia beneficiato tale Persona, verranno

trattenuti dai Firmatari, dalle organizzazioni affiliate ai Firmatari e dai governi.

4. Test per la reintegrazione in attività.

Quale condizione necessaria per la reintegrazione al termine del periodo di squalifica, l'Atleta deve, per tutta la durata della sospensione cautelare o della squalifica, sottoporsi a controlli fuori competizione e fornire, ove richiesto, dati precisi e aggiornati in merito alla sua reperibilità.

Se l'Atleta squalificato si ritira dall'attività sportiva viene cancellato dal Gruppo registrato ai fini dei controlli fuori competizione; se in seguito intende essere reintegrato, lo stesso non potrà riprendere l'attività fino a quando non abbia notificato in merito il CONI-NADO e non si sia sottoposto a controlli fuori competizione per un periodo di tempo pari al periodo di squalifica rimanente alla data in cui l'Atleta si è ritirato.

Articolo 11

Provvedimenti di clemenza

1. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti di coloro che si siano resi responsabili di violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Sezione III – Lista e procedura di esenzione

Articolo 12

Lista delle sostanze e dei metodi proibiti

1. La Lista delle sostanze e metodi proibiti (di seguito Lista) è predisposta dalla WADA ed entra in vigore, salvo diverse indicazioni ivi contenute, tre (3) mesi dopo la sua pubblicazione da parte della WADA (www.wada-ama.org) senza che si rendano necessari ulteriori interventi da parte del CONI-NADO.
2. La Lista comprende sia le sostanze ed i metodi proibiti perché costituiscono sempre e comunque doping (sia in competizione che fuori competizione), in quanto possono incrementare le prestazioni nelle future competizioni o possono agire come agenti mascheranti, sia le sostanze ed i metodi proibiti solo in competizione.
3. Tutte le sostanze vietate, tranne le sostanze incluse nelle classi di agenti anabolizzanti e di ormoni e quegli stimolanti ed antagonisti e modulatori degli ormoni così identificati nella Lista, saranno considerate "sostanze specificate" ai fini dell'applicazione delle sanzioni individuali. I metodi proibiti non saranno considerati "sostanze specificate".

4. La Lista predisposta dalla WADA non è soggetta ad impugnazione.

Articolo 13 **Esenzione a Fini Terapeutici (TUE)**

1. Gli Atleti possono trovarsi in condizioni di salute che richiedano l'uso di particolari farmaci o trattamenti. Le sostanze o i metodi a cui potrebbero ricorrere possono essere compresi nella Lista. In tale ipotesi va attivata la procedura per l'ottenimento di una Esenzione a Fini Terapeutici (di seguito TUE).
2. Gli atleti di livello nazionale inseriti dal CONI-NADO nel Gruppo registrato per i controlli (di seguito RTP), gli atleti professionisti, di cui alla Legge 91/1981, devono presentare domanda di TUE al CEFT secondo i tempi e le modalità contenute nel Disciplinare per le esenzioni a fini terapeutici allegato.
3. Gli Atleti di livello internazionale inseriti nel RTP della Federazione Internazionale, o qualunque altro Atleta iscritto ad un evento internazionale, devono richiedere una TUE al Comitato Esenzione della Federazione Internazionale o dell'Organismo Internazionale di appartenenza, a meno che le norme della Federazione Internazionale non prevedano diversamente.
4. Nei casi di cui al comma 3 che precede, l'Atleta è tenuto comunque a trasmettere immediatamente al CEFT ed alla competente Federazione Sportiva Nazionale copia della domanda e del certificato di esenzione rilasciato dalla Federazione Internazionale o dall'Organismo Internazionale di riferimento.
5. I moduli adottati dal CONI-NADO per la domanda di TUE sono quelli predisposti dalla WADA.
6. Avverso le decisioni di diniego è ammesso appello nelle modalità di cui all'articolo 34.

Articolo 14 **Notifica di Intervento Terapeutico (NIT)**

1. Gli Atleti di livello nazionale non inseriti dal CONI-NADO nel proprio RTP, ovvero che non siano atleti professionisti, di cui alla Legge 91/1981 che si trovino nelle condizioni di salute che richiedano l'uso di particolari farmaci o trattamenti compresi nella Lista, possono presentare, in luogo della domanda di TUE, una Notifica di Intervento Terapeutico (di seguito NIT) all'UPA secondo i tempi e le modalità contenute nello specifico Disciplinare Notifica di Intervento Terapeutico allegato.
2. Per gli Atleti di cui sopra che partecipano ad un evento internazionale trova invece applicazione la procedura prevista al precedente articolo 13.3.

Sezione IV - Esecuzione dei controlli e analisi di laboratorio

Articolo 15 **Controlli antidoping**

1. Il CONI-NADO elabora annualmente un Piano per la distribuzione dei controlli antidoping (TDP) per l'efficace ed efficiente assegnazione delle risorse per i controlli a tutti i diversi sport e tra le diverse discipline delle FSN/DSA.
2. Tutti gli Atleti che prendono parte ad una competizione in Italia o che ricadono sotto la giurisdizione del CONI-NADO possono essere sottoposti ad un controllo antidoping in competizione e fuori competizione, a test mirati, anche se stanno scontando un periodo di squalifica. Gli Atleti sono obbligati a sottoporsi ai prelievi antidoping nel rispetto dello Standard dei controlli allegato.
3. I controlli antidoping possono includere il prelievo di campioni ematici e/o di urine o di altre matrici biologiche approvate dalla WADA.
4. Il CONI-NADO definisce il proprio RTP ed i relativi criteri di inclusione, pubblicati sul sito (www.coni.it). Gli Atleti inseriti in RTP dovranno fornire al CONI-NADO le informazioni aggiornate sulla propria reperibilità - Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta (whereabouts) secondo i tempi e le modalità contenute nel relativo Standard allegato.
5. A seguito della segnalazione di mancata presentazione di informazioni sulla reperibilità o mancato controllo del CCA, l'UPA pone in essere tutti i conseguenti adempimenti di cui al Disciplinare allegato.

Articolo 16 **Analisi dei campioni biologici**

1. I campioni biologici di cui all'articolo precedente verranno analizzati per individuare le sostanze vietate e i metodi proibiti elencati nella Lista, nonché altre sostanze eventualmente indicate dalla WADA, esclusivamente presso i laboratori accreditati dalla WADA.
2. Il campione biologico può essere nuovamente analizzato da parte del CONI-NADO o dalla WADA per le finalità di cui al comma precedente.
3. Il Laboratorio è tenuto ad analizzare i campioni biologici ed a riportare i risultati attenendosi allo Standard Internazionale per i Laboratori WADA.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sezione I – Fase di indagine

Articolo 17 Gestione dei risultati

Esito avverso

1. Al ricevimento dell'esito avverso delle analisi di un campione A, l'UPA accerta l'identità dell'Atleta e, anche ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della legge 376/2000, se sia stata concessa o sarà concessa una TUE come previsto dal relativo Standard Internazionale ovvero la conformità di una NIT, come previsto dal relativo Disciplinare. L'UPA accerta inoltre se vi sia stata un'inosservanza dello Standard Internazionale per i controlli o dello Standard Internazionale per i Laboratori che abbia causato l'esito avverso delle analisi.
2. Se l'esame dell'esito avverso delle analisi non evidenzia:
 - 2.1. l'esistenza di una TUE ovvero di una NIT conforme;
 - 2.2. una situazione che dia diritto all'esenzione a fini terapeutici;
 - 2.3. corrispondenza tra il livello della sostanza vietata riscontrata nel campione con l'esenzione rilasciata o la NIT presentata;
 - 2.4. un'inosservanza dello Standard Internazionale per i controlli o dello Standard Internazionale per i Laboratori che abbia causato l'esito avverso delle analisi, l'UPA notifica prontamente all'Atleta, alla Società di appartenenza, alla FSN/DSA ed agli Organismi sportivi interessati, in ordine a:
 - a. l'esito avverso delle analisi;
 - b. la norma antidoping violata;
 - c. il diritto dell'Atleta di richiedere immediatamente l'analisi del campione B oppure, in assenza di tale richiesta, la rinuncia a tale analisi;
 - d. la data, l'ora e il luogo previsto per l'analisi del campione B qualora l'Atleta o il CONI-NADO richiedessero l'effettuazione della controanalisi;
 - e. l'opportunità per l'Atleta e/o il suo rappresentante di presenziare all'apertura e all'analisi del campione B nell'arco di tempo specificato nello Standard Internazionale per i Laboratori qualora tale analisi sia stata richiesta;
 - f. il diritto dell'Atleta di richiedere copia della documentazione analitica dei campioni A e B, come

previsto dallo Standard Internazionale per i Laboratori.

3. Sarà cura della Società di appartenenza dell'Atleta provvedere alla consegna della comunicazione dell'esito avverso delle analisi allo stesso, ove questa debba essere recapitata presso la sua sede, nonché delle FSN/DSA interessate verificare ed accertare presso l'Atleta e la Società di appartenenza l'avvenuta ricezione della notifica e, in mancanza, a provvedervi direttamente.
4. Se l'esame iniziale dell'esito avverso delle analisi evidenzia una delle circostanze di cui ai precedenti commi 2.1, 2.2, 2.3 o 2.4 l'UPA dichiara il procedimento concluso dandone comunicazione all'Atleta, alla Società di appartenenza ed alle altre Organizzazioni antidoping competenti.

Esito atipico

5. Al ricevimento di un esito atipico del campione A, l'UPA identifica d'ufficio l'Atleta e verifica, anche ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 376/2000, se sia stata concessa o sarà concessa una TUE ovvero la conformità di una NIT, come previsto dal relativo Disciplinare o se vi sia una chiara inosservanza allo Standard Internazionale per i controlli o allo Standard Internazionale per i Laboratori che abbia causato l'esito atipico.
6. Qualora tale esame non rivelasse la presenza di una TUE ovvero una NIT conforme o un'inosservanza che abbia causato l'esito atipico, l'UPA conduce i necessari accertamenti volti a stabilire se l'esito atipico riscontrato sia attribuibile ad una condizione fisiologica o patologica.

Al completamento dell'indagine l'UPA notificherà l'esito atipico all'Atleta, alla Società di appartenenza ed alle altre Organizzazioni antidoping competenti qualora lo stesso sia riportato o meno come esito avverso delle analisi.

L'UPA notificherà l'esito atipico prima di aver ultimato la sua indagine nelle seguenti circostanze:

- a. nel caso in cui l'UPA disponga l'effettuazione delle analisi sul campione B;
 - b. nel caso in cui l'UPA riceva preliminarmente ad un evento sportivo internazionale una richiesta da parte di un'Organizzazione di eventi importanti o di un'organizzazione sportiva responsabile dell'evento finalizzata a conoscere se l'Atleta partecipante a tale evento sia soggetto ad indagine per un esito atipico.
7. Se l'esame dell'esito avverso delle analisi o atipico evidenzia delle irregolarità tali da compromettere la validità delle analisi dei risultati di laboratorio, l'UPA avvierà ulteriori proprie indagini di competenza, dandone informazione agli Organismi sportivi competenti.

Articolo 18

Fase della controanalisi

1. Entro tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito avverso delle analisi, l'Atleta potrà richiedere, con oneri a suo carico, l'effettuazione della controanalisi.
2. In caso di comunicata rinuncia o trascorsi inutilmente i tre giorni, l'UPA attiva il relativo procedimento disciplinare.
3. A seguito della richiesta di controanalisi, l'UPA comunica all'Atleta, alla Società di appartenenza, alla FSN/DSA ed agli Organismi sportivi interessati, la data di effettuazione della controanalisi fissata in modo che tra questa data e quella della richiesta non intercorrano più di sette giorni lavorativi.
4. L'analisi del campione B è svolta dallo stesso Laboratorio che ha analizzato il campione A.
5. Alla controanalisi, fin dalla fase di identificazione del campione B, può assistere l'Atleta, oppure un suo rappresentante appositamente delegato con lettera che pervenga all'UPA entro le ventiquattro ore precedenti la data stabilita per tale operazione. L'Atleta e/o il rappresentante da questi delegato possono essere assistiti da un perito, il cui nominativo e qualifica devono essere notificati nei termini e nelle modalità precedentemente indicati.
6. Alla controanalisi possono altresì assistere un rappresentante della FSN/DSA interessata ed un incaricato dell'UPA.
7. L'assenza dell'Atleta, e/o di chi lo rappresenta, alle operazioni di controanalisi non è motivo di sospensione della procedura di controanalisi. Analogamente non rappresenta una situazione ostativa il mancato accoglimento da parte dell'Atleta e/o del rappresentante delegato delle date proposte dal Laboratorio per l'effettuazione di tale procedura. Le operazioni di identificazione e di sigillatura del campione B, in assenza dell'Atleta (oppure di un suo rappresentante appositamente delegato) e/o del perito da questi nominato, devono comunque avvenire alla presenza di un osservatore esterno al Laboratorio.
8. L'Atleta ha diritto di chiedere, con oneri a suo carico, copia della documentazione di Laboratorio relativa ai campioni A e B.
9. Qualora la controanalisi confermi l'esito di positività, l'UPA, ricevuta la comunicazione dal Laboratorio, provvede ad informare i soggetti di cui al precedente comma 3.
10. Qualora la controanalisi non confermi l'esito di positività della prima analisi, questa viene considerata negativa e l'UPA, in mancanza di ulteriori elementi e alla luce delle circostanze specifiche del caso, potrà dichiarare il procedimento concluso, dandone comunicazione ai soggetti di cui al precedente comma 3.
11. I risultati della controanalisi sono inappellabili.

Articolo 19

Sospensione cautelare

1. ***Sui controlli Legge 376/2000***

A seguito della positività dell'analisi del primo campione in un controllo disposto dalla CVD, l'UPA può richiedere la sospensione dell'Atleta dall'attività agonistica al competente Organismo giudicante federale della FSN/DSA o al TNA per quanto concerne i tesserati per gli EPS.

L'Organismo giudicante federale della FSN/DSA deciderà in via d'urgenza, inaudita altera parte, con provvedimento del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente (ed in assenza anche di quest'ultimo, del componente giuridico ordinario più anziano di carica). Copia del provvedimento deve essere immediatamente trasmessa all'UPA, all'interessato ed alla Società (ove possibile), a mezzo fax, telegramma, corriere, raccomandata a/r ovvero posta elettronica

2. ***Sui controlli CONI-NADO***

A seguito della positività dell'analisi del primo campione in un controllo disposto dal CONI-NADO, l'UPA può richiedere la sospensione dell'Atleta dall'attività agonistica al TNA.

Il TNA deciderà in via d'urgenza, inaudita altera parte, con provvedimento del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente (ed in assenza anche di quest'ultimo, del componente giuridico ordinario più anziano di carica). Copia del provvedimento deve essere immediatamente trasmessa all'UPA, all'interessato, alla Società (ove possibile) ed alla FSN/DSA/EPS di appartenenza a mezzo fax, telegramma, corriere, raccomandata a/r ovvero posta elettronica.

3. ***Norme comuni sulla sospensione***

L'UPA può, altresì, richiedere al competente Organismo giudicante la sospensione cautelare nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di altre violazioni della normativa antidoping rispetto all'accertata positività del campione biologico.

4. Tutti i provvedimenti di sospensione decadono trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione e possono essere prorogati - ad esclusione di quelli riferiti a positività del campione biologico per presenza di sostanze specificate - su richiesta dell'UPA, di ulteriori trenta giorni.

5. Il provvedimento di sospensione deve essere immediatamente revocato in caso di archiviazione del procedimento ovvero di proscioglimento, di assoluzione o di non luogo a procedere nei confronti dell'*Atleta* e/o di altro soggetto interessato. Deve essere altresì revocato nel caso in cui la controanalisi non confermi l'esito di positività riscontrata in sede di prima analisi. In tali ipotesi è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa - a qualsiasi titolo - da parte dell'Atleta, della Società di appartenenza e/o di altri eventuali interessati.

6. Il periodo di sospensione già scontato deve essere sottratto in caso in cui venga irrogata una sanzione disciplinare.

7. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso da parte dell'Atleta e/o di altro soggetto nelle forme di cui all'articolo 36.

Articolo 20

Attivazione del procedimento da parte dell'UPA

1. E' fatto obbligo per chiunque dare immediata comunicazione all'UPA di tutte le violazioni in materia di doping delle quali siano in qualsiasi modo venuti a conoscenza.
2. A seguito di notizia di presunte violazioni delle NSA, l'UPA può attivare immediatamente il procedimento disciplinare ovvero, in caso di genericità dei fatti, di impossibilità di identificare i responsabili o di altri motivi che non permettano, allo stato, l'inizio di un procedimento, riportare la notizia in un apposito registro denominato "*atti relativi*".
3. Per l'approfondimento e l'accertamento dei fatti oggetto d'indagine, l'UPA convoca tempestivamente l'indagato, nonché qualunque altra persona, anche non tesserata, ritenuta interessata e/o informata, procedendo – se del caso – alla eventuale contestazione di addebiti disciplinari, dopo aver debitamente comunicato al soggetto la variazione della sua posizione da persona informata ad indagato. Nei confronti di coloro che convocati dall'UPA in qualità di persona informata sui fatti non si presentino senza addurre legittimi o motivati impedimenti, trova applicazione la fattispecie configurata ai sensi dell'art. 3.3. delle presenti Norme Sportive Antidoping.
4. Ogni FSN/DSA/EPS e relativi tesserati e affiliati sono tenuti a collaborare per la citazione dei soggetti convocati a comparire dinanzi all'UPA e per gli accertamenti da quest'ultimo disposti.
5. In sede di audizione l'indagato ha diritto di farsi assistere da una persona di propria fiducia, nonché di essere patrocinato da un consulente legale, con spese a proprio carico. Il diritto di difesa dell'indagato è assicurato dalla facoltà di richiedere, nel corso delle indagini, termini per replicare agli addebiti attraverso la produzione di memorie difensive nonché di richiedere l'ammissione di mezzi istruttori.
6. Al termine dell'indagine, l'UPA dispone il deferimento dell'indagato o richiede l'archiviazione del procedimento al competente Organismo giudicante.
7. L'UPA provvede a trasmettere alle segreterie del competente Organismo giudicante copia degli atti dell'istruttoria, nonché all'indagato, ovvero al suo difensore, ed alla Società di appartenenza, se presente, copia del provvedimento assunto, a mezzo fax o raccomandata a/r o posta elettronica.
8. Su richiesta della Procura della Repubblica l'UPA trasmette copia degli atti dell'istruttoria.
9. Nei casi di procedimenti dinanzi al TNA sarà cura dell'UPA notificare alle FSN/DSA/EPS di appartenenza e/o alle ADO interessate copia del relativo provvedimento.

10. L'indagato, la WADA e la Federazione Internazionale hanno facoltà di prendere visione degli atti di indagine solo dopo l'avvenuto deposito presso il competente Organismo giudicante e di estrarne copia con costi a loro carico.
11. La WADA e la Federazione Internazionale interessata non sono tenute al versamento dei relativi diritti amministrativi.

Articolo 21

Prescrizione dell'azione disciplinare

1. Non può essere avviata alcuna azione contro un Atleta o altra Persona per una violazione di una norma antidoping contenuta nelle NSA se tale azione non viene avviata entro otto (8) anni dalla data in cui sarebbe stata commessa la violazione.

Sezione II - Disposizioni comuni processuali

Articolo 22

Astensione e ricusazione

1. Ciascuna parte può ricusare i componenti del TNA mediante istanza sottoscritta dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di procura speciale. L'istanza va indirizzata al TNA e deve essere proposta entro il termine di tre (3) giorni dalla scoperta del motivo che legittima la ricusazione.
La segreteria del TNA provvederà a darne comunicazione al componente ricusato, il quale può presentare deduzioni scritte.
L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi specifici di ricusazione, di seguito indicati, e delle relative prove:
 - a) se il giudice ricusato o un suo prossimo congiunto ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b) se il giudice ricusato o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti o di alcuno dei difensori del procedimento sottoposto alla sua cognizione;
 - c) se il giudice ricusato ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti del procedimento sottoposto alla sua attenzione;
 - d) se il giudice ricusato ha svolto funzioni inquirenti in ordine al procedimento sottoposto alla sua cognizione o a procedimenti connessi.
2. Sull'istanza di ricusazione proposta dalla parte, decidono i componenti del TNA, escluso il componente ricusato, inaudita altera parte, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. Il giudice ricusato, se la ricusazione è dichiarata inammissibile o rigettata, può partecipare al giudizio. La decisione adottata dal TNA è inappellabile.
4. Ciascun componente ha l'obbligo di astenersi in ciascuno dei casi indicati alle lettere a), b), c), d) di cui al comma 1 del presente articolo.
Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
4. Sull'istanza di astensione proposta dal componente, decide il TNA, escluso il componente che ha presentato l'istanza, inaudita altera parte, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza. La decisione adottata dal TNA è inappellabile.
5. Per quanto concerne la disciplina delle fattispecie che precedono, si rimanda alle specifiche disposizioni contenute negli Statuti e/o nei Codici di Giustizia della FSN/DSA competente.

Articolo 23 **Onere e grado della prova**

Onere e grado della prova

1. L'Organizzazione antidoping ha l'onere di stabilire se sia stata commessa una violazione delle Norme Sportive Antidoping. Il grado di prova richiesto è comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. Nel caso in cui il Codice affidi l'onere della prova all'Atleta o ad altra Persona responsabile di una violazione della normativa antidoping per confutare una presunzione di colpevolezza o stabilire determinati fatti o circostanze, il grado di prova sarà basato sulla valutazione delle probabilità, salvo quanto previsto agli Articoli 4.4 e 4.6 in cui all'Atleta è richiesto un onere della prova maggiore.

Metodi per accertare fatti e presunzioni

2. Nei casi di doping sono applicabili le seguenti regole di ammissibilità delle prove:
 - 2.1. Si presume che i laboratori accreditati dalla WADA o altrimenti approvati dalla WADA abbiano condotto le procedure di analisi e conservazione dei campioni biologici conformemente al relativo Standard Internazionale della WADA. L'Atleta può confutare tale assunto dimostrando che vi è stata una significativa violazione dello Standard Internazionale. In tal caso spetta all'Organizzazione antidoping dimostrare che tale violazione non costituisca causa immediata e diretta dell'esito avverso delle analisi.
 - 2.2. Se l'Atleta o altra persona dimostra che si è verificata un'inosservanza di un altro Standard Internazionale o di altra norma antidoping, tale da ragionevolmente causare l'esito avverso delle analisi, in tal caso spetta all'Organizzazione antidoping dimostrare che tale inosservanza non costituisca

causa immediata e diretta né presupposto della violazione delle Norme Sportive Antidoping.

- 2.3. I fatti relativi alle violazioni delle NSA possono essere stabiliti attraverso qualsiasi mezzo affidabile ed attendibile, incluse le ammissioni di colpa.
- 2.4. I fatti stabiliti da una decisione emessa dai competenti Organismi giudicanti, che non sia oggetto di appello, costituiscono prova inconfutabile di quei fatti, a meno che l'Atleta o altro soggetto sanzionato dimostri che la decisione ha violato i principi di diritto naturale.

Articolo 24

Decorso e sospensione dei termini processuali

1. Il decorso dei termini processuali relativi al TNA è sospeso di diritto per un periodo estivo non superiore a trenta giorni per ciascun anno, con provvedimento del Presidente del TNA pubblicato sul sito del CONI www.coni.it, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
2. Con provvedimento del Presidente del TNA pubblicato sul sito del CONI il decorso dei termini processuali previsti dalle NSA può essere sospeso in altri periodi dell'anno tenuto anche conto delle direttive emanate dalla Coni Servizi SpA in materia di chiusura degli uffici e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
3. Se il giorno di scadenza dei termini processuali è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
4. Per quanto concerne la disciplina delle fattispecie che precedono, è facoltà dell'Organismo giudicante federale di applicare le medesime disposizioni e/o prevedere termini e modalità differenti da comunicarsi nelle forme idonee ai propri tesserati e all'UPA.

Articolo 25

Istanza di rinvio udienza dibattimentale

1. L'istanza di rinvio dell'udienza dibattimentale, contenente le specifiche motivazioni, deve essere notificata dall'Atleta o da altro soggetto all'UPA e presentata presso la segreteria del competente Organismo giudicante almeno sette giorni prima della data di udienza, salvo i casi di comprovata emergenza.
2. L'UPA esprime il proprio parere in merito e il competente Organismo giudicante decide, inoppugnabilmente, entro due giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. La presentazione dell'istanza e l'eventuale rinvio dell'udienza non comportano in alcun modo lo slittamento dei termini di cui agli articoli 31.4 e 31.5 per il deposito di memorie e memorie di replica.

Articolo 26 **Notifiche e comunicazioni**

1. Le comunicazioni d'ufficio dell'UPA e degli Organismi giudicanti competenti avvengono alternativamente tramite raccomandata a/r, fax, telegramma, corriere o posta elettronica.
2. La FSN/DSA/EPS, gli Enti sportivi competenti e/o la Società di appartenenza del tesserato sono tenuti, qualora attivati, a verificare che l'interessato abbia ricevuto le comunicazioni di cui al comma precedente e, in mancanza, a provvedervi immediatamente.
3. Nel caso di irreperibilità del tesserato la notifica si intende perfezionata mediante il deposito dell'atto presso la FSN/DSA/EPS, gli Enti sportivi competenti e/o la Società di appartenenza.
4. Nel caso di irreperibilità del soggetto non tesserato la notifica si intende perfezionata mediante il deposito dell'atto presso la segreteria dell'UPA o del TNA per quanto di loro competenza.
5. Ai fini della verifica della tempestività degli atti processuali fa fede esclusivamente la data risultante dal timbro apposto dall'Ufficio postale accettante la raccomandata a/r, ovvero l'attestazione della consegna al corriere ovvero della ricezione a mezzo fax o per posta elettronica.

Articolo 27 **Pubblicazione delle decisioni**

1. I dispositivi delle decisioni del TNA sono pubblicati sul sito internet del CONI www.coni.it ed affissi per due giorni nell'Albo delle decisioni presso gli uffici del TNA, ad eccezione di quelli disciplinati al successivo art. 35.

Sezione III – Procedimento dinanzi all'Organismo giudicante di primo grado

Articolo 28 **Criteri di competenza**

1. Ai sensi dell'articolo 20.6, l'UPA trasmette il provvedimento assunto all'Organismo giudicante competente e segnatamente:

- a) all'Organismo giudicante FSN/DSA di ultima istanza per le violazioni riferite ai controlli disposti dalla Commissione Ministeriale (CVD) di cui alla legge 376/2000 di Atleti tesserati alle FSN/DSA;
- b) al TNA per le violazioni riferite ai controlli disposti dalla Commissione Ministeriale (CVD) di cui alla legge 376/2000 di Atleti tesserati agli EPS;
- c) al TNA per tutte le rimanenti violazioni delle NSA poste in essere da qualunque soggetto tesserato e non;
- d) al TNA per la trattazione unitaria del procedimento nel caso in cui emergano, all'esito delle indagini su violazioni riferite ai controlli disposti dalla CVD, responsabilità di altri soggetti connesse per l'oggetto o per il titolo a quella dell'indagato;
- e) al TNA per la trattazione di procedimenti disciplinari su soggetti sotto la giurisdizione della Federazione Internazionale ovvero di altre ADO.

Articolo 29

Le parti del procedimento di primo grado

- 1. Sono parti del procedimento di primo grado: l'indagato, l'UPA, la WADA e la Federazione Internazionale competente, salvo quest'ultima per quanto concerne i giudizi relativi a tesserati per gli EPS.

Articolo 30

Sull'archiviazione del procedimento

- 1. A seguito di richiesta di archiviazione del procedimento da parte dell'UPA, il competente Organismo giudicante potrà:
 - a) ritenere di accogliere detta richiesta sulla base della documentazione trasmessa e, inaudita altera parte, disporre l'archiviazione del caso;
 - b) non ritenere di accogliere detta richiesta sulla base della documentazione trasmessa né di fissare l'udienza, ai fini del decidere e, inaudita altera parte, rimettere gli atti all'UPA per un supplemento di indagine;
 - c) non ritenere di accogliere detta richiesta, sulla base della documentazione trasmessa, e fissare l'udienza di cui al successivo articolo 31.

Articolo 31

Sull'instaurazione del dibattimento

- 1. A seguito del provvedimento di deferimento o nell'ipotesi di cui alla lettera c) del precedente articolo, il competente Organismo

- giudicante fissa tempestivamente l'udienza per la trattazione del caso e comunque entro il termine di cinquanta giorni.
2. Qualora l'Organismo giudicante federale non abbia fissato l'udienza entro i predetti termini, il TNA, su richiesta dell'UPA, concede un ulteriore termine perentorio di trenta giorni per la fissazione dell'udienza. Decaduto tale ultimo termine il TNA acquisisce gli atti del procedimento direttamente all'UPA e fissa la data di trattazione del caso.
 3. La data di udienza deve essere comunicata ai soggetti di cui all'articolo 29 in modo che tra questa data e quella della comunicazione intercorrano almeno venti giorni. Nei giudizi dinanzi al TNA la data di fissazione dell'udienza viene comunicata, per conoscenza, anche alla FSN/DSA/EPS di appartenenza del tesserato.
 4. Entro il termine perentorio di dieci giorni prima della data di udienza le parti possono presentare le proprie difese attraverso il deposito di una memoria presso il competente Organismo giudicante, notificando le stesse nei medesimi termini, a pena di inammissibilità, e nei modi di cui all'articolo 26, alle controparti.
 5. Eventuali repliche possono essere presentate dalle parti attraverso una memoria da depositarsi e comunicarsi con le medesime modalità di cui all'articolo 26, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di cinque giorni prima dell'udienza.

Articolo 32 **Il dibattimento**

1. La trattazione delle controversie avviene in camera di consiglio, salvo la facoltà delle parti di richiedere entro sette giorni dalla data fissata per l'udienza al competente Organismo giudicante, con istanza motivata, la trattazione in pubblica udienza nonché l'eventuale registrazione della stessa. L'Organismo giudicante competente, sentite le altre parti, accoglie l'istanza presentata se non vi ostino esigenze di riservatezza o di tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento ovvero la dispone d'ufficio.
2. E' facoltà dell'indagato essere presente direttamente o a mezzo del proprio difensore nonché essere assistito durante l'udienza, ove ritenuto necessario, da un interprete. In caso di mancata comparizione l'Organismo giudicante competente procede anche in loro assenza.
3. E' facoltà dell'indagato rinunciare formalmente al diritto al dibattimento oppure astenersi dal contestare gli addebiti disciplinari notificati.
4. La mancata comparizione dell'indagato senza giustificato motivo all'udienza, può costituire comportamento valutabile da parte dell'Organismo giudicante ai fini del decidere.
5. L'UPA interviene nel giudizio con un proprio componente e/o tramite deposito delle memorie di cui all'articolo 31 ovvero per il tramite

- della Procura federale appositamente delegata nei giudizi dinanzi al competente Organismo giudicante federale.
6. La Federazione Internazionale e la WADA possono intervenire all'udienza a mezzo di propri rappresentanti nonché depositare memorie di cui all'articolo 31.
 7. La discussione orale deve essere contenuta nel minimo indispensabile sotto la vigilanza del Presidente del collegio.
 8. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale a cura dell'ufficio di segreteria.
 9. Il Presidente del collegio, o su sua delega un componente giuridico, procede alla relazione del caso e successivamente vengono ascoltate le parti.
 10. Il Presidente del collegio, anche su richiesta di un componente, può porre domande alle parti ed effettuare contestazioni, ed ammettere o rigettare i mezzi istruttori richiesti.
 11. Ove lo ritenga necessario l'Organismo giudicante può disporre la consulenza tecnica d'ufficio, fissando i quesiti nonché il termine per il deposito della perizia ed eventuali termini per le parti per il deposito di memorie di replica.
 12. Il Presidente del collegio può consentire, su richiesta delle parti, eventuali repliche nei limiti temporali da lui stabiliti.
 13. All'Organismo giudicante sono demandati i più ampi poteri di istruttoria. L'Organismo giudicante può incaricare l'UPA di effettuare specifici accertamenti o un supplemento di indagine.

Articolo 33 **La decisione**

1. L'Organismo giudicante, dopo la discussione, dà immediata lettura e comunicazione alle parti del dispositivo -immediatamente esecutivo- salvo che, per la complessità o per l'importanza delle questioni da decidere ovvero per la necessità di rinnovare singoli atti, il Presidente del collegio ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza.
2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, salvo che, per la complessità del procedimento, l'Organismo giudicante indichi un termine più lungo e comunque entro e non oltre trenta giorni.
3. Qualora nei medesimi termini non venga depositata da parte dell'Organismo giudicante federale la motivazione della decisione può essere proposto appello al TNA sulla base del mero dispositivo, salvo la facoltà per le parti di depositare motivi aggiunti a seguito del successivo deposito delle motivazioni.
4. La decisione corredata delle motivazioni va comunicata all'interessato oppure, ove costituito, al suo difensore, all'UPA, alla WADA, alla Federazione Internazionale e Nazionale competente e

- alla Società di appartenenza all'epoca dei fatti, nei termini di cui al comma 2.
5. La decisione può prevedere la condanna della parte privata soccombente alle spese del procedimento come da Tabella economica visionabile sul sito www.coni.it.
 6. Laddove l'Organismo giudicante federale non provveda a notificare nei modi e nei termini di cui alle presenti NSA le proprie decisioni unitamente alle motivazioni, l'UPA, previa diffida e decorso il termine di ulteriori dieci giorni, provvederà, per il tramite delle strutture antidoping preposte, a darne segnalazione alla Giunta Nazionale del CONI per gli opportuni provvedimenti.
 7. In tutti i casi in cui, l'Organismo giudicante non riesca a prendere, entro un termine ragionevole fissato dalla WADA, una decisione sul fatto se sia stata o meno commessa una violazione della normativa antidoping, la WADA può appellarsi direttamente al TAS come se l'Organismo giudicante avesse accertato la mancata violazione della normativa antidoping. Se il TAS stabilisce l'esistenza di una violazione della normativa antidoping e che pertanto la WADA ha agito in modo ragionevole, le spese legali sostenute dalla WADA saranno poste a carico della FSN/DSA ovvero del CONI-NADO.

Sezione IV – Sulle impugnazioni

Articolo 34

Riesame delle decisioni del CEFT

1. Avverso le decisioni di rifiuto di un'esenzione a fini terapeutici da parte del CEFT, ovvero nel caso di mancata risposta nel termine previsto di trenta giorni, l'Atleta ha diritto di ricorrere al Comitato Esenzione Fini Terapeutici della WADA (di seguito TUEC).
2. La richiesta di revisione alla WADA non ha effetto sospensivo sulla decisione di diniego assunta dal CEFT.
3. Il ricorso deve essere presentato per iscritto entro ventuno giorni dalla data del diniego, unitamente alla documentazione medica presentata al CEFT e alla prova del pagamento dei diritti amministrativi così come determinati dalla WADA.
4. Il TUEC valuterà la richiesta sulla base del dossier a disposizione del CEFT che aveva respinto la domanda originaria, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni all'Atleta.
5. Qualora il TUEC revochi la decisione di diniego assunta dal CEFT, l'esenzione avrà effetto immediato secondo le modalità indicate nella decisione della WADA.
6. Le decisioni di accoglimento e di diniego di un'esenzione a fini terapeutici da parte del CEFT possono essere in qualunque momento revisionate di propria iniziativa dal TUEC.
7. Qualora il TUEC revochi l'esenzione concessa dal CEFT, quest'ultima non avrà effetto retroattivo, né potrà invalidare i risultati già

- acquisiti ed entrerà in vigore non oltre quattordici giorni dalla notifica della decisione all'Atleta.
8. Avverso le decisioni con cui il TUEC conferma o revoca le decisioni assunte in relazione ad una TUE da parte del CEFT è ammesso ricorso al TAS da parte dell'Atleta o del CEFT.

Articolo 35

Riesame amministrativo dei provvedimenti di "Mancata comunicazione" e/o "Mancato controllo"

1. Avverso le decisioni di Inadempienza per "*Mancata comunicazione*" ovvero "*Mancato controllo*", secondo quanto previsto nell'allegato Disciplinare dei controlli, è ammesso il riesame amministrativo.
2. Il ricorso deve essere presentato per iscritto dall'Atleta al TNA, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'UPA in ordine all'accertamento della Inadempienza per "*Mancata comunicazione*" e/o "*Mancato controllo*", unitamente alla ricevuta del pagamento dei diritti amministrativi così come determinati nell'allegata Tabella economica visionabile sul sito www.coni.it, a pena di inammissibilità
3. Il ricorso deve essere, altresì, notificato nei medesimi termini all'UPA.
4. Il TNA valuterà la richiesta in camera di consiglio sulla base del dossier richiesto ed acquisito dall'UPA, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni all'Atleta.
5. Il riesame dovrà terminare entro 14 (quattordici) giorni dalla ricezione della richiesta dell'Atleta e la decisione dovrà essere comunicata allo stesso ed all'UPA non oltre 7 (sette) giorni dalla data della decisione.
6. Laddove la richiesta di riesame venga accolta, il TNA dispone la revoca della decisione dell'UPA, indicandone i motivi e dandone comunicazione all'Atleta e all'UPA stessa.
7. In caso di rigetto del riesame, il TNA ne darà comunicazione all'Atleta ed all'UPA, e quest'ultima provvederà agli adempimenti conseguenti.

Articolo 36

Ricorso avverso il provvedimento di sospensione cautelare

1. Avverso i provvedimenti di sospensione cautelare di cui all'articolo 19, è ammesso ricorso dinanzi al TNA da parte dell'Atleta e/o degli altri soggetti destinatari del provvedimento.
2. Il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, mediante deposito al TNA, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di sospensione nei modi di cui all'articolo 26,

- dandone contestuale comunicazione nei medesimi modi e termini all'UPA.
3. Il ricorso, sottoscritto personalmente o dal proprio difensore di fiducia, deve contenere le motivazioni specifiche sulle quali si fonda l'impugnazione con allegati la ricevuta del pagamento dei diritti amministrativi nella misura annualmente stabilita dal CONI, come da Tabella economica visionabile sul sito www.coni.it, nonché la prova dell'avvenuta comunicazione all'UPA.
 4. L'udienza, fissata a cura del Presidente del TNA, deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione degli atti, dando tempestiva comunicazione, al ricorrente e/o al proprio difensore ed all'UPA, della data, dell'orario e del luogo in cui si terrà l'udienza.
 5. La trattazione avviene in camera di consiglio. E' facoltà dell'indagato essere presente direttamente o a mezzo del proprio difensore ed essere assistito durante l'udienza. L'UPA interviene con un proprio componente. In caso di mancata comparizione dell'indagato o del proprio difensore il TNA procede anche in loro assenza.
 6. All'esito della discussione, il TNA procede all'immediata lettura della decisione.

Articolo 37

Le parti del procedimento di appello avverso le decisioni di primo grado

1. Hanno diritto ad appellare le decisioni di cui all'articolo 33: (a) l'Atleta o altra Persona sanzionata; (b) il CONI-NADO tramite l'UPA; (c) la Federazione Internazionale competente; (d) la WADA.
2. Sono parti del procedimento di appello quelle costituite nel giudizio di primo grado, fatto salvo il diritto di intervento delle altre parti non costituite.

Articolo 38

Appello avverso le decisioni di primo grado

1. Avverso le decisioni adottate dal TNA quale giudice di primo grado è ammesso appello al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, nel rispetto della sua normativa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della decisione corredata delle motivazioni, fatti salvi i diversi termini concessi alla WADA nelle ipotesi disciplinate all'articolo 13.2.3. del Codice WADA.
2. Avverso le decisioni di primo grado dell'Organismo giudicante federale, o del solo dispositivo nei casi di cui all'articolo 33.3 è ammesso appello in via principale dinanzi al TNA da parte del soggetto sanzionato ovvero dall'UPA, dalla Federazione Internazionale e dalla WADA, qualora vi abbiano interesse.
3. Qualora nessuna delle parti abbia presentato appello avverso la decisione di primo grado, la WADA e la Federazione Internazionale

possono presentare appello contro tale decisione *per saltum* direttamente al TAS.

4. L'appello non ha effetto sospensivo della decisione di primo grado.
5. L'atto di appello va proposto, a pena di inammissibilità, mediante deposito al TNA, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione di primo grado nei modi di cui all'articolo 26, dandone contestuale comunicazione nei medesimi modi e termini alle altre parti del giudizio.
6. L'atto di appello, a pena di inammissibilità, deve contenere le motivazioni specifiche sulle quali si fonda l'impugnazione, fatta salva la facoltà di motivi aggiunti di cui all'articolo 33.3, con allegata la ricevuta del versamento dei diritti amministrativi nella misura annualmente stabilita dal CONI, come da Tabella economica visionabile sul sito www.coni.it, nonché la prova dell'avvenuta comunicazione alle altre parti. In caso di appello da parte della Federazione Internazionale interessata o della WADA la comunicazione al soggetto sanzionato può avvenire anche per il tramite della FSN/DSA che si farà parte diligente nell'invio dell'atto al soggetto sanzionato.
7. L'UPA, la WADA e la Federazione Internazionale interessata non sono tenute al versamento dei diritti amministrativi relativi all'appello.
8. Possono essere oggetto di appello tutte le decisioni o i provvedimenti di squalifica ovvero di proscioglimento, archiviazione, assoluzione, prescrizione dei termini, inammissibilità, di non luogo a procedere e comunque ogni altro provvedimento emesso dal competente Organismo giudicante della FSN/DSA.

Articolo 39 **Appello incidentale**

1. Qualora una delle parti abbia presentato appello avverso la decisione di primo grado, le altre parti possono presentare appello in via incidentale.
2. Tale appello va proposto, a pena di inammissibilità, mediante deposito al TNA, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione dell'appello principale nei modi di cui all'articolo 26, dandone contestuale comunicazione nei medesimi modi e termini alle altre parti del giudizio.
3. Nel caso in cui l'appello incidentale sia proposto dall'UPA, dalla Federazione Internazionale o dalla WADA, la decisione può essere riformata in pejus rispetto a quella di primo grado.
4. L'appello incidentale, a pena di inammissibilità, deve contenere le motivazioni specifiche sulle quali si fonda l'impugnazione con allegati, ove previsto - il versamento dei diritti amministrativi nella misura annualmente stabilita dal CONI, come da Tabella economica visionabile sul sito www.coni.it, nonché la prova dell'avvenuta comunicazione alle altre parti. In caso di appello incidentale da parte

della Federazione Internazionale interessata o della WADA la comunicazione al soggetto sanzionato può avvenire anche per il tramite della FSN/DSA che si farà parte diligente nell'invio dell'atto al soggetto sanzionato.

5. L'UPA, la WADA e la Federazione Internazionale interessata non sono tenute al versamento dei diritti amministrativi relativi all'appello incidentale.

Articolo 40 **Procedura di appello**

1. Nei procedimenti di appello non possono proporsi domande o questioni nuove. L'appellante può chiedere l'ammissione di nuove prove soltanto se dimostra di non aver potuto produrle nel giudizio di primo grado per cause a lui non imputabili. Il TNA può ammettere tali nuove prove se le ritiene indispensabili ai fini della decisione, consentendo alle altre parti di controdedurre.
2. Il TNA acquisisce copia degli atti del fascicolo direttamente dall'Organismo giudicante federale, il quale ne cura la trasmissione entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il TNA dichiara l'improcedibilità dell'appello per mancanza di legittimazione o interesse a ricorrere.
4. Nel caso di appello sulla base del mero dispositivo ed in assenza di motivazioni il TNA può fissare l'udienza e decidere allo stato degli atti.
5. Nel caso in cui il TNA rilevi che l'Organismo giudicante federale abbia deciso con palese violazione del contraddittorio, annulla la decisione impugnata e laddove ritenga di non poter provvedere direttamente nel merito, rinvia all'organismo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo giudizio.
6. Nel caso in cui il TNA rilevi che l'Organismo giudicante federale non abbia provveduto su tutte le domande proposte, non abbia preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non abbia in alcun modo motivato la propria decisione o sia incorso in nullità, annulla la decisione impugnata e, laddove ritenga di non poter provvedere direttamente nel merito, rinvia all'organismo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo giudizio.
7. Se rileva che l'Organismo giudicante federale ha erroneamente dichiarato l'estinzione per prescrizione o per altra causa dell'addebito disciplinare, senza entrare nel merito, ovvero in caso di erronea declaratoria sulla competenza o sulla giurisdizione, annulla la decisione impugnata e rinvia al predetto organismo per l'esame nel merito.
8. L'Organismo giudicante federale di rinvio si uniforma alla decisione del TNA per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
9. Negli altri casi, previa eventuale rinnovazione di singoli atti, ove ancora possibile e necessaria, decide l'appello nel merito e se valuta

- diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento, annulla la decisione impugnata decidendo nuovamente nel merito.
10. Il TNA può condannare la parte privata soccombente alle spese del procedimento, nonché al pagamento di una somma in favore del CONI-NADO, come da come da Tabella economica visionabile sul sito www.coni.it.
 11. In caso di rinuncia all'appello, il TNA dichiara la cessazione della materia del contendere, fatta salva la pronuncia sulle spese del procedimento.

Articolo 41 **Giudizio di revisione**

1. Avverso le decisioni assunte dall'Organismo giudicante competente e passate in giudicato, è ammesso giudizio di revisione da instaurarsi presso lo stesso Organismo giudicante che ha emesso il provvedimento passato in giudicato.
2. La revisione può essere richiesta:
 - a. se dopo la pronuncia sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che la decisione sanzionatoria o assolutoria debba essere modificata;
 - b. se si dimostra che la decisione fu pronunciata in conseguenza di falsità in atti.
3. Possono chiedere giudizio di revisione il soggetto sanzionato, l'UPA, la WADA e la Federazione Internazionale.
4. L'istanza di revisione, a pena di inammissibilità, deve contenere le motivazioni specifiche sulle quali si fonda, con allegata la ricevuta del versamento dei diritti amministrativi nella misura annualmente stabilita dal CONI, come da Tabella economica visionabile sul sito www.coni.it.
5. L'UPA, la WADA e la Federazione Internazionale interessata non sono tenute al versamento dei diritti amministrativi relativi all'istanza di revisione.
6. L'Organismo giudicante competente, acquisito il parere delle altre parti del precedente giudizio, entro dieci giorni, decide in camera di consiglio se la domanda è ammissibile, fissando entro venti giorni l'udienza di comparizione delle parti.
7. L'inammissibilità della domanda è dichiarata con ordinanza impugnabile di fronte al TNA nel caso di giudizio di revisione dinanzi all'Organismo giudicante federale ovvero di fronte al TAS nel caso di procedimento di revisione dinanzi al TNA.
8. Se la richiesta di revisione viene accolta, l'Organismo giudicante competente revoca la decisione e pronuncia il proscioglimento o la sanzione indicandone i motivi. La relativa decisione è impugnabile di fronte al TNA nel caso di giudizio di revisione dinanzi all'Organismo giudicante federale ovvero di fronte al TAS nel caso di procedimento di revisione dinanzi al TNA.

9. Se il soggetto sanzionato viene prosciolto devono essergli restituiti i titoli sportivi, i premi e le somme eventualmente versate quali sanzioni economiche.

Articolo 42

Istanza di sospensione dei provvedimenti di squalifica irrogati

1. **Prima del passaggio in giudicato della decisione**
Prima che il provvedimento disciplinare nei suoi confronti passi in giudicato, il soggetto sanzionato può ottenere il beneficio della sospensione di parte della squalifica ai sensi dell'articolo 4.5.3.
L'istanza di sospensione sottoscritta e contenente le motivazioni sulle quali si fonda va inoltrata all'UPA. L'UPA, entro trenta giorni, svolti i necessari riscontri ed indagini, dovrà trasmettere al competente Organismo giudicante la proposta di sospensione, indicando espressamente la misura applicabile, ovvero la richiesta motivata di rigetto dell'istanza.
L'Organismo giudicante ricevuta la proposta dell'UPA fissa l'udienza entro trenta giorni e procede alla trattazione del caso secondo le modalità previste dall'articolo 32.
2. **Dopo il passaggio in giudicato della decisione**
Dopo che il provvedimento disciplinare nei suoi confronti sia passato in giudicato, il soggetto sanzionato può ottenere il beneficio della sospensione di parte della squalifica ai sensi dell'articolo 4.5.3 delle presenti NSA, da parte dell'Organismo giudicante competente con l'approvazione della WADA e della Federazione Internazionale competente.
L'istanza di sospensione sottoscritta e contenente le motivazioni sulle quali si fonda, va inoltrata all'UPA. L'UPA, entro trenta giorni, svolti i necessari riscontri ed indagini, dovrà trasmettere alla WADA ed alla Federazione Internazionale competente, per il relativo parere la propria proposta di sospensione, indicando espressamente la misura ritenuta applicabile, ovvero la richiesta motivata di rigetto.
Ricevuto il parere o in mancanza di riscontro nel termine di trenta giorni, l'UPA dovrà trasmettere il relativo fascicolo al competente Organismo giudicante.
L'Organismo giudicante ricevuto il fascicolo fissa l'udienza entro trenta giorni e procede alla trattazione del caso secondo le modalità previste dall'articolo 32.
3. ***Norme comuni***
Il provvedimento assunto dall'Organismo giudicante competente debitamente motivato dovrà essere comunicato alle parti del giudizio, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di appello della decisione.
4. In qualsiasi momento l'UPA, laddove ritenga essere venuti meno i presupposti della sospensione, può chiedere al competente Organismo giudicante di modificare o annullare il beneficio concesso. In tali ipotesi quest'ultimo procederà nei modi e nei termini del presente articolo.

Sezione V - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 43 **Norme finali e transitorie**

1. Per tutti i casi di violazione alle NSA in corso di indagine e non ancora definiti da parte dell'UPA alla data di emanazione delle presenti NSA, si applicano le regole di procedura di cui alle presenti norme, con le relative competenze di giurisdizione.
2. Nonostante il Codice WADA preveda e disciplini la trasmissione dei dati personali degli atleti presso il nuovo database ADAMS (*Anti Doping Administration & Management System*), gestito dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) il CONI si astiene temporaneamente dall'utilizzare tale database fino a quando non verranno soddisfatte le garanzie minime previste dalla direttiva europea in materia nonché dal D.Lg.vo 196/2003.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti NSA, valgono le disposizioni (ed i relativi commenti) del Codice WADA e dei relativi Standard Internazionali.
4. Le presenti NSA entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

Articolo 44 **Reciproco riconoscimento**

1. ***Riconoscimento internazionale***
In virtù del Programma Mondiale Antidoping il CONI-NADO riconosce i risultati relativi all'esecuzione dei controlli, alle esenzioni a fini terapeutici, all'esito dei dibattimenti o alle altre deliberazioni di un Firmatario, purché conformi al Codice e rientrino tra le competenze di quest'ultimo.
2. ***Riconoscimento nazionale***
Nessun Atleta o altra Persona squalificata in una disciplina sportiva può partecipare a qualsiasi titolo, per tutto il periodo di squalifica, ad una competizione o ad un'attività organizzata da altra FSN/DSA/EPS.

Articolo 45 **Privacy e riservatezza delle informazioni**

1. Fermo restando l'applicabilità alle procedure connesse alle presenti NSA del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" quale normativa cogente in materia di trattamento di dati personali su territorio nazionale, il CONI-NADO adotta lo Standard Internazionale per la protezione della privacy e dei dati personali WADA.

Disciplinare dei controlli
attuativo dell' *International Standard for Testing WADA*

INDICE

TITOLO I PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI ANTIDOPING

Art. 1	Piano per la distribuzione dei controlli (TDP)	pag. 4
Art. 2	Requisiti per la selezione degli Atleti ai fini dei controlli	pag. 6
Art. 3	Istituzione dell'RTP e del sistema whereabouts	pag. 7
Art. 4	Requisiti per la creazione dell'RTP	pag. 9
Art. 5	Requisiti per la raccolta dei dati sul luogo di permanenza dell'Atleta (whereabouts)	pag. 10
Art. 6	Requisiti per la raccolta dei dati sul luogo di permanenza dell'Atleta negli sport di squadra (whereabouts di squadra)	pag. 12
Art. 7	Violazione ed accertamento della mancata/non corretta comunicazione dei whereabouts	pag. 14
Art. 8	Violazione ed accertamento del " <i>Mancato controllo</i> "	pag. 15
Art. 9	Disposizioni transitorie	pag. 16
Art. 10	Obblighi di collaborazione delle FSN e delle DSA ai fini dei controlli	pag. 17
Art. 11	Gestione dei risultati	pag. 18

TITOLO II ESECUZIONE DEI CONTROLLI ANTIDOPING

Art. 12	Notifica del Controllo	pag. 21
Art. 13	Requisiti per la notifica agli Atleti	pag. 22
Art. 14	Compiti del DCO	pag. 25
Art. 15	Compiti dello Chaperone	pag. 26

TITOLO III LA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE

Art. 16	Preparativi	pag. 27
Art. 17	Svolgimento della <u>Sessione per la raccolta del Campione</u>	pag. 29

TITOLO IV ITER AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO AL CONTROLLO

Art. 18	Adempimenti	pag. 32
Art. 19	Trasporto dei campioni e della documentazione	pag. 33
Art. 20	Proprietà dei campioni	pag. 34

APPENDICI

Appendice A –	Accertamento di eventuali inosservanze del	pag. 36
---------------	--	---------

	Disciplinare dei controlli	
Appendice B -	Variazioni per gli Atleti diversamente abili	pag. 38
Appendice C -	Variazioni per gli Atleti <i>Minori</i>	pag. 40
Appendice D -	Prelievo dei Campioni di urina	pag. 42
Appendice E -	Prelievo dei Campioni ematici	pag. 45
Appendice F -	Campioni di urina – volume insufficiente	pag. 48
Appendice G -	Campioni di urina: campioni che non rispondono al Peso specifico appropriato per le analisi	pag. 50
Appendice H -	Requisiti per il Personale incaricato del prelievo dei Campioni	pag. 52

TITOLO I

PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI ANTIDOPING

Art. 1

Piano per la distribuzione dei controlli (TDP)

1. Le presenti disposizioni disciplinano la predisposizione del "Piano per la distribuzione dei controlli" (TDP - Test Distribution Plan), al fine di programmare ed attuare una efficace distribuzione dei *Controlli* sia *in competizione* che *fuori competizione* allo scopo di scoprire, dissuadere e prevenire la pratica del doping.
2. Il CONI, quale Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO), elabora annualmente il TDP relativo ai diversi sport e discipline sotto la propria giurisdizione. Il TDP è periodicamente monitorato, valutato ed eventualmente modificato ed aggiornato in base ad eventuali mutamenti delle circostanze o delle strategie antidoping.
3. La fase della pianificazione comprende la raccolta, il monitoraggio ed il controllo delle informazioni (ad esempio il numero degli atleti in particolari sport, la programmazione della stagione sportiva, inclusi i programmi individuali di competizione e di allenamento), la valutazione del rischio potenziale di doping e delle possibili matrici di doping per ogni sport/disciplina, nonché lo sviluppo di un sistema efficace ed efficiente di distribuzione delle risorse in relazione ai rischi rilevati.
4. Ai fini della predisposizione del TDP, il CONI-NADO valuta innanzitutto il potenziale rischio di doping e la possibile matrice di doping per ogni sport e/o disciplina, nonché eventuali priorità e requisiti programmatici in materia di strategia antidoping sul piano nazionale, accertandosi altresì che le tempistiche dei *Controlli* sia programmate in modo tale da garantire la dissuasione e il rilevamento di pratiche di doping.
5. La valutazione del rischio di doping e la possibile matrice di doping avviene sulla base dei seguenti dati:
 - a) i requisiti fisici dello sport e/o disciplina e possibile effetto di incremento della prestazione indotti dal ricorso al doping;
 - b) le statistiche delle analisi disponibili sul doping;
 - c) le ricerche disponibili sull'andamento del fenomeno doping;
 - d) la storia del doping nell'ambito di uno sport e/o disciplina;

- e) i periodi di allenamento e calendario delle *Competizioni*;
 - f) altri dati in merito alla possibile pratica di doping.
6. Il TDP è altresì elaborato e documentato sulla base del numero di Atleti coinvolti nell'attività sportiva/disciplina, del calendario agonistico, delle attività antidoping svolte da altre Organizzazioni antidoping aventi la responsabilità di effettuare i *Controlli* riguardo allo sport/disciplina, e della valutazione dei risultati dei precedenti cicli di pianificazione della distribuzione dei test e delle esigenze programmatiche antidoping nazionali.
7. Sulla base delle informazioni di cui ai precedenti punti, il CONI-NADO ripartisce i *Controlli in competizione* e *fuori competizione*. Negli sport/discipline valutati a basso rischio di doping *fuori competizione*, avranno la priorità i *Controlli in competizione*, ed una parte considerevole di questi dovrà essere condotta *in competizione*. Di contro negli sport ad alto rischio di doping dovrà essere garantita priorità ai *Controlli fuori competizione* e una parte considerevole dei *Controlli* annuali dovrà essere condotta *fuori competizione*.
8. Il CONI-NADO ripartisce il numero di prelievi dei *Campioni* che ha a disposizione per ciascuno sport/disciplina, compresa la ripartizione tra i *Controlli* ematici e quelli urinari, e tra quelli *fuori competizione* e *in competizione*. La ripartizione delle risorse tra i *Controlli* ematici e quelli urinari e tra quelli *fuori competizione* e *in competizione* terrà conto per ciascuno sport/disciplina dei relativi rischi di doping durante i periodi *fuori competizione* e *in competizione*. In base alle valutazioni che precedono verranno individuati di volta in volta le discipline sportive "prioritarie", a cui destinare le risorse ed i conseguenti controlli.
9. Per l'elaborazione del TDP andrà altresì assicurato il coordinamento con le attività condotte dalle altre *ADO* al fine di evitare duplicazioni, mediante stipula di accordi che possano preventivamente:
- a) chiarire ruoli e responsabilità riguardo alla conduzione dei *Controlli durante le manifestazioni*, in conformità al Codice (art. 15.1);
 - b) condividere tempestivamente le informazioni relative ai *Controlli* da loro eseguiti, preferibilmente mediante ADAMS o altro sistema di database centralizzato con simile funzionalità e sicurezza, in conformità al Codice (art. 14.5).
10. Tutti i *Controlli fuori competizione* e *in competizione* dovranno essere effettuati senza preavviso, salvo in circostanze eccezionali e giustificabili. Nel caso di *Controlli in competizione*, la selezione degli atleti qualificati per la gara può essere rivelata in anticipo. Tuttavia, la selezione casuale degli Atleti e di coloro che si sono qualificati per la gara non dovrà essere svelata all'Atleta prima della notifica.

11. Il *Personale di supporto* dell'Atleta e/o qualsiasi altra persona con un conflitto di interessi non dovrà essere coinvolta nella pianificazione della distribuzione ai fini dei *Controlli* o nel processo di selezione degli *Atleti* da sottoporre ai *Controlli*.

Art. 2

Requisiti per la selezione degli Atleti ai fini dei controlli

1. Per attuare il TDP, il CONI-NADO seleziona gli Atleti da sottoporre al prelievo del *Campione* applicando i seguenti due metodi: *Controlli mirati (Target Testing)* e *Selezione Casuale (Random Selection)*.

1.1. Controlli mirati (Target Testing)

Tale tipologia di controllo, che costituisce la percentuale più significativa, è condotta sulla base di una adeguata valutazione del rischio di ricorso al doping e dell'impiego di risorse necessarie per ottenere sia un efficace intervento che un effetto deterrente. I fattori rilevanti per l'individuazione dell'Atleta da sottoporre al *Controllo mirato* variano in considerazione dello sport di riferimento, potendo altresì tenere conto dei seguenti fattori:

- a) parametri biologici anomali (valori ematici, profili steroidei, ecc.);
- b) infortunio;
- c) ritiro o assenza da una *Competizione* in cui era prevista la partecipazione;
- d) ripresa o ritiro dall'attività agonistica;
- e) comportamento che indica il ricorso al doping;
- f) improvviso e considerevole miglioramento della prestazione;
- g) reiterazione delle mancate Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta (whereabouts);
- h) Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta (whereabouts) che possano rivelare un potenziale aumento del rischio di doping, incluso il trasferimento verso una località remota;
- i) storia della prestazione sportiva dell'Atleta;
- j) età dell'Atleta, ad esempio dati relativi alla prossimità del ritiro dall'attività sportiva o il passaggio dalla categoria junior a quella senior;
- k) dati relativi ai precedenti *Controlli* antidoping dell'Atleta;

- l) reintegrazione dell'Atleta dopo un periodo di *Squalifica*;
- m) incentivi finanziari per il miglioramento delle prestazioni, come premi in denaro o sponsorizzazioni;
- n) relazione dell'Atleta con terzi, come l'allenatore o il medico, che siano stati precedentemente coinvolti in casi di doping;
- o) informazioni attendibili fornite da terzi.

1.2. **Selezione Casuale (Random Selection)**

Tale tipologia di controllo può essere svolta utilizzando un sistema documentato. La selezione casuale ponderata si deve ispirare a criteri chiari e può tenere conto dei fattori elencati al precedente punto 2.1.1. al fine di garantire che sia selezionata la maggiore percentuale di Atleti cosiddetti "a rischio".

2. Qualora il CONI-NADO autorizzi il DCO a selezionare gli Atleti per il prelievo dei *Campioni*, il CONI-NADO fornirà allo stesso i criteri di selezione conformemente al TDP.
3. Dopo la selezione dell'Atleta per il prelievo del Campione e prima della notifica allo stesso, il CONI-NADO e/o il DCO devono assicurarsi che le decisioni in ordine alla selezione dell'Atleta vengano comunicate esclusivamente ai soggetti competenti onde assicurare i principi del controllo "senza preavviso".

Art. 3

Istituzione dell'RTP e del sistema whereabouts

1. Nell'ambito delle attività del Programma Mondiale Antidoping il CONI-NADO, oltre ad elaborare un TDP, provvede a:
 - a) istituire l'RTP nazionale, definendone i criteri di inserimento degli Atleti;
 - b) designare gli Atleti da inserire nell'RTP nazionale e modificarne periodicamente l'elenco, in conformità all'art. 14.3 del Codice ed al successivo art. 4;
 - c) informare ciascun Atleta designato di essere stato inserito nell'RTP, degli obblighi e degli adempimenti che ne derivano, dei requisiti sul luogo di permanenza e delle conseguenze relative alla mancata ottemperanza, meglio descritti ai successivi articoli 7 e 8.
 - d) concordare con la Federazione Internazionale di appartenenza dell'Atleta, quale dei due organismi dovrà assumersi la responsabilità di ricevere le Informazioni sul luogo di permanenza per quegli Atleti che sono inseriti sia nell'RTP nazionale sia nell'RTP internazionale della Federazione Internazionale;

- e) creare un sistema funzionante per la raccolta, la conservazione e la condivisione delle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta, che assicuri le misure minime di sicurezza individuate dal D.lgs 196/2003;
 - f) condurre la gestione dei risultati nei tempi e nei modi di cui al successivo articolo 11;
 - g) delegare, laddove lo ritenga opportuno, parte o tutte le responsabilità di cui alle lettere che precedono alla competente FSN/DSA dell'Atleta o altra *ADO* competente avente autorità sull'Atleta in questione. Fermo restando quanto precede le FSN/DSA sono tenute ad assistere al meglio il CONI-NADO nella raccolta delle Informazioni sul luogo di permanenza degli Atleti che ricadono sotto la propria autorità.
2. Laddove la WADA rilevasse la mancata/non corretta attuazione da parte della *ADO* competente degli adempimenti di cui al precedente comma, la stessa può delegare dette attività ad altra *ADO* competente.
3. ***Obblighi generali***
Ferre restando le disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, qualsiasi *ADO* avente competenza ai fini dei controlli da svolgere su Atleti in RTP:
- a) può accedere alle informazioni di reperibilità dell'Atleta, in quanto inoltrate presso la competente Federazione Internazionale o NADO, onde utilizzarle ai fini dei controlli purché:
 - i. garantisca che tali informazioni siano rese accessibili limitatamente a soggetti autorizzati e che agiscono per conto della NADO; siano trattate con la massima riservatezza; siano utilizzate esclusivamente per finalità di pianificazione, coordinamento o svolgimento dei *Controlli* e siano distrutte laddove non risultino più pertinenti;
 - ii. conformemente all'art. 15.2. del Codice, persegua l'esigenza di coordinare le proprie attività di raccolta del campione biologico con quelle di altre *ADO*, al fine dell'efficacia dell'azione antidoping e di evitare l'inutile sovrapposizione di *Controlli* sugli Atleti.
 - b) deve fornire al DCO competente le informazioni più recenti in merito alla reperibilità fornendo altresì allo stesso istruzioni chiare sulle modalità con cui localizzare l'Atleta;
 - c) deve occuparsi della gestione dei risultati in ordine ad eventuali presunti "*Mancati controlli*" di cui al presente Disciplinare;
 - d) deve informare immediatamente la *ADO* competente in merito ai tentativi di controllo su un Atleta non andati a buon fine;
 - e) deve collaborare con la *ADO* competente e/o con la WADA

nell'accertamento di eventuali mancate comunicazioni di reperibilità, nonché nei relativi procedimenti disciplinari (ad esempio, fornire ulteriori elementi probatori quali testimonianze e/o documentazione idonee a corroborare gli elementi di colpevolezza).

Art. 4

Requisiti per la creazione dell'RTP

1. Il CONI-NADO definisce i criteri in base ai quali gli Atleti vengono inseriti nel proprio RTP nazionale pubblicandoli sul proprio sito istituzionale unitamente agli Atleti che rientrano in tale elenco.

I criteri di inclusione nell'RTP si fondano su una preliminare valutazione dei rischi di ricorso al doping, nonché su esigenze programmatiche antidoping nazionali, potendo altresì il CONI-NADO includere in tale elenco:

- a) gli Atleti che rientrano sotto la propria autorità e che stanno scontando un periodo di squalifica,
- b) gli Atleti che sono sotto la propria autorità e che si erano ritirati dall'attività nel periodo in cui erano inclusi nell'RTP ma che vorrebbero tornare all'attività sportiva dopo quel periodo di ritiro.

Il CONI-NADO rivedrà ed aggiornerà periodicamente, ove necessario, i criteri che precedono nonché l'elenco degli Atleti al fine di verificarne la sussistenza dei requisiti, comunicando, comunque, tempestivamente agli interessati eventuali modifiche del loro status, provvedendo altresì a pubblicare ogni eventuale aggiornamento dell'elenco RTP.

2. L'inserimento dell'Atleta nell'RTP comporta, da un lato, l'obbligo della procedura di esenzione a fini terapeutici (TUE) di cui all'art. 13 delle NSA e relativo Disciplinare e, dall'altro, gli adempimenti relativi al luogo di permanenza (whereabouts), secondo la disciplina di cui al successivo art. 5. Gli adempimenti relativi al luogo di permanenza cesseranno solo quando l'Atleta riceve una comunicazione scritta da parte del CONI-NADO in merito alla sua esclusione dall'RTP oppure quando lo stesso si ritira formalmente dalle competizioni sportive e lo comunichi tramite raccomandata a/r al CONI-NADO ed alla FSN/DSA di appartenenza.
3. Ferma restando la facoltà del CONI-NADO di disporre controlli anche su Atleti non inseriti nell'RTP, il CONI-NADO può comunque includere nel proprio RTP Atleti che sono sotto la propria autorità non rispondenti ai requisiti che precedono e che vorrebbe fossero sottoposti a *Controlli*.

Art. 5
Requisiti per la raccolta dei dati sul luogo di permanenza dell'Atleta
(whereabouts)

1. Un Atleta inserito nell'RTP è tenuto a comunicare trimestralmente le Informazioni personali complete ed accurate relative ai luoghi di permanenza nel periodo di riferimento in modo tale da poter essere sempre localizzato ai fini dei *Controlli* nel corso di tale periodo.
2. Le informazioni richieste riguarderanno i seguenti dati per ciascun giorno nel corso del trimestre successivo (rispettivamente 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre):
 - a) dati anagrafici;
 - b) luogo di residenza/domicilio cui inviare la corrispondenza destinata all'Atleta ai fini della notifica formale. Qualsiasi notifica o altro documento spedito all'indirizzo sopra citato sarà considerato ricevuto dall'Atleta dopo 5 (cinque) giorni dalla sua spedizione;
 - c) nome e l'indirizzo di ciascun luogo in cui l'Atleta risiederà (ad esempio abitazione, alloggio temporaneo, hotel);
 - d) nome e indirizzo di ciascun luogo dove l'Atleta si allenerà, lavorerà o svolgerà qualsiasi altra attività regolare (per esempio la scuola), così come il solito orario di svolgimento di tali attività regolari;
 - e) programma delle manifestazioni sportive, ivi compreso il nome e l'indirizzo di ciascuna sede di gara, cui l'Atleta ha programmato di partecipare;
 - f) consenso dell'Atleta per la condivisione delle proprie Informazioni con altre *ADO* che hanno l'autorità di effettuare test nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 14.6 del Codice;
 - g) eventuali luoghi di permanenza temporanea;
 - h) dettagli di una eventuale disabilità dell'Atleta che può incidere nella procedura da seguire per condurre una Sessione di prelievo del *Campione*.
3. Oltre ai dati che precedono, l'Atleta sarà tenuto altresì ad indicare, uno specifico arco di tempo di 60 (sessanta) minuti tra le ore 06.00 e le ore 23.00 per ogni giorno del trimestre nel quale si renderà disponibile e raggiungibile in un luogo indicato per essere sottoposto ai Controlli.
L'indicazione dei 60 (sessanta) minuti non limita in alcun modo l'obbligo dell'Atleta a rendersi disponibile per i *Controlli* sempre ed ovunque.

4. Qualora l'Atleta non fosse disponibile per i *Controlli* in tale luogo nei 60 (sessanta) minuti indicati per il tale giorno, come indicato nelle proprie Informazioni, e non ha aggiornato le sue Informazioni prima dell'inizio del periodo di 60 (sessanta) minuti al fine di fornire un arco di tempo/luogo alternativo per quel giorno, tale inadempienza corrisponderà ad un "*Mancato controllo*" e costituirà dunque una Inadempienza relativa alle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta per i motivi esposti nell'art. 2.4 delle NSA.
5. I dati di cui ai commi precedenti dovranno essere forniti dall'Atleta al CONI-NADO nei modi (informazioni obbligatorie/facoltative) e nelle forme che lo stesso CONI-NADO comunicherà. Eventuali modifiche dei dati dovranno essere tempestivamente comunicate al CONI-NADO con apposita mail ovvero fax.
 - 5.1. Laddove l'Atleta sia già stato inserito nell'RTP della rispettiva Federazione Internazionale, gli adempimenti di cui al presente articolo dovranno essere espletati direttamente nei confronti di quest'ultima, secondo le indicazioni e le modalità previste dalla normativa internazionale di riferimento, salvo diversi accordi tra il CONI-NADO e la Federazione Internazionale, che verranno comunque tempestivamente comunicati.
 - 5.2. Un Atleta inserito in un RTP può delegare la produzione di una parte o tutte le Informazioni sul luogo di permanenza, (e/o qualsiasi aggiornamento delle stesse) a terzi, quali, a titolo esemplificativo, un allenatore, un dirigente o una Federazione Nazionale, purché la terza parte accetti tale delega.

Tuttavia, anche nel caso di delega, ivi compresi gli Sport di squadra, ciascun Atleta rimane responsabile della correttezza/aggiornamento della produzione delle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta. Non dovrà costituire motivo di difesa contro un'accusa di "*Mancata comunicazione*" né di "*Mancato controllo*" ai sensi dell'art. 2.4. delle NSA, il fatto che l'Atleta abbia delegato tale responsabilità a terzi e che questi abbiano presentato informazioni non corrette/non aggiornate/non complete sui luoghi di permanenza.
6. Costituisce precisa responsabilità dell'Atleta assicurare (anche con gli aggiornamenti, ove necessario) che i dati relativi al luogo di permanenza forniti siano idonei a rendere il CONI-NADO (al pari di qualsiasi ADO legittimata) in grado di rintracciarlo per i *Controlli* in un qualsiasi dato giorno durante il trimestre, compreso, ma non esclusivamente, il periodo di 60 (sessanta) minuti indicato per quel giorno nelle proprie Informazioni.

Qualsivoglia circostanza e/o cambiamento che incida sulle informazioni fornite comporterà l'obbligo dell'Atleta di procedere al tempestivo aggiornamento delle stesse non oltre l'inizio della fascia oraria indicata per quel giorno. In

presenza di determinate circostanze, tuttavia, gli aggiornamenti effettuati dall'Atleta poco prima dell'inizio della fascia oraria potranno essere considerati come possibili violazioni come descritto al comma che segue.

7. La "*Mancata comunicazione*"/aggiornamento dei dati di cui al precedente comma potrebbe altresì costituire, laddove le circostanze lo giustificano, "*Mancata presentazione o rifiuto di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici*", ai sensi dell'art. 2.3 delle NSA e/o "*Manomissione o tentata manomissione del controllo antidoping*", ai sensi dell'art. 2.5 delle NSA.
8. Il CONI-NADO ne terrà comunque conto ai fini della disposizione di *Controlli mirati* sull'Atleta.
9. Un Atleta che fornisce dati fraudolenti nelle proprie Informazioni, sia riguardo al luogo relativo al periodo di 60 (sessanta) minuti giornaliero indicato, che al luogo di permanenza al di fuori di tale periodo di tempo, che ad altro, commette una violazione delle norme antidoping ai sensi dell'art. 2.3. delle NSA (*Mancata presentazione o rifiuto di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici*) e/o dell'art. 2.5. delle NSA (*Manomissione o tentata manomissione del controllo antidoping*).

Art. 6

Requisiti per la raccolta dei dati sul luogo di permanenza dell'Atleta negli sport di squadra (whereabouts di squadra)

1. Il CONI-NADO, per uno Sport di squadra ed in relazione all'analisi di rischio doping può delineare, con cadenza annuale, il rispettivo RTP in riferimento alle squadre, con facoltà di inserire nello stesso alcuni o tutti gli Atleti di particolari squadre per il periodo di interesse.
2. In uno Sport di squadra, dove l'RTP è definito con riferimento alle squadre, è probabile che i relativi Atleti svolgano la maggior parte delle loro attività (tra cui allenamento, trasferte, riunioni tecniche) in modo collettivo. Di conseguenza, gran parte delle Informazioni relative alla reperibilità di cui al presente Disciplinary, saranno le stesse per tutti gli Atleti della squadra. Inoltre, nei casi in cui un Atleta non partecipi ad una attività collettiva in programma (ad esempio perché infortunato), è probabile che lo stesso svolga altre attività sotto la supervisione della sua squadra (ad esempio terapia con il medico di squadra). Agli effetti dello *Standard Internazionale per i Controlli*, tali attività sono note come "Attività di squadra".
3. Un Atleta che sia inserito nell'RTP di squadra è sottoposto agli stessi requisiti individuali sul luogo di permanenza di cui al precedente art. 5.
L'Atleta, ferma restando la sua responsabilità personale di cui all'art. 5, può

delegare il compito di produrre una parte o tutte le Informazioni e/o aggiornamenti sul luogo di permanenza richiesta alla squadra, ad un allenatore, un dirigente o alla propria Federazione Nazionale.

Nelle circostanze individuate al precedente comma, il soggetto delegato produrrà le Informazioni sul luogo di permanenza in nome degli Atleti della squadra, fornendo i seguenti dati:

- a) dati anagrafici dell'Atleta;
 - b) un recapito postale ai fini delle notifiche formali. Previo consenso dell'Atleta tale notifica può essere inviata presso la sede della squadra;
 - c) le informazioni specificate all'art. 5 lettere d), e), f), e h);
 - d) per ciascun giorno del trimestre successivo, l'orario/gli orari giornaliero/i di svolgimento di ciascuna attività della squadra, sia essa collettiva (per esempio, l'allenamento) sia individuale svolta sotto la supervisione della squadra (per esempio, la terapia medica), insieme alla sede e qualsiasi altro dettaglio richiesto perché l'Atleta possa essere rintracciato durante l'orario/gli orari in questione;
 - e) per ciascun giorno del trimestre successivo, un intervallo di tempo specifico di 60 (sessanta) minuti tra le ore 06.00 e le ore 23.00 durante il quale l'Atleta sarà disponibile e raggiungibile per i *Controlli* in un luogo specifico. Per fugare ogni dubbio, tale intervallo di tempo di 60 (sessanta) minuti può ricadere nell'orario di qualsiasi attività della squadra svolta nel giorno in questione;
 - f) ogni altra informazione che il CONI-NADO ritenesse utile ai fini dell'individuazione dell'Atleta.
4. Per gli Atleti inseriti nell'RTP negli Sport di squadra, la responsabilità per le "*Mancate comunicazioni*" e per i "*Mancati controlli*" dovrà essere determinata in conformità ai successivi artt. 7 e 8 e segnatamente:
- a) qualora la squadra non producesse le Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta obbligatorie, o producesse le Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta ma senza inserirvi tutti i dati necessari, l'Atleta sarà passibile di "*Mancata comunicazione*", ai sensi dell'art. 2.4. delle NSA, e
 - b) se uno dei dati richiesti cambia dopo che sono state prodotte le Informazioni sul luogo di permanenza, deve essere comunicato un aggiornamento dei dati in modo tale che le Informazioni siano sempre accurate. Laddove l'aggiornamento non venga effettuato, e di conseguenza si verifichi un tentativo non riuscito di effettuare un test sull'Atleta durante l'intervallo di tempo di 60 (sessanta) minuti, allora l'Atleta sarà passibile di "*Mancato controllo*", ai sensi dell'art. 2.4. delle

NSA.

5. Oltre all'istituzione di un RTP di squadra nelle modalità di cui al presente articolo, il CONI-NADO può istituire uno o più Testing Pool aggiuntivi per altre squadre/Atleti che rientrano sotto la propria Autorità, prevedendo altresì requisiti di reperibilità diversi per tali gruppi, per le finalità di cui all'art. 2.4. delle NSA.

Art. 7

Violazione ed accertamento della mancata/non corretta comunicazione dei whereabouts

1. Un Atleta può essere ritenuto responsabile di una "*Mancata comunicazione*" soltanto laddove sussistano i seguenti requisiti:
 - a) all'Atleta è stato debitamente comunicato:
 - (i) che è stato designato per essere inserito in un RTP;
 - (ii) il conseguente requisito di fornire le Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta;
 - (iii) l'insieme delle conseguenze legate a qualsiasi inadempienza in merito a tale requisito.
 - b) l'Atleta non ha rispettato tale requisito nel termine stabilito;
 - c) nel caso di una seconda o terza "*Mancata comunicazione*" verificatasi nello stesso trimestre, l'Atleta è stato avvisato della precedente "*Mancata comunicazione*" e non ha rettificato quella "*Mancata comunicazione*" entro il termine specificato in quella notifica;
 - d) l'inadempienza dell'Atleta è stata commessa quanto meno per negligenza. A questo scopo, si presume che l'Atleta non abbia rispettato le norme per propria negligenza, dimostrando di aver ricevuto la notifica della richiesta ma di non averla soddisfatta. Questa presunzione può essere respinta soltanto se l'Atleta dimostra che non c'è stato alcun comportamento negligente da parte sua che abbia causato o contribuito alla mancata ottemperanza.
2. Accertati i requisiti di cui al comma che precede, l'Atleta inserito in RTP che sia stato riconosciuto colpevole di 3 (tre) Inadempienze relative alle Informazioni sul luogo di permanenza (anche come risultato di una combinazione qualsiasi di "*Mancate comunicazioni*" e/o "*Mancati controlli*" sommati tra loro) in un qualsiasi arco di tempo di 18 (diciotto) mesi, indipendentemente dalla/e ADO (che, in virtù del Codice WADA, il CONI-NADO riconosce anche ai fini di un

"*Mancato controllo*") che ha/hanno dichiarato le Inadempienze relative alle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta in questione, avrà violato le norme antidoping ai sensi dell'art. 2.4. delle NSA.

- 2.1. Laddove le violazioni che precedono siano inerenti l'arco temporale dei 60 (sessanta) minuti la violazione sarà considerata "*Mancato controllo*" in luogo di "*Mancata comunicazione*" come previsto al successivo art. 8.
3. Il periodo di 18 (diciotto) mesi decorre dalla data in cui l'Atleta commette una Inadempienza relativa alle informazioni sul luogo di permanenza, a prescindere che nello stesso arco di tempo qualsiasi *Campione* venga effettivamente prelevato all'Atleta. Tuttavia, se un Atleta che ha commesso una prima Inadempienza relativa alle Informazioni sul luogo di permanenza, non ne commette altre due nell'arco dei 18 (diciotto) mesi, alla fine di tale periodo anche la prima Inadempienza dell'Atleta "decadrà".

Art. 8

Violazione ed accertamento del "*Mancato controllo*"

1. Un Atleta può essere ritenuto responsabile di un "*Mancato controllo*" laddove la "*Mancata comunicazione*"/aggiornamento dei luoghi di permanenza relativa all'arco dei 60 (sessanta) minuti non consenta al CONI-NADO di effettuare il test sull'Atleta.
2. Un Atleta può essere dichiarato responsabile di un "*Mancato controllo*" laddove il CONI-NADO abbia posto in essere le seguenti attività:
 - a) informazione all'Atleta, nel momento del suo inserimento nell'RTP, in merito alle proprie responsabilità circa il "*Mancato controllo*" in caso di indisponibilità ai *Controlli* durante l'intervallo di tempo di 60 (sessanta) minuti nel luogo specifico, come indicato nelle proprie Informazioni relative al luogo di permanenza;
 - b) tentativo del DCO incaricato di effettuare un test sull'Atleta in un dato giorno durante il trimestre ovvero durante l'intervallo di tempo di 60 (sessanta) minuti indicato nelle Informazioni relative al luogo di permanenza dell'Atleta per quel giorno, recandosi nel luogo indicato nell'orario indicato;
 - c) tentativo ragionevole da parte del DCO, durante l'intervallo di tempo di 60 (sessanta) minuti, di rintracciare comunque l'Atleta assente, avendo considerazione delle circostanze (ad es. la natura del luogo) non potendo dare all'Atleta alcun preavviso. Il DCO dovrà comunque rimanere presso il luogo prestabilito per il tempo restante dell'intervallo

dei 60 (sessanta) minuti, durante il quale dovrà porre in essere ogni più opportuna azione volta a rintracciare l'Atleta;

- d) le disposizioni contenute al successivo comma (se applicabili) siano state rispettate;
 - e) accertamento quanto meno della negligenza dell'Atleta a rendersi disponibile per il *Controllo* nel luogo indicato durante l'intervallo di tempo di 60 (sessanta) minuti. A tal fine, sussiste presunzione di negligenza da parte di un Atleta laddove siano provati le fattispecie di cui ai precedenti punti (b) e (d). Tale presunzione può essere superata laddove l'Atleta riesca a dimostrare che nessun suo comportamento negligente abbia causato o contribuito a causare:
 - (i) la sua indisponibilità al *Controllo* in tale luogo durante tale intervallo di tempo;
 - (ii) la sua inadempienza in merito all'aggiornamento delle proprie Informazioni relative al luogo di permanenza, per non aver comunicato un luogo diverso dove sarebbe stato invece disponibile al *Controllo* durante un intervallo di tempo di 60 (sessanta) minuti indicato per quel dato giorno.
3. Nelle ipotesi che precedono il DCO dovrà presentare al CONI-NADO un Rapporto di tentativo non riuscito, esponendo i dettagli del tentativo di prelievo del *Campione*, ivi compresi la data del tentativo, il luogo dove si è recato, l'orario esatto in cui è arrivato e quello in cui ha lasciato tale luogo, le azioni svolte nel luogo per tentare di reperire l'Atleta, i dettagli di un eventuale contatto stabilito con terzi, e qualsiasi altro tipo di dettaglio relativo al tentativo di prelievo del *Campione*.
4. A garanzia dell'Atleta, laddove sia stato compiuto un tentativo non riuscito di effettuare un test nell'intervallo di tempo di 60 (sessanta) minuti indicato, qualsiasi successivo tentativo di effettuare un test (da parte dello stesso CONI-NADO o da un'altra *ADO*) potrà essere considerato come un "*Mancato controllo*" nei confronti di quell'Atleta, se a questi sia stato ritualmente notificato l'originario tentativo non riuscito.

Art. 9 **Disposizioni transitorie**

1. La versione di gennaio 2009, giusto *Standard Internazionale per i Controlli WADA*, ivi comprese (senza restrizioni) le disposizioni relative alla

combinazione delle Inadempienze sul luogo di permanenza dell'Atleta dichiarate da diverse ADO secondo i motivi esposti nell'articolo 2.4 delle NSA, sarà pienamente applicata a tutte le Inadempienze relative al luogo di permanenza dell'Atleta che si verificheranno dopo il 1 gennaio 2009.

2. Qualora un Atleta non abbia rispettato uno dei requisiti sul luogo di permanenza dichiarati in conformità con le norme allora valide da parte del CONI-NADO e/o della ADO in questione nel periodo di tempo di 18 (diciotto) mesi fino al 1 gennaio 2009, eventuali questioni relative alla possibilità o meno di combinare tali inadempienze tra di loro e/o con le Inadempienze relative al luogo di permanenza dell'Atleta successive al 1 gennaio 2009, secondo i motivi esposti nell'articolo 2.4 delle NSA, saranno risolte avendo come riferimento l'articolo 25.2 del codice WADA

Art. 10

Obblighi di collaborazione delle FSN e delle DSA ai fini dei controlli

1. Fermo restando gli obblighi in capo agli Atleti di comunicazione sul luogo di permanenza di cui ai precedenti articoli, le FSN e le DSA sono tenute a trasmettere con la massima tempestività ogni informazione utile ai fini dei *Controlli* tra le quali:
 - a) il/i nominativo/i del/dei referente/i federale/i antidoping;
 - b) i calendari delle attività sportive nazionali ed internazionali programmate per la stagione sportiva in corso;
 - c) i calendari dei campionati, dei raduni, dei collegiali e delle sedute di allenamento delle Rappresentative Nazionali;
 - d) l'elenco contenente le proposte di inserimento/revisione degli Atleti interessati, sulla base dei criteri di cui all'art. 4, ai fini dell'aggiornamento dell'RTP nazionale.
2. Le FSN e le DSA, e ove costituite le Leghe, si obbligano altresì, limitatamente agli sport di squadra, a che le Società a queste affiliate trasmettano al Comitato Controlli Antidoping (CCA) del CONI il programma settimanale di attività, i nominativi degli Atleti rientranti nella rosa della prima squadra ed ogni altra eventuale informazione che sarà espressamente richiesta dal CCA.
3. Ogni FSN/DSA dovrà altresì fornire assistenza al CONI-NADO nella raccolta delle comunicazioni di reperibilità dei propri Atleti tesserati, anche inserendo, al riguardo disposizioni specifiche nell'ambito della rispettiva normativa federale.

Art. 11

Gestione dei risultati

1. Mancata/non corretta comunicazione dei whereabouts

1.1. Laddove si ritenga che ricorrano i requisiti di cui all'art. 7 ("*Mancata comunicazione*"), il CONI-NADO notifica all'Atleta, per raccomandata a/r, la presunta Inadempienza per "*Mancata comunicazione*" entro il 14° (quattordicesimo) giorno successivo alla data della scoperta dell'apparente Inadempienza, invitandolo al contempo a fornire una risposta entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla ricezione della notifica.

E' opportuno che nella notifica il CONI-NADO comunichi altresì all'Atleta:

- che laddove lo stesso non riesca a giustificare la "*Mancata comunicazione*", e fatte salve le restanti disposizioni di seguito indicate, si procederà all'iscrizione di una presunta "*Mancata comunicazione*" nei suoi confronti;
- le conseguenze derivanti dall'eventuale accertamento della "*Mancata comunicazione*".

1.2. Laddove l'Atleta contesti nelle proprie difese la presunta Inadempienza per "*Mancata comunicazione*", il CONI-NADO procederà a rivalutare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 7, comunicandone l'esito tramite raccomandata a/r spedita entro il 14° (quattordicesimo) giorno dalla ricezione della risposta dell'Atleta.

1.3. Nel caso in cui l'Atleta non contesti entro il termine previsto l'Inadempienza, ovvero laddove le argomentazioni addotte a sua difesa vengano ritenute infondate, il CONI-NADO comunicherà allo stesso la verbalizzazione della presunta Inadempienza, informandolo al contempo del suo diritto ad un riesame amministrativo di tale decisione.

1.4. Laddove l'Atleta voglia impugnare tale decisione, il riesame amministrativo sarà condotto dal Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) del CONI, secondo i tempi e le modalità previste dalle NSA.

1.5. Qualora l'Atleta non richieda il riesame amministrativo entro il termine previsto, o laddove il TNA rigettasse il riesame eventualmente proposto, il CONI-NADO dovrà verbalizzare la "*Mancata comunicazione*" nei confronti dell'Atleta informando lo stesso, ed in modo riservato la WADA e tutte le altre ADO interessate, della "*Mancata comunicazione*" e della data in cui si è verificata.

2. **"Mancato controllo"**

2.1. Laddove si ritenga che ricorrano i requisiti del precedente art. 8 ("*Mancato controllo*"), il CONI-NADO notifica all'Atleta, per raccomandata a/r, il tentativo non riuscito entro il 14° (quattordicesimo) giorno successivo alla data di quest'ultimo, invitandolo al contempo a fornire una risposta entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla ricezione della notifica.

E' opportuno che nella notifica il CONI-NADO comunichi altresì all'Atleta:

- che laddove lo stesso non riesca a giustificare il "*Mancato controllo*", e fatte salve le restanti disposizioni di seguito indicate, si procederà all'iscrizione di un presunto "*Mancato controllo*" nei suoi confronti;
- le conseguenze derivanti dall'eventuale accertamento del "*Mancato controllo*".

2.2. Laddove l'Atleta contesti nelle proprie difese la presunta Inadempienza per "*Mancato Controllo*", il CONI-NADO procederà a rivalutare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8, comunicandone l'esito tramite raccomandata a/r spedita entro il 14° (quattordicesimo) giorno dalla ricezione della risposta dell'Atleta.

2.3. Nel caso in cui l'Atleta non contesti entro il termine previsto l'Inadempienza, ovvero laddove le argomentazioni addotte a sua difesa vengano ritenute infondate, il CONI-NADO comunicherà allo stesso la verbalizzazione della presunta Inadempienza, informandolo al contempo del suo diritto ad un riesame amministrativo di tale decisione, fornendo altresì il rapporto di tentativo non riuscito di cui al comma 3 dell'art.8.

2.4. Laddove l'Atleta voglia impugnare tale decisione, il riesame amministrativo sarà condotto dal Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) del CONI, secondo i tempi e le modalità previste dall'art. 35 delle NSA.

2.5. Qualora l'Atleta non richieda il riesame amministrativo entro il termine previsto, o laddove il TNA rigettasse l'impugnazione eventualmente proposta, il CONI-NADO dovrà verbalizzare il "*Mancato controllo*" nei confronti dell'Atleta informando lo stesso, ed in modo riservato la WADA e tutte le altre ADO interessate, del "*Mancato controllo*" e della data in cui si è verificato.

3. **Norme comuni**

- 3.1. Il CONI-NADO è tenuto a registrare tutte le Inadempienze relative al luogo di permanenza degli Atleti inseriti nel proprio RTP.
- 3.2. Qualora si accertasse che l'Atleta abbia commesso 3 (tre) Inadempienze relative al luogo di permanenza nell'arco di tempo di 18 (diciotto) mesi, troveranno applicazione le seguenti disposizioni:
- a) nel caso in cui due o più di tali Inadempienze fossero accertate da una *ADO* nel cui *RTP* l'Atleta era inserito quando si sono verificate le Inadempienze, allora la stessa *ADO* promuoverà il procedimento contro l'Atleta, ai sensi dell'art. 2.4. delle NSA;
 - b) laddove le Inadempienze relative al luogo di permanenza siano state accertate da tre *ADO* diverse, l'*ADO* responsabile di tale procedimento sarà quella nel cui *RTP* l'Atleta era inserito quando si è verificata la terza Inadempienza. Se al tempo della verifica della terza Inadempienza l'Atleta era inserito sia nell'*RTP* nazionale che in quello internazionale, allora l'*ADO* responsabile di quel procedimento dovrà essere la Federazione Internazionale;
 - c) laddove la *ADO* competente non attivi il procedimento disciplinare nei confronti dell'Atleta, per violazione dell'art. 2.4. delle NSA, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui la WADA ha ricevuto notizia della terza presunta Inadempienza, si dovrà ritenere che la *ADO* competente abbia deciso che non è stata violata alcuna norma antidoping, ai fini della proposizione dell'appello di cui all'art. 38 delle NSA.
- 3.3. Un Atleta ritenuto responsabile di violazione della normativa antidoping ai sensi dell'art. 2.4. delle NSA avrà diritto ad una udienza dibattimentale, in conformità con quanto previsto all'art. 32 delle NSA. Il TNA non dovrà essere vincolato dalle decisioni assunte durante la fase di gestione del risultato, spettando comunque l'onere della prova a carico del CONI-NADO.
- 3.4. Laddove il CONI-NADO accerti, ovvero venga informato in merito ad una Inadempienza di cui al presente articolo nei confronti di un Atleta, ne assicurerà l'adeguata riservatezza.

TITOLO II

ESECUZIONE DEI CONTROLLI ANTIDOPING

Art. 12 Notifica del Controllo

1. L'attività di notifica, puntualmente documentata, è finalizzata ad assicurare un numero ragionevole di tentativi volti ad individuare l'atleta da controllare, e la sua compiuta informazione in merito ai suoi diritti e doveri, nonché a quanto previsto al successivo articolo 13, e da ultimo garantire che non vi sia possibilità di manipolazione del campione biologico.
La fase di notifica ha inizio nel momento in cui l'Atleta viene avvisato di essere stato selezionato per il prelievo del *Campione* e termina con l'arrivo dello stesso alla Sala dei controlli antidoping ovvero quando l'eventuale mancato adempimento da parte dell'Atleta viene portato all'attenzione del CONI-NADO per il tramite del DCO. Fatti salvi i casi eccezionali, la notifica senza preavviso rappresenta la modalità di notifica per la raccolta dei *Campioni* biologici.
2. Le principali attività sono le seguenti:
 - a) designazione del Personale incaricato del prelievo dei Campioni;
 - b) individuazione dell'Atleta e verifica della sua identità;
 - c) informazione all'Atleta in ordine alla sua selezione per il *Controllo* rendendolo edotto in merito ai suoi diritti ed alle sue responsabilità;
 - d) nel caso di prelievo di *Campioni* senza preavviso, accompagnamento costante dell'Atleta, dal momento della notifica fino all'arrivo presso la Sala dei controlli antidoping;
 - e) documentazione della notifica o del tentativo della stessa.

Nel dettaglio:

- 2.1. Designazione del Personale incaricato del prelievo dei Campioni
Ai fini delle operazioni di cui al presente Disciplinare, il CONI-NADO nomina ed autorizza il Personale incaricato del prelievo dei Campioni, che sia maggiorenne, adeguatamente addestrato per tali mansioni, e che non evidenzii un conflitto di interessi in relazione alle procedure di raccolta del *Campione*.

Il Personale incaricato del prelievo dei Campioni deve disporre di una documentazione attestante l'autorizzazione formale fornita dal CONI-NADO. Il DCO dovrà, altresì, munirsi di documento di identificazione

personale con fotografia ed in corso di validità (ad esempio carta di identità, patente di guida, passaporto).

2.2. Individuazione dell'Atleta e verifica della sua identità

L'Atleta designato al controllo antidoping dovrà essere identificato mediante documento di identità, tessera federale se munita di foto o conoscenza diretta da parte del DCO. Laddove non fosse possibile, il CONI-NADO può individuare, di volta in volta, i criteri più opportuni all'identificazione dell'Atleta.

Il DCO/Chaperone è tenuto a documentare e verbalizzare, utilizzando il modulo Rapporto Supplementare, il caso in cui la conferma dell'identità dell'Atleta avvenga utilizzando altri metodi o la mancata conferma dell'identità dell'Atleta.

Il DCO e/o lo Chaperone dovranno individuare la località in cui si trova l'Atleta selezionato e pianificare la modalità di contatto ed i tempi della notifica, tenendo in considerazione le particolari circostanze dello sport/manifestazione/sessione dell'allenamento.

La notifica del controllo dovrà essere effettuata personalmente all'Atleta selezionato, salvo la necessità della presenza di terzi nel caso in cui l'Atleta sia Minore (Appendice C – Variazioni per Atleti Minori), oppure, ove ciò sia necessario per un Atleta diversamente abile (Appendice B – Variazioni per Atleti diversamente abili), o in situazioni in cui ai fini della notifica sia necessario l'intervento di un interprete.

Art. 13

Requisiti per la notifica agli Atleti

1. Una volta stabilito il primo contatto il DCO e/o lo Chaperone, a seconda dei casi, dovranno assicurarsi che l'Atleta e/o terzi – di cui al presente comma -, siano informati in merito:
 - a) all'obbligo per l'Atleta di sottoporsi al prelievo del *Campione*;
 - b) all'autorità sotto la cui egida viene effettuato il prelievo del *Campione*;
 - c) al tipo, alle modalità di prelievo del *Campione* e alle eventuali condizioni da rispettare ai fini della raccolta;
 - d) ai diritti dell'Atleta tra cui:
 - i. avvalersi di un rappresentante e, ove necessario, di un interprete;
 - ii. richiedere ulteriori informazioni circa la procedura di raccolta

- del *Campione*;
- iii. chiedere di ritardare il raggiungimento della Sala dei controlli antidoping per validi motivi;
 - iv. richiedere variazioni come previsto all'Appendice B – Variazioni per gli *Atleti* diversamente abili;
- e) alle responsabilità dell'Atleta tra cui:
- i. rimanere costantemente nel campo visivo del DCO e/o dello Chaperone dal momento della notifica fino al completamento della procedura di raccolta del *Campione*;
 - ii. comprovare la propria identità, secondo quanto previsto all'art. 12.2.2.;
 - iii. rispettare le procedure di prelievo del *Campione* (l'Atleta deve essere informato delle possibili conseguenze in caso di Inadempimento);
 - iv. presentarsi immediatamente per essere sottoposto al test, salvo ritardo per giustificato motivo, come stabilito in conformità con il successivo art. 13.4.
- f) all'ubicazione della Sala dei controlli antidoping;
- g) al fatto che nel caso l'Atleta decidesse di ingerire cibo o liquidi prima di fornire un *Campione*, questi deve essere consapevole che lo fa a proprio rischio e pericolo, e che dovrebbe comunque evitare una eccessiva reidratazione, ricordandosi del requisito di produrre un *Campione* con il Peso specifico appropriato per le analisi.
- h) al fatto che il *Campione* fornito dall'Atleta al DCO deve contenere la prima urina prodotta successivamente alla notifica (ad es. l'Atleta non dovrebbe emettere urina sotto la doccia o altrove prima di fornire un *Campione*).
2. A seguito del contatto con l'Atleta, il DCO e/o lo Chaperone sono tenuti a operare come segue:
- a) vigilare costantemente sull'Atleta fino al termine della Sessione di raccolta del Campione;
 - b) comunicare la propria identità all'Atleta nelle modalità di cui al precedente art. 12.2.1;
 - c) confermare l'identità dell'Atleta come previsto al precedente art. 12.2.2;

- d) nel caso in cui non sia possibile confermare l'identità dell'Atleta utilizzando i criteri di cui al precedente art. 12.2.2, il CONI-NADO deciderà se sia o meno opportuno riferire in merito all'accaduto, conformemente all'Appendice A – Accertamento di eventuale inosservanze del Disciplinare dei Controlli.
3. Il DCO e/o lo Chaperone dovranno quindi richiedere all'Atleta di firmare il modulo della notifica per conoscenza e accettazione. In caso di rifiuto o di elusione il DCO e/o lo Chaperone (qualora ciò avvenga alla sola presenza dello Chaperone, questi avvertirà immediatamente il DCO) informeranno l'Atleta, ove possibile, in merito alle conseguenze di tale comportamento, documentandolo nei modi di cui all' Appendice A – Accertamento di eventuale inosservanze del Disciplinare dei Controlli, nonché comunicandolo al CONI-NADO. Ove possibile, il DCO dovrà, comunque, proseguire la procedura di prelievo del *Campione*.
4. Il DCO e/o lo Chaperone potranno, a loro discrezione, valutare la ragionevolezza delle richieste avanzate dall'Atleta o da terzi, di ritardare la presentazione presso la Sala dei controlli antidoping successivamente alla ricezione ed all'accettazione della notifica, e/o di lasciare temporaneamente la Sala dei controlli antidoping dopo l'arrivo. In caso affermativo l'Atleta dovrà essere costantemente accompagnato e tenuto sotto diretta osservazione durante tutto il periodo del ritardo e purché la richiesta sia correlata ad una delle seguenti attività:
- I) Per i *Controlli in competizione*:
- a) partecipazione ad una cerimonia di premiazione;
 - b) impegni con i media;
 - c) partecipazione ad ulteriori *gare*;
 - d) defaticamento;
 - e) essere sottoposto a cure mediche necessarie;
 - f) reperimento di un rappresentante e/o di un interprete;
 - g) reperire un documento di riconoscimento;
 - h) altre eventuali circostanze eccezionali che dovranno essere giustificate e documentate.
- II) Per i *Controlli fuori competizione*:
- a) reperimento di un rappresentante;
 - b) completamento di una seduta di allenamento;
 - c) essere sottoposto a cure mediche necessarie;
 - d) reperire un documento di riconoscimento;

- e) altre eventuali circostanze eccezionali che dovranno essere giustificate e documentate.
5. Il DCO è tenuto a documentare i motivi del ritardo di arrivo dell'Atleta alla Sala dei controlli antidoping e/o di anticipato allontanamento dalla stessa utilizzando il modulo Rapporto Supplementare, al fine di eventuale successivo vaglio di indagini da parte del CONI-NADO. Qualsiasi inadempienza da parte dell'Atleta nel rimanere sotto costante osservazione deve essere ivi verbalizzata nonché ogni aspetto che possa potenzialmente compromettere l'analisi. Ove ritenuto opportuno dal DCO questi dovrà eseguire i disposti di cui all'Appendice A - Accertamento di eventuale inosservanze del Disciplinare dei Controlli e/o considerare la necessità o meno di prelevare un ulteriore *Campione* dall'Atleta.
 6. Il DCO e/o lo Chaperone dovranno respingere la richiesta di ritardata presentazione al controllo antidoping nel caso in cui non sia possibile tenere tale Atleta sotto costante controllo visivo.
 7. Qualora l'Atleta si presenti in ritardo presso la Sala dei controlli antidoping per motivi diversi da quelli stabiliti nel precedente punto 4 paragrafi I) e II), ma si presenta prima dell'allontanamento del DCO, quest'ultimo dovrà decidere se dare corso ad una possibile procedura di Inadempienza. Ove possibile, il DCO dovrà procedere con il prelievo del *Campione*, e documentare i fatti relativi alla ritardata presentazione dell'Atleta presso la Sala dei controlli antidoping utilizzando il modulo Rapporto Supplementare.
 8. Laddove il Personale incaricato del prelievo dei Campioni rilevasse - nel momento in cui l'Atleta è sotto la propria vigilanza - qualsiasi elemento in grado di compromettere la validità delle analisi, ne da tempestiva comunicazione al DCO che procederà alla puntuale verbalizzazione dell'accaduto. Ove ritenuto opportuno il DCO applicherà le disposizioni di cui all'Appendice A - Accertamento di eventuale inosservanze del Disciplinare dei Controlli e/o considerare la necessità o meno di raccogliere un ulteriore *Campione* dall'Atleta.

Art. 14 Compiti del DCO

1. Giuste previsioni delle Linee Guida WADA, il DCO è responsabile dei servizi relativi al prelievo dei *Campioni* e dovrà, tra l'altro:
 - a) organizzare ed istruire eventuale altro Personale incaricato del prelievo dei Campioni;
 - b) prendere contatti con i rappresentanti sportivi, ove necessario;

- c) predisporre l'attrezzatura, compresa tutta la modulistica e documentazione necessaria;
- d) verificare e predisporre i locali;
- e) predisporre o attuare il processo di notifica e di accompagnamento dell'Atleta;
- f) assicurarsi che l'Atleta venga informato sui suoi diritti e responsabilità;
- g) illustrare o predisporre l'illustrazione del processo per il prelievo del *Campione* di urina ovvero del *Campione* ematico agli Atleti ed ai rappresentanti degli Atleti, a seconda dei casi;
- h) controllare visivamente la produzione del *Campione*;
- i) coordinare il prelievo del *Campione* di sangue di riferimento, ove necessario;
- j) compilare, o predisporre la compilazione, e verificare la modulistica e la documentazione attinente;
- k) attivare e curare la catena di custodia nonché organizzare il servizio di spedizione, se necessario, registrando il numero della lettera di vettura, qualora per il trasporto dei *Campioni* venga utilizzato un corriere approvato dall'ente incaricato della fase esecutiva dei controlli antidoping;
- l) curare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti conseguenti alla sessione dei prelievi.

Art. 15 Compiti dello Chaperone

1. Giuste previsioni delle Linee Guida WADA lo Chaperone ha il compito di:
 - a) coadiuvare il DCO nella conduzione del controllo antidoping attenendosi alle sue istruzioni;
 - b) comunicare all'Atleta la propria identità, mostrandogli la tessera e/o il documento ufficiale che gli ha accordato l'autorità di Chaperone;
 - c) informare di persona l'Atleta della sua necessità di eseguire un controllo antidoping, dei suoi diritti e doveri, secondo le istruzioni del DCO ;
 - d) accompagnare l'Atleta, mantenendo sempre il contatto visivo diretto, dal momento della notifica fino all'arrivo presso la Sala dei controlli antidoping e successivamente, quando richiesto dal DCO.

TITOLO III

LA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE

Art. 16 Preparativi

1. I preparativi per la Sessione della raccolta del Campione iniziano con la predisposizione di un sistema che consente di raccogliere tutte le informazioni di rilievo e terminano con la dichiarazione di conformità dell'Attrezzatura per il prelievo del *Campione* a criteri specificati.

Le principali attività sono le seguenti:

- a) adottare una modalità per la raccolta delle informazioni in merito alla Sessione per la raccolta del Campione;
- b) definire i criteri volti ad individuare le persone autorizzate a presenziare alla Sessione per la raccolta del Campione;
- c) garantire la conformità della Sala dei controlli antidoping rispetto ai criteri minimi di cui al successivo punto 2 lettera c);
- d) garantire la conformità dell'Attrezzatura per la raccolta del *Campione* rispetto ai criteri minimi di cui al successivo punto 2 lettera d).

2. a) ***Sul sistema di raccolta delle informazioni.***

Il CONI-NADO adotta un sistema che consente di ottenere tutte le informazioni necessarie al fine di garantire l'efficiente svolgimento della Sessione per la raccolta del Campione, inclusi i requisiti specifici volti a soddisfare le esigenze degli Atleti diversamente abili (conformemente all'Appendice B – Variazioni per Atleti diversamente abili), così come quelle degli Atleti *Minori* (conformemente all'Appendice C – Variazioni per Atleti *Minori*).

- b) ***Sui criteri volti ad individuare le persone autorizzate a presenziare alla Sessione per la raccolta del Campione.***

Tali criteri prevedono, quale requisito minimo, quanto segue:

- o diritto dell'Atleta ad essere accompagnato da un rappresentante e/o da un interprete durante la Sessione per la raccolta del Campione, salvo nel momento in cui l'Atleta produce il *Campione* di urina;
- o diritto dell'*Atleta Minore* (conformemente all'Appendice C – Variazioni per Atleti *Minori*) e del Personale incaricato del prelievo dei Campioni di richiedere la presenza di un rappresentante nei modi e nei termini di cui all'Appendice C.

- diritto di un Atleta diversamente abile ad essere accompagnato da un rappresentante, ai sensi dell'Appendice B – Variazioni per Atleti diversamente abili;
- presenza di un Osservatore Indipendente WADA, ove applicabile, ai sensi del *Programma degli Osservatori indipendenti*. L'Osservatore indipendente WADA non dovrà osservare direttamente la produzione del *Campione* di urina.

Nel locale possono essere altresì presenti:

- i) rappresentante della FSN/DSA/EPS interessata, che è stato formalmente nominato dal DCO in qualità di Chaperone ai sensi della normativa WADA;
- ii) osservatore del CONI-NADO formalmente nominato per l'evento;
- iii) auditor e/o personale formalmente nominato per l'evento dal CONI-NADO ai fini delle verifiche di procedure e qualità.

c) **Sulla conformità della Sala dei controlli antidoping**

Il DCO è tenuto ad utilizzare una Sala dei controlli antidoping che garantisca, quale minimo requisito, la privacy e la riservatezza dell'Atleta, e che sia utilizzata esclusivamente come Sala dei controlli antidoping per tutta la durata della Sessione.

Nel dettaglio, le Linee guida WADA prevedono che per i controlli in competizione, ove possibile, la Sala dei controlli antidoping soddisfi i seguenti requisiti:

- essere esclusivamente riservata per il controllo antidoping
- assicurare la privacy e la confidenzialità dell'atleta
- essere accessibile solo a personale autorizzato
- assicurare la sicurezza necessaria per il deposito delle attrezzature
- essere composta da un'area per l'attesa dotata di posti a sedere e da uno spazio separato per la parte amministrativa dotato di tavolo e sedie adiacenti ad un bagno sufficientemente ampio per poter osservare la produzione del campione
- includere un lavabo per lavarsi le mani;
- essere ampio abbastanza da contenere oltre agli atleti anche il personale autorizzato; essere ubicata in relazione alla posizione dove si effettuano le notifiche od al campo di gara.

Per quanto concerne i controlli *fuori competizione*, l'individuazione da parte del DCO del locale più idoneo avverrà tenuto conto delle richieste e delle esigenze dell'Atleta e/o dei terzi interessati in ordine al rispetto

dei diritti di privacy e di dignità; in ogni caso non verranno raccolte informazioni riguardanti la vita privata dell'Atleta o riferite a terzi estranei (ad es. familiari) non necessarie, non pertinenti o eccedenti rispetto alla finalità di verifica del doping.

Eventuali difformità rispetto ai requisiti sopra indicati andranno verbalizzati dal DCO sul modulo Rapporto Supplementare.

d) ***Sulla conformità dell'attrezzatura per il prelievo dei Campioni***

L'Attrezzatura per il prelievo dei *Campioni* (kit) urinari ed ematici dovrà rispondere ai seguenti requisiti minimi:

- a) disporre di un sistema di numerazione univoco incorporato in tutti i flaconi, i contenitori, le provette o altro materiale utilizzato per sigillare il *Campione* dell'Atleta;
- b) disporre di un sistema di sigillatura a prova di manomissione;
- c) garantire che non si possa risalire all'identità dell'Atleta dalle attrezzature utilizzate;
- d) garantire che tutte le attrezzature siano pulite e/o sterili, sigillate e non scadute, prima di essere utilizzate.

Il CONI-NADO utilizza un sistema per la verbalizzazione della Catena di Custodia dei *Campioni* e della relativa documentazione, ivi comprese le conferme di arrivo degli stessi alla giusta destinazione.

Art. 17

Svolgimento della Sessione per la raccolta del *Campione*

1. La Sessione per la raccolta del *Campione* ha inizio con la definizione delle responsabilità pertinenti lo svolgimento della sessione e si completa con il processo di verbalizzazione della Sessione per la raccolta.

Le principali attività sono le seguenti:

- a) predisporre il prelievo del *Campione*;
- b) effettuare il prelievo del *Campione* e adottare tutte le misure di sicurezza dello stesso;
- c) verbalizzare il prelievo del *Campione*.

Il CONI-NADO è responsabile dello svolgimento della Sessione per la raccolta, salvo le specifiche responsabilità delegate o proprie del DCO, come individuate nel presente Disciplinare.

2. Il DCO è tenuto ad offrire all'*Atleta* la possibilità di idratarsi. L'*Atleta* dovrebbe evitare una eccessiva reidratazione, ricordandosi del requisito di fornire un *Campione* che rispetti il Peso Specifico appropriato per le analisi.
3. Nel caso in cui il DCO accolga la richiesta, purché ragionevole, dell'*Atleta* di uscire dalla Sala dei controlli antidoping, soltanto sotto il costante controllo visivo, dovrà concordare con l'*Atleta* le seguenti condizioni per l'uscita:
 - a) il motivo per cui l'*Atleta* chiede di allontanarsi dalla Sala dei controlli antidoping;
 - b) l'orario di ritorno (o ritorno dopo il completamento dell'attività concordata);
 - c) la costante osservazione dell'*Atleta*;
 - d) il divieto in capo all'*Atleta* di non produrre urina sino a quando non ritorni nella Sala dei controlli antidoping.

Il DCO è tenuto a verbalizzare l'orario effettivo di uscita e di rientro dell'*Atleta*.

4. Il DCO è tenuto a prelevare il *Campione* dall'*Atleta* osservando il/i seguente/i protocollo/i per il tipo specifico di *Campione*:
 - a) Appendice D: Prelievo dei *Campioni* di urina;
 - b) Appendice E: Prelievo di *Campioni* ematici.
5. Eventuali anomalie o comportamenti da parte di un *Atleta* e/o di persone associate all'*Atleta* che potrebbero potenzialmente compromettere il prelievo del *Campione* dovranno essere dettagliatamente verbalizzate da parte del DCO utilizzando il modulo Rapporto Supplementare. Ove opportuno, il CONI-NADO applicherà le procedure previste all'Appendice A – Accertamento di eventuali inosservanze del Disciplinare dei Controlli.
6. In caso di dubbi sull'origine o sull'autenticità del *Campione*, verrà richiesto all'*Atleta* di produrre un altro *Campione*. Qualora l'*Atleta* si rifiutasse di fornire tale ulteriore *Campione*, il DCO dovrà verbalizzare dettagliatamente le circostanze del rifiuto utilizzando il modulo Rapporto Supplementare, e il CONI-NADO applicherà le procedure previste all'Appendice A – Accertamento di eventuali inosservanze del Disciplinare dei Controlli.
7. Il DCO assicurerà il diritto all'*Atleta* a verbalizzare eventuali perplessità in ordine alle modalità di esecuzione della Sessione per la raccolta del Campione.

8. Nello svolgimento della Sessione per la raccolta del Campione dovranno essere registrati i seguenti dati nel verbale di controllo:
- a) Data, orario e tipo di notifica (*senza / con preavviso*);
 - b) orario di arrivo alla Sala dei controlli antidoping;
 - c) data e orario della produzione del *Campione*;
 - d) dati identificativi dell'Atleta (nome, data di nascita, domicilio e numero telefonico);
 - e) sport e specialità dell'Atleta;
 - f) sesso dell'Atleta;
 - g) nominativo dell'allenatore e del medico dell'Atleta;
 - h) numero di codice del *Campione*;
 - i) tipo di Campione (urina, sangue, etc.)
 - j) tipo di controllo (in / fuori competizione);
 - k) nome e firma del DCO/Chaperone che hanno assistito alla produzione del Campione biologico nell'ipotesi prevista all'Appendice C – Variazioni per Atleti Minori
 - l) nome e firma del Funzionario addetto al prelievo ematico (BCO), ove applicabile;
 - m) informazioni di laboratorio richieste sul *Campione*;
 - n) informazioni su farmaci e integratori assunti e trasfusioni recenti, ove applicabile, nei tempi indicati dal laboratorio e secondo quanto dichiarato dall'Atleta;
 - o) eventuali irregolarità nella procedura;
 - p) eventuali commenti o perplessità dell'Atleta in relazione allo svolgimento della Sessione per la raccolta del Campione;
 - q) autorizzazione dell'Atleta al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003;
 - r) consenso o diniego dell'Atleta all'utilizzo del campione biologico per finalità di ricerca scientifica;
 - s) nome e firma del rappresentante dell'Atleta, ove intervenuto;
 - t) nome e firma dell'Atleta;
 - u) nome e firma del DCO;
 - v) nome dell'Autorità preposta al controllo;
 - w) nome dell'Autorità preposta alla raccolta dei Campioni.
9. Al termine della Sessione per la raccolta del Campione l'Atleta e il DCO, nello stesso verbale, rilasceranno dichiarazione sottoscritta attestante la completezza dei dati raccolti rispetto ai requisiti del presente Disciplinare. Nel caso di Atleta *Minore* i documenti dovranno essere sottoscritti dallo stesso unitamente al suo rappresentante. Eventuali altre persone presenti che hanno svolto un ruolo formale durante la Sessione per la raccolta del Campione potranno firmare la dichiarazione in qualità di testimoni della procedura.
10. Il verbale di prelievo antidoping, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte a cura del DCO, dovrà essere redatto in 4 esemplari (CONI-NADO,

FSN/DSA/EPS ovvero alla ADO/Organizzazione, Atleta e Laboratorio Accreditato WADA), da trasmettere nelle seguenti modalità:

- a. CONI-NADO: il DCO avrà cura di inserire il verbale di ciascun Atleta in una specifica busta. Tutte le buste dei prelievi relativi alla medesima sessione andranno inserite da parte del DCO in una seconda busta riportante i riferimenti relativi alla FSN/DSA/EPS interessate (ovvero alla ADO/Organizzazione interessata), all'evento, alla località ed alla data di svolgimento. Detta busta andrà trasmessa tempestivamente al CONI-NADO. La notifica all'Atleta, l'eventuale Rapporto supplementare ed altra documentazione vanno inseriti unicamente nel plico indirizzato al CONI-NADO.
- b. FSN/DSA/EPS: il DCO avrà cura di inserire il verbale di ciascun Atleta in una specifica busta. Tutte le buste dei prelievi relativi alla medesima sessione andranno inserite da parte del DCO in una seconda busta riportante i riferimenti relativi alla FSN/DSA/EPS interessate (ovvero alla ADO/Organizzazione interessata), all'evento, alla località ed alla data di svolgimento. Detta busta andrà trasmessa tempestivamente alla FSN/DSA/EPS ovvero consegnata a mano al rappresentante federale, dandone formale attestazione, se intervenuto nella sessione di prelievo.
- c. Atleta: Al completamento della sessione di prelievo, il DCO consegna nelle mani dell'Atleta, copia del verbale della sessione a lui destinata.
- d. Laboratorio: Il verbale destinato al Laboratorio accreditato WADA non dovrà contenere alcun dato identificativo dell'Atleta e verrà inserito a cura del DCO all'interno della borsa di trasporto contenente i campioni prelevati mentre la catena di custodia sarà mantenuta fuori dalla borsa per permetterne l'aggiornamento nei diversi passaggi.

TITOLO IV

ITER AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO AL CONTROLLO

Art. 18 Adempimenti

1. La fase amministrativa ha inizio nel momento in cui l'Atleta esce dalla Sala dei controlli antidoping dopo aver prodotto il *Campione* o i *Campioni* e termina con la predisposizione di tutti i *Campioni* prelevati e relativa documentazione ai fini del trasporto.

2. Il CONI-NADO, per il tramite dei DCO, assicura che tutti i *Campioni* sigillati siano custoditi in modo da tutelare l'integrità, l'identità e la sicurezza dei *Campioni* prima che questi lascino la Sala dei controlli antidoping.
3. Il DCO adotta un sistema finalizzato a garantire che la documentazione relativa a ciascun *Campione* sia completa e gestita in sicurezza.
4. Il CONI-NADO garantisce, ove necessario, che al laboratorio accreditato della WADA o altro laboratorio comunque approvato dalla WADA, siano fornite le istruzioni relative al tipo di analisi da svolgere, nonché le informazioni di cui all'art. 16 lettere e), f), h), i), j), m), n), u) e v), per finalità statistiche e di elaborazione dei risultati, attraverso la copia del verbale di controllo appositamente destinata al laboratorio .

Art. 19

Trasporto dei Campioni e della documentazione

1. Il trasporto ha inizio nel momento in cui i *Campioni* sigillati e la documentazione relativa alla Sessione per la raccolta del *Campione* lasciano la Sala dei controlli antidoping e termina con la conferma di avvenuto ricevimento dei *Campioni* e della relativa documentazione presso le sedi previste.

Il CONI-NADO, attraverso il DCO e/o tramite corriere, individua modalità di trasporto presso il laboratorio accreditato dalla WADA, o altro laboratorio comunque approvato dalla WADA, idonee a salvaguardare l'integrità, l'identità e la sicurezza dei *Campioni* nonché della documentazione relativa al prelievo, in modo tale da ridurre al minimo il potenziale di degradazione dei *Campioni* dovuto a fattori quali ritardi o variazioni estreme della temperatura.

La documentazione che identifica l'Atleta non è acclusa ai *Campioni* o alla documentazione spedita al laboratorio accreditato WADA, o altro laboratorio comunque approvato dalla WADA.
2. Il CONI-NADO verifica le varie fasi della catena di custodia, qualora presso le sedi di destinazione non venisse data conferma del ricevimento dei *Campioni* corredati della relativa documentazione o del verbale relativo alla Sessione per la raccolta del Campione, ovvero qualora l'integrità o l'identità dei *Campioni* fossero state compromesse durante il trasporto. In tal caso il CONI-NADO conferma la validità o meno del *Campione* così pervenuto fornendo al laboratorio eventuali istruzioni aggiuntive.
3. La documentazione della Sessione per la raccolta del Campione relativa a una violazione alle norme antidoping è conservata per almeno 8 (otto) anni,

secondo quanto disposto dall'art. 17 del Codice WADA, salvo i diversi tempi che il CONI-NADO adotterà in ottemperanza ad eventuali provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e/o delle disposizioni di cui al D.lgs 196/2003.

4. Su istanza della WADA, il CONI-NADO è tenuto a raccogliere e a fornire a quest'ultima le informazioni relative al profilo di riscontro analitico di positività giuste previsioni all'art. 14.1.2. del Codice WADA. Tali informazioni possono comprendere a titolo meramente esemplificativo:
 - a) condizione dell'Atleta relativamente al suo livello agonistico;
 - b) condizione dell'Atleta relativamente alle Informazioni sulla reperibilità;
 - c) tempistiche delle analisi rispetto ai calendari di allenamento e agonistici;
 - d) eventuali altre informazioni relative al profilo ritenute necessarie dalla WADA.

Art. 20 Proprietà dei Campioni

1. I *Campioni* biologici prelevati dall'Atleta sono di proprietà del CONI-NADO. E' facoltà del CONI-NADO trasferirne la proprietà all'Organizzazione Antidoping competente della gestione dei risultati relativi agli stessi.



Appendici al Disciplinare dei controlli
attuativo dell' *International Standard for Testing* WADA

Appendice A – Accertamento di eventuali inosservanze del Disciplinare dei controlli

A.1 Obiettivo

Garantire che qualsiasi evento antecedente, contemporaneo o successivo allo svolgimento di una Sessione per la raccolta del Campione che possa determinare una Inosservanza alle relative disposizioni sia oggetto di accertamento, intervento e verbalizzazione.

A.2 Campo d'azione

L'accertamento di un'eventuale Inosservanza ha inizio nel momento in cui il CONI-NADO o il DCO vengono a conoscenza di una possibile Inosservanza e termina quando il CONI-NADO, tramite le sue strutture competenti, sulla base degli accertamenti svolti, adotta i conseguenti provvedimenti.

A.3 Responsabilità

A.3.1 Il CONI-NADO è tenuto ad assicurarsi che:

- a) l'accertamento di una potenziale Inosservanza sia basato su documenti rilevanti e pertinenti;
- b) l'*Atleta* o terzi siano informati per iscritto riguardo la presunta Inosservanza ed abbiano la possibilità di replicare;
- c) il processo di valutazione sia documentato;
- d) la decisione finale sia resa accessibile alle altre *ADO* in conformità al *Codice* e che assicurino le garanzie previste in materia di privacy.

A.3.2 Il DCO ha la responsabilità di:

- a) informare l'*Atleta* o terzi sulle conseguenze disciplinari di una eventuale Inosservanza;
- b) portare a termine la Sessione per la raccolta del Campione, ove possibile;
- c) fornire un dettagliato rapporto scritto in merito all'eventuale situazione di Inosservanza.

A.3.3 Lo Chaperone è tenuto a:

- a) informare l'*Atleta* o terzi sulle conseguenze disciplinari di eventuali Inosservanze;
- b) riferire al DCO in merito al verificarsi di ogni eventuale Inosservanza.

A.4 Requisiti

A.4.1 Qualsiasi potenziale Inosservanza deve essere tempestivamente riportata dal DCO al CONI-NADO, per gli adempimenti conseguenti.

A.4.2 Qualora il CONI-NADO ritenga sussistere una possibile Inosservanza, ne dà pronta comunicazione scritta all'*Atleta* o terzi informandoli in ordine a:

- a) le possibili conseguenze disciplinari;

- b) all'accertamento che sarà svolto dal CONI-NADO in ordine a una potenziale Inosservanza ed ai relativi provvedimenti che verranno adottati.
- A.4.3 Il CONI-NADO si potrà avvalere, al fine di acquisire le necessarie informazioni aggiuntive in merito alla potenziale Inosservanza, oltre che dell'*Atleta* o di terzi, di ogni altra fonte pertinente.
- A.4.4 Ogni Inosservanza ritenuta rilevante dal CONI-NADO comporterà l'attivazione della procedura di "gestione del risultato" di cui al Titolo II delle NSA, e, se del caso, un'ulteriore pianificazione e disposizione di *Controlli mirati*.

Appendice B – Variazioni per gli Atleti diversamente abili (attività delegata ai sensi delle presenti Norme Sportive Antidoping al Comitato Italiano Paralimpico – di cui alla legge 15 luglio 2003, n. 189 ed al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2004)

B.1 Obiettivo

Assicurare che nella produzione dei *Campioni* si tenga conto, quanto più possibile, delle particolari esigenze degli *Atleti* diversamente abili senza, al contempo, compromettere l'integrità della Sessione per la raccolta del Campione.

B.2 Campo d'azione

La valutazione dell'opportunità di apportare variazioni alla procedura/attrezzatura di prelievo nel caso in cui sia coinvolto un *Atleta* diversamente abile.

B.3 Responsabilità

Il CONI, per il tramite del CIP, assicura al DCO tutte le informazioni, nonché l'Attrezzatura per il prelievo del Campione necessarie per condurre una Sessione di prelievo nei confronti di un *Atleta* diversamente abile.

Il DCO è responsabile dello svolgimento della raccolta del *Campione*.

B.4 Requisiti

B.4.1 Tutte le formalità relative alla notifica ed alla raccolta del *Campione* riguardanti *Atleti* diversamente abili sono regolamentate dal presente Disciplinare, salvo il caso in cui si rendano necessarie variazioni in virtù della diversa abilità dell'*Atleta* interessato.

B.4.2 Nel programmare o disporre la raccolta del *Campione*, il CONI, per il tramite del CIP, e il DCO valuteranno l'opportunità di apportare variazioni alle procedure standard nonché agli impianti ed all'Attrezzatura per il prelievo del Campione.

B.4.3 Il DCO è investito dell'autorità necessaria per apportare eventuali variazioni, ove possibile, che si rendessero indispensabili, a condizione che tali variazioni non compromettano l'identità, la sicurezza o l'integrità del *Campione*. Tutte queste variazioni sono documentate a cura del DCO in un apposito verbale.

B.4.4 L'*Atleta* affetto da diversa abilità intellettuale, fisica o sensoriale, può farsi assistere durante la Sessione per la raccolta del Campione, previo consenso del DCO, da un rappresentante o dal Personale incaricato del prelievo dei Campioni.

B.4.5 Il DCO può decidere che vengano utilizzati impianti od Attrezzatura per il prelievo del Campione alternativi, al fine di consentire all'*Atleta* di produrre il *Campione* richiesto, a condizione che ciò non pregiudichi l'identità, la

sicurezza e l'integrità del *Campione*.

- B.4.6 Gli *Atleti* che utilizzino sistemi di drenaggio o raccolta delle urine devono eliminare l'urina eventualmente presente in tali sistemi, prima di produrre il *Campione* di urina necessario allo svolgimento delle analisi. Ove possibile, il sistema di drenaggio o di raccolta delle urine esistenti dovrebbe essere sostituito con un catetere o un sistema di drenaggio nuovo, inutilizzato non utilizzato in precedenza.
- B.4.7 Il DCO provvederà a verbalizzare le variazioni apportate alle procedure standard per la raccolta del *Campione* previste per gli *Atleti* diversamente abili, comprese le variazioni specificate nei casi suesposti.

Appendice C – Variazioni per gli Atleti Minori

C.1 Obiettivo

Assicurare che nella produzione dei *Campioni* si tenga conto, quanto più possibile, delle particolari esigenze degli *Atleti Minori*, senza al contempo compromettere l'integrità della Sessione per la raccolta del Campione.

C.2 Campo d'azione

La valutazione dell'opportunità di apportare variazioni alla procedura di prelievo nel caso in cui sia coinvolto un *Atleta Minore*.

C.3 Responsabilità

Il CONI assicura al DCO tutte le informazioni necessarie per condurre una Sessione di prelievo nei confronti di un *Atleta Minore*, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

C.4 Requisiti

- C.4.1 Tutte le formalità relative alla notifica ed alla raccolta del *Campione* riguardanti *Atleti Minori* sono regolamentate dal presente Disciplinare, salvo il caso in cui si rendano necessarie variazioni in virtù della minore età dell'*Atleta*.
- C.4.2 Nel programmare o disporre il prelievo del *Campione*, il CONI-NADO e il DCO valutano l'opportunità di apportare variazioni alle procedure standard per il prelievo del *Campione* per gli *Atleti Minori*.
- C.4.3 Il DCO e il CONI-NADO sono investiti della debita autorità per apportare eventuali variazioni, ove possibile, che si rendessero necessarie, a condizione che tali variazioni non compromettano l'identità, la sicurezza o l'integrità del *Campione*.
- C.4.4 Gli *Atleti Minori* possono essere accompagnati da un rappresentante durante l'intera Sessione per la raccolta del Campione. Il rappresentante non deve assistere alla produzione del *Campione* di urina salvo che non sia stato richiesto dal *Minore*. Lo scopo è quello di garantire che il DCO osservi correttamente la produzione del *Campione*. Nel caso in cui il *Minore* non si avvalga di un proprio rappresentante, il DCO o lo Chaperone, a seconda del caso, valuteranno comunque l'opportunità che un rappresentante terzo presenzi comunque alle operazioni di notifica e/o raccolta del campione.
- C.4.5 Il DCO dovrà determinare chi, in aggiunta al Personale incaricato del prelievo dei Campioni, può essere presente durante la sessione di raccolta del *Campione*, ovvero un rappresentante del *Minore* che osservi le relative operazioni (che osservi altresì il DCO mentre il *Minore* produce il Campione di urina, ma che non osservi direttamente la produzione dello stesso, salvo richiesta formulata in tal senso dal *Minore*) e un rappresentante del DCO/Chaperone che osservi il DCO/Chaperone mentre il *Minore* produce il

Campione di urina, ma senza che il rappresentante osservi direttamente la produzione dello stesso, salvo richiesta formulata in tal senso dal *Minore*.

- C.4.6 Nel caso in cui un *Minore* rifiutasse la presenza di un rappresentante, ciò deve essere riportato dal DCO su apposito verbale. Questa circostanza non inficia la procedura del controllo e il test non è considerato nullo. Nel caso in cui il *Minore* rifiuti la presenza di un rappresentante, dovrà essere presente un rappresentante del DCO/Chaperone.
- C.4.7 Qualora un *Minore* venisse incluso in un RTP, la sede privilegiata per un *Controllo fuori competizione* è un luogo dove la presenza di un adulto è più probabile, ad esempio, la sede di allenamento.
- C.4.8 Il CONI-NADO attua un approccio adeguato quando non è presente alcun adulto al Controllo di un *Minore*, aiutando l'*Atleta* ad individuare un rappresentante idoneo al fine di procedere al Controllo.

Appendice D – Prelievo dei Campioni di urina

D.1 Obiettivo

Prelevare un *Campione* di urina dell'*Atleta* in modo tale da garantire che:

- a) le operazioni si svolgano nel rispetto dei principi precauzionali standard riconosciuti a livello internazionale negli ambienti sanitari, affinché non siano compromesse la salute dell'*Atleta* e del Personale incaricato del prelievo dei Campioni;
- b) il *Campione* prodotto soddisfi il Peso specifico appropriato per le analisi e il Volume di urina appropriato per le analisi. Un *Campione* che non soddisfi tali requisiti, non ne pregiudica in alcun modo la congruità ai fini dello svolgimento delle analisi. Spetta al relativo laboratorio, previo consulto con il CONI-NADO, decidere se il *Campione* sia o meno idoneo ai fini della regolarità delle analisi;
- c) il *Campione* non sia stato in alcun modo manipolato, sostituito, contaminato o comunque manomesso;
- d) il *Campione* sia identificato in modo chiaro e accurato;
- e) il *Campione* sia opportunamente sigillato in un recipiente a prova di manomissione.

D.2 Campo d'azione

La raccolta del *Campione* ha inizio accertandosi che l'*Atleta* sia stato informato degli adempimenti relativi al prelievo del *Campione* e termina con lo smaltimento dell'eventuale urina residua a conclusione della Sessione di prelievo.

D.3 Responsabilità

Il DCO provvede a che ciascun *Campione* sia prelevato, identificato e sigillato nelle modalità previste.

Il DCO ha la responsabilità di presenziare direttamente alla produzione del *Campione* di urina.

Durante le operazioni di prelievo e di processazione non possono essere eseguite riprese audio o video di alcun genere.

D.4 Requisiti

D.4.1 Il DCO si accerta che l'*Atleta* sia stato informato degli adempimenti relativi alla Sessione per la raccolta del Campione, ivi comprese le variazioni di cui alla precedente Appendice B.

D.4.2 Il DCO si accerta che l'*Atleta* abbia la possibilità di scegliere un'attrezzatura adeguata per il prelievo del *Campione*. Qualora la natura della diversa abilità di un *Atleta* renda necessario l'impiego di attrezzatura supplementare o diversa, il DCO si accerta che questa non pregiudichi l'identità o l'integrità del *Campione*.

D.4.3 Il DCO informa l'*Atleta* sulla necessità di scegliere un recipiente di raccolta.

D.4.4 Il DCO invita l'*Atleta* a controllare che tutti i sigilli posti sull'attrezzatura e sul materiale prescelto siano intatti e non siano stati oggetto di manomissione. Qualora l'*Atleta* si dichiarasse insoddisfatto dell'attrezzatura prescelta, questi può procedere ad un'ulteriore selezione tra i materiali disponibili. Qualora l'*Atleta* si dichiarasse insoddisfatto di tutta l'attrezzatura disponibile, detta circostanza deve essere riportata nel Rapporto Supplementare da parte del DCO.

Qualora il DCO non ritenga congrue le eccezioni sollevate dall'*Atleta*, lo stesso procede comunque allo svolgimento della Sessione per la raccolta; in caso contrario interrompe le operazioni dandone riscontro nel Rapporto Supplementare.

D.4.5 Il recipiente di raccolta e l'eventuale *Campione* di urina prodotto rimangono sotto il controllo dell'*Atleta* fino a quando il *Campione* non sarà sigillato, a meno che la diversa abilità dell'*Atleta* non sia tale da rendere necessaria l'assistenza di cui alla precedente Appendice B. In circostanze eccezionali, è consentito fornire ulteriore assistenza all'*Atleta* durante la Sessione per la raccolta del Campione tramite il rappresentante dell'*Atleta* previo consenso del DCO o tramite il Personale incaricato del prelievo dei Campioni purché autorizzato dall'*Atleta* stesso.

D.4.6 Il DCO presente alla produzione del *Campione* deve essere dello stesso sesso dell'*Atleta* interessato.

D.4.7 Il DCO, ove possibile, si assicura che l'*Atleta* si lavi accuratamente le mani prima di produrre il *Campione*.

D.4.8 Il DCO e l'*Atleta* si recheranno presso una zona riservata in cui produrre il *Campione*.

D.4.9 Il DCO osserva il passaggio del *Campione* dal corpo dell'*Atleta* al contenitore di raccolta e continua ad osservare il *Campione* anche dopo che è stato prodotto fino a quando non verrà sigillato, verbalizzando poi tale procedura. Al fine di garantire una visione chiara e netta della produzione del *Campione*, il DCO indica all'*Atleta* di togliersi o spostare gli indumenti che impediscono la chiara visione della produzione del *Campione*. Una volta prodotto il *Campione*, il DCO garantisce che non venga prodotta una quantità di liquido biologico eccedente la capienza del contenitore di raccolta.

D.4.10 Il DCO verifica, in presenza dell'*Atleta*, che sia stato prodotto il Volume di urina appropriato per le analisi.

D.4.11 Ove tale volume risulti insufficiente, il DCO attua la procedura di prelievo

del *Campione* parziale di cui alla successiva Appendice F.

- D.4.12 Il DCO invita l'*Atleta* a scegliere il kit contenente i flaconi A e B, secondo quanto previsto al precedente punto D.4.4.
- D.4.13 Una volta scelto il kit per il prelievo del *Campione*, il DCO e l'*Atleta* controllano che tutti i numeri di codice corrispondano, accertandosi altresì che tale codice sia opportunamente verbalizzato dal DCO.
Qualora l'*Atleta* o il DCO ravvisino una discordanza nei codici identificativi, il DCO invita l'*Atleta* a scegliere un altro kit, secondo quanto previsto al precedente punto D.4.4. Il DCO provvede a verbalizzare l'accaduto.
- D.4.14 L'*Atleta* versa il minimo Volume di urina appropriato per le analisi all'interno del flacone B (fino a un minimo di 30 ml), e poi versa il resto delle urine nel flacone A (fino a un minimo di 60 ml). Qualora venga fornito più del minimo del Volume di urina richiesto, il DCO si assicura che l'*Atleta* riempi il flacone A quanto più possibile secondo l'indicazione posta sul flacone. Nel caso in cui vi sia ancora dell'urina residua, il DCO assicura che l'*Atleta* riempi il flacone B quanto più possibile secondo l'indicazione posta sul flacone. Il DCO indica all'*Atleta* di accertarsi che all'interno del recipiente di raccolta rimanga una piccola quantità di urina, informandolo al contempo che questa verrà utilizzata secondo quanto previsto al successivo punto D.4.17.
- D.4.15 L'urina viene smaltita solo dopo che entrambi i flaconi A e B sono stati riempiti secondo quanto previsto al punto D.4.14, e dopo che quella residua sia stata utilizzata ai fini di cui al punto D.4.17. Il Volume di urina appropriato per le analisi rappresenta la quantità minima assoluta.
- D.4.16 L'*Atleta* procede quindi a sigillare i flaconi secondo le istruzioni impartite dal DCO. Quest'ultimo controlla, alla presenza dell'*Atleta*, che i flaconi siano stati opportunamente sigillati.
- D.4.17 Il DCO esamina l'urina residua nel recipiente di raccolta al fine di determinare se il *Campione* rispetti il Peso specifico appropriato per le analisi. Se l'indicatore segnala che il *Campione* non rispetta il Peso specifico appropriato per le analisi, allora il DCO si atterrà alla procedura descritta alla successiva Appendice G.
- D.4.18 Il DCO si accerta che l'eventuale urina residua, non necessaria ai fini delle analisi, venga smaltita alla presenza dell'*Atleta*.

Appendice E – Prelievo di Campioni ematici

E.1 Obiettivo

Prelevare un *Campione* ematico dell'*Atleta* in modo tale da garantire che:

- a) la salute o la sicurezza dell'*Atleta* e del Personale incaricato del prelievo dei Campioni non siano pregiudicate;
- b) la qualità e la quantità del *Campione* rispondano ai requisiti analitici previsti;
- c) il *Campione* non sia stato in alcun modo manipolato, sostituito, contaminato o comunque manomesso;
- d) il *Campione* sia identificato in modo chiaro e accurato;
- e) il *Campione* sia opportunamente sigillato.

E.2 Campo d'azione

Il prelievo del *Campione* ematico ha inizio accertandosi che l'*Atleta* sia stato informato degli adempimenti relativi al prelievo del *Campione* e termina con l'appropriata conservazione del *Campione* prima che questo venga inviato presso un laboratorio accreditato WADA o altrimenti approvato dalla WADA, per essere analizzato.

E.3 Responsabilità

E.3.1 Il DCO ha la responsabilità di assicurare che:

- a) ciascun *Campione* sia prelevato, identificato e sigillato secondo le modalità previste;
- b) tutti i *Campioni* siano stati opportunamente conservati e spediti in conformità ai relativi requisiti analitici.

E.3.2 Il BCO, quale soggetto responsabile della raccolta del prelievo del *Campione* ematico, da riscontro alle eventuali domande poste dall'*Atleta* nel corso della procedura, nonché provvede al corretto smaltimento dell'attrezzatura utilizzata non necessaria ai fini del completamento della Sessione di prelievo.

E.4 Requisiti

E.4.1 Le operazioni che interessano i campioni ematici sono condotte in osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

E.4.2 L'Attrezzatura per il prelievo dei Campioni ematici si compone di (a) una provetta per la determinazione del profilo ematico; (b) una provetta per il campione A e una per il campione B; oppure (c) come diversamente specificato dal laboratorio incaricato.

E.4.3 Il DCO si accerta che l'*Atleta* sia a conoscenza dei requisiti previsti per il prelievo del *Campione*, comprese le variazioni di cui alla precedente Appendice B.

- E.4.4 Il DCO/Chaperone e l'*Atleta* si recano presso la zona predisposta per il prelievo.
- E.4.5 Il DCO si accerta che all'*Atleta* sia assicurato un ambiente confortevole, che consenta allo stesso di rilassarsi per almeno 10 minuti prima del prelievo.
- E.4.6 Il DCO informa l'*Atleta* sulla necessità di scegliere il kit o i kit per il prelievo e di controllare che l'attrezzatura prescelta non sia stata manomessa e che i sigilli siano intatti. Qualora l'*Atleta* ritenesse non idoneo il kit scelto, questi può procedere ad un'ulteriore selezione. Qualora l'*Atleta* ritenesse non idonei tutti i kit a disposizione, tale circostanza deve essere riportata a cura del DCO nel Rapporto Supplementare .
Qualora il DCO non ritenga congrue le eccezioni dell'*Atleta*, lo stesso procede comunque allo svolgimento della Sessione per la raccolta; in caso contrario interrompe le operazioni dandone riscontro sul verbale.
- E.4.7 Una volta scelto il kit, il DCO e l'*Atleta* controllano che tutti i numeri di codice corrispondano, accertandosi altresì che tale codice sia opportunamente verbalizzato.
Qualora l'*Atleta* o il DCO ravvisino una discordanza nei codici identificativi, il DCO invita l'*Atleta* a scegliere un altro kit, riportandone notizia sul verbale.
- E.4.8 Il BCO provvede a detergere l'epidermide utilizzando un batuffolo d'ovatta imbevuto con disinfettante sterile in corrispondenza di una zona che non influisca negativamente ai fini della prestazione dell'*Atleta*, applicando, ove necessario, un laccio emostatico. Il BCO procede al prelievo del *Campione* ematico da una vena collocata in superficie, facendo defluire il sangue nel contenitore di raccolta definitivo. Il laccio emostatico, ove applicato, deve essere rimosso non appena l'ago è penetrato.
- E.4.9 La quantità di sangue prelevato deve essere tale da soddisfare i requisiti analitici previsti per lo svolgimento delle analisi del *Campione*.
- E.4.10 Qualora la quantità di sangue prelevata dall'*Atleta* al primo tentativo si rivelasse insufficiente, il BCO ripete l'operazione. Sono consentiti al massimo tre tentativi. Qualora tutti e tre i tentativi fallissero, il BCO interrompe il prelievo riportando l'accaduto e le ragioni sul Rapporto Supplementare.
- E.4.11 Il BCO deve applicare una medicazione in corrispondenza della sede in cui è avvenuta la puntura.
- E.4.12 Il BCO deve provvedere allo smaltimento dell'attrezzatura utilizzata non necessaria ai fini del completamento della Sessione in osservanza delle

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

- E.4.13 Nel caso in cui il *Campione* richieda ulteriori attività (ad esempio, la centrifugazione o la divisione del siero in loco), tali operazioni devono avvenire alla presenza dell'*Atleta* fino alla sigillatura del *Campione* all'interno di un kit a prova di manomissione.
- E.4.14 L'*Atleta* provvede a sigillare il proprio *Campione* all'interno del kit secondo le istruzioni impartite dal DCO. Quest'ultimo alla presenza dell'*Atleta*, controlla che la sigillatura risponda ai requisiti previsti.
- E.4.15 Prima di essere trasportato dalla Sala dei controlli antidoping al laboratorio, il *Campione* dovrà essere conservato in modo tale da assicurarne l'integrità, l'identità e la sicurezza.

Appendice F – *Campioni di urina – volume insufficiente*

F.1 Obiettivo

Assicurare il rispetto delle procedure da seguire nel caso in cui il Volume di urina sia inferiore ai livelli minimi previsti.

F.2 Campo d'azione

La procedura ha inizio con la comunicazione all'*Atleta* dell'insufficienza del *Campione* prodotto e termina con la produzione della quantità sufficiente.

F.3 Responsabilità

Al DCO compete la responsabilità di dichiarare insufficiente il Volume di urina prodotto e di provvedere al prelievo di un ulteriore *Campione* o ulteriori *Campioni* al fine di ottenere un *Campione* aggregato di volume sufficiente.

F.4 Requisiti

F.4.1 Qualora il *Campione* raccolto risultasse di un volume insufficiente, il DCO informa l'*Atleta* sulla necessità di raccogliere un ulteriore *Campione* al fine di soddisfare i requisiti di Volume previsti.

F.4.2 Il DCO deve comunicare all'*Atleta* di scegliere l'Attrezzatura per il prelievo di Campione parziale secondo quanto sancito al punto D.4.4.

F.4.3 Il DCO comunica all'*Atleta* di aprire l'attrezzatura, versare il *Campione* insufficiente nel contenitore e sigillarlo secondo quanto indicato dal DCO stesso. Quest'ultimo deve controllare, alla presenza dell'*Atleta*, che il contenitore sia stato sigillato correttamente.

F.4.4 Il DCO e l'*Atleta* sono tenuti a controllare che il numero di codice dell'attrezzatura, il volume e l'identità del *Campione* insufficiente siano opportunamente verbalizzati a cura del DCO. Il *Campione* parziale sigillato rimane sotto il controllo dell'*Atleta* o del DCO.

F.4.5 Nell'attesa di produrre un ulteriore *Campione*, l'*Atleta* deve rimanere sotto continua osservazione e deve avere la possibilità di idratarsi.

F.4.6 Quando l'*Atleta* è pronto a produrre un ulteriore *Campione*, vengono ripetute le operazioni di prelievo del *Campione* descritte alla precedente Appendice D, fino a quando l'insieme del *Campione* o dei *Campioni* iniziali e aggiuntivi non raggiunge il quantitativo previsto.

F.4.7 Una volta che il DCO accerti l'idoneità del volume, unitamente all'*Atleta*, controlla l'integrità dei sigilli apposti sui contenitori dei *Campioni* parziali contenenti i *Campioni* insufficienti prodotti in precedenza. Eventuali irregolarità riscontrate nella sigillatura devono essere verbalizzate dal DCO e

saranno oggetto di indagine secondo le procedure di cui all'Appendice A.

- F.4.8 Il DCO invita l'*Atleta* a rompere il/i sigillo/i e di unire i Campioni, accertandosi che i Campioni supplementari vengano aggiunti successivamente al primo, fino al raggiungimento del Volume di urina appropriato per le analisi previsto.
- F.4.9 Il DCO e l'Atleta devono quindi procedere secondo quanto stabilito al punto D.4.12 o al punto D.4.14, a seconda del caso.
- F.4.10 Il DCO è tenuto a controllare che l'urina residua risponda al Peso specifico appropriato per le analisi.
- F.4.11 L'urina residua può essere smaltita solo dopo che entrambi i flaconi A e B sono stati riempiti quanto più possibile secondo quanto previsto al punto D.4.14. Il Volume di urina appropriato per le analisi rappresenta la quantità minima assoluta.

Appendice G – Campioni di urina: campioni che non rispondono al Peso specifico appropriato per le analisi

G.1 Obiettivo

Assicurare il rispetto delle procedure da seguire nel caso in cui il *Campione* di urina non risponda al Peso specifico appropriato per le analisi.

G.2 Campo d'azione

La procedura ha inizio con la comunicazione all'*Atleta* da parte del DCO circa la necessità di produrre un ulteriore *Campione* e termina o con il prelievo di un *Campione* che risponde al Peso specifico appropriato o con le misure del caso previste dal CONI-NADO.

G.3 Responsabilità

Il CONI-NADO, tramite il DCO incaricato, adotta tutte quelle procedure necessarie a garantire che venga prelevato un *Campione* idoneo. Qualora il *Campione* originale raccolto non risponda al Peso specifico appropriato per le analisi, il DCO ha la responsabilità di raccogliere ulteriori *Campioni* supplementari sino a che siano soddisfatti i requisiti richiesti.

G.4 Requisiti

- G.4.1 Il DCO è tenuto a verificare il rispetto dei requisiti per il Peso specifico appropriato.
- G.4.2 Il DCO comunica all'*Atleta* la necessità di produrre un ulteriore *Campione*.
- G.4.3 Nell'attesa l'*Atleta* deve rimanere sotto continua osservazione.
- G.4.4 Il DCO invita l'*Atleta* ad evitare una eccessiva idratazione, in quanto tale comportamento potrebbe ritardare la produzione di un *Campione* idoneo.
- G.4.5 Non appena l'*Atleta* è in grado di produrre un *Campione* aggiuntivo il DCO ripete le operazioni nelle medesime modalità di cui alla precedente Appendice D.
- G.4.6 Il DCO, nel caso in cui il *Campione* di urina non risponda al Peso specifico appropriato, è tenuto a continuare a raccogliere *Campioni* aggiuntivi fino a quando i requisiti relativi al peso specifico non risulteranno soddisfatti, ovvero salvo il caso in cui il DCO reputi sussistere circostanze eccezionali che rendano impossibile, per motivi di carattere logistico, continuare la Sessione per la raccolta. Tali circostanze eccezionali devono essere verbalizzate sul Rapporto Supplementare a cura del DCO.
- G.4.7 Il DCO provvede a verbalizzare che i *Campioni* di urina prelevati

appartengono ad un singolo *Atleta*, nonché l'ordine in cui i *Campioni* sono stati prodotti.

- G.4.8 Il DCO procede quindi con la Sessione per la raccolta del Campione secondo quanto previsto al punto D.4.16.
- G.4.9 Qualora venisse stabilito che tutti i *Campioni* prodotti dall'*Atleta* non rispondano al Peso specifico appropriato e il DCO reputasse che motivi di carattere logistico rendano impossibile proseguire la Sessione per la raccolta, lo stesso può interrompere detta Sessione. In tali circostanze, il CONI-NADO valuterà l'opportunità o meno di avviare indagini volte a verificare se siano state commesse violazioni della normativa antidoping.
- G.4.10 Il DCO deve inviare al laboratorio antidoping tutti i *Campioni* che sono stati prelevati, indipendentemente se soddisfino o meno i requisiti richiesti per il Peso specifico.
- G.4.11 Il laboratorio deve individuare, insieme al CONI-NADO, i *Campioni* da analizzare.

Appendice H – Requisiti per il Personale incaricato del prelievo dei Campioni

H.1 Obiettivo

Garantire che il Personale incaricato del prelievo dei Campioni non agisca in conflitto di interesse e che lo stesso disponga delle qualifiche e dell'esperienza necessarie a svolgere le Sessioni per il prelievo dei Campioni.

H.2 Campo d'azione

I requisiti del Personale incaricato del prelievo dei Campioni comprendono lo sviluppo delle necessarie competenze in materia e terminano con il rilascio della relativa certificazione.

H.3 Responsabilità

Le responsabilità della verifica dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività che precedono competono al CONI-NADO.

H.4 Requisiti - Qualifiche e formazione

H.4.1 Il CONI-NADO deve determinare la competenza ed i requisiti necessari per le qualifiche di DCO, Chaperone e BCO. Il CONI-NADO elabora dei documenti informativi per tutto il Personale incaricato del prelievo dei Campioni in cui vengono descritte le responsabilità specifiche di ognuno.

Requisito minimo richiesto è:

- a) la maggiore età;
- b) per quanto concerne i BCO, il possesso dei requisiti adeguati e disporre delle capacità necessarie per effettuare prelievi ematici venosi.

H.4.2 Il CONI-NADO deve accertarsi che il Personale incaricato del prelievo dei Campioni non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, che precludano lo svolgimento della Sessione per la raccolta. Va ravvisata una situazione tale laddove il Personale incaricato del prelievo dei Campioni:

- a) partecipi alla programmazione della disciplina sportiva oggetto del Controllo;
- b) sia collegato o coinvolto negli affari privati di un Atleta chiamato a produrre un Campione nel corso di una determinata sessione.

H.4.3 Il CONI-NADO assicura una formazione idonea per svolgere le mansioni previste al Personale incaricato del prelievo dei Campioni.

H.4.3.1 Il programma di formazione per i BCO deve prevedere, quale misura minima, l'apprendimento di tutti i requisiti previsti nell'ambito del processo di Controllo antidoping, nonché la conoscenza delle precauzioni standard da adottare negli ambienti

sanitari.

- H.4.3.2 Il programma di formazione per i DCO deve prevedere, quale requisito minimo, quanto segue:
- a) esauriente formazione teorica nei diversi tipi di attività di controllo inerenti alla posizione di DCO;
 - b) presa visione - preferibilmente sul posto - di tutte le attività di *Controllo* antidoping legate ai requisiti previsti per questo standard;
 - c) svolgimento, con esito positivo, di un prelievo di *Campione* completo sul posto, sotto la vigilanza di un DCO qualificato o funzionario analogo. L'effettiva produzione del *Campione* non rappresenta un requisito ai fini delle osservazioni sul posto.
- H.4.3.3 Il programma formativo per gli Chaperone deve prevedere lo studio di tutti i principali requisiti in merito al processo di Raccolta del Campione.
- H 4.4 Il CONI-NADO è tenuto a conservare un archivio delle qualifiche accademiche, delle attività formative, delle capacità e dell'esperienza acquisite.

H.5 Requisiti – Accredito, ri-accredito e deleghe

- H.5.1 Il CONI-NADO è tenuto ad istituire un sistema per l'accredito e il riaccredito del Personale incaricato del prelievo dei Campioni.
- H.5.2 Prima di procedere al rilascio dell'accredito, il CONI-NADO è tenuto ad accertarsi che il Personale incaricato del prelievo dei Campioni abbia completato il programma di formazione e che sia a conoscenza dei requisiti previsti dallo *Standard Internazionale* per i *Controlli*.
- H.5.3 L'accredito è valido soltanto per un massimo di due anni. Nel caso di mancata partecipazione alle attività di prelievo dei *Campioni* nell'anno precedente al riaccredito, il Personale incaricato del prelievo dei Campioni deve ripetere l'intero programma di formazione.
- H.5.4 Soltanto il Personale incaricato del prelievo dei Campioni il cui accredito è riconosciuto dal CONI-NADO viene autorizzato da quest'ultimo a svolgere le attività di prelievo dei *Campioni* per conto del CONI-NADO stesso.
- H.5.5 I DCO possono svolgere personalmente tutte le attività previste nella Sessione per la raccolta dei Campioni, ad eccezione del prelievo ematico, a meno che non siano abilitati in tal senso. Essi possono, inoltre, delegare uno Chaperone a svolgere attività specifiche che rientrino nel campo d'azione delle mansioni autorizzate dello Chaperone.



Disciplinare Esenzione a Fini Terapeutici

attuativo *dell'International Standard for Therapeutic Use Exemptions*
(TUE) WADA

DISCIPLINARE ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI

Articolo 1

Criteria per la concessione di una TUE

1. Una TUE è concessa solo in stretta conformità con i seguenti criteri:
 - a. L'Atleta potrebbe subire un grave danno alla salute se la Sostanza o il Metodo proibiti fossero sospesi nel corso del trattamento di una patologia medica acuta o cronica (*art. 4.1a International Standard for TUE*);
 - b. L'uso terapeutico della Sostanza o Metodo proibiti non dovrebbe produrre alcun miglioramento supplementare della prestazione oltre al ripristino di un normale stato di salute in seguito al trattamento di una documentata patologia medica. L'uso di qualsiasi Sostanza o Metodo proibiti volto ad incrementare livelli "bassi-normali" di qualsiasi ormone endogeno non è considerato intervento terapeutico accettabile (*art. 4.1b International Standard for TUE*);
 - c. Non vi è alcuna ragionevole alternativa terapeutica all'uso della Sostanza o del Metodo altrimenti proibiti (*art. 4.1c International Standard for TUE*);
 - d. La necessità di utilizzare la Sostanza o il Metodo altrimenti proibiti non può essere conseguenza, in toto o in parte, di un precedente utilizzo – non corredato da un'esenzione a fini terapeutici – di qualsivoglia Sostanza o Metodo proibiti al momento in cui se ne era fatto uso (*art. 4.1d International Standard for TUE*);

2. La TUE sarà revocata, se:
 - a. L'Atleta non rispetta immediatamente requisiti o condizioni imposte dal CEFT che concede l'esenzione.
 - b. Il termine per il quale è stata concessa la TUE è scaduto.
 - c. L'Atleta viene informato che la TUE è stata revocata dal CEFT.
 - d. La decisione di concessione di una TUE è stata annullata dalla WADA o dal TAS.

Ciascuna TUE avrà una precisa durata, così come deciso dal CEFT. Potrebbero esserci casi in cui una TUE sia scaduta o sia stata revocata e la sostanza proibita soggetta alla TUE sia ancora presente nell'organismo dell'Atleta. In tali casi, l'Ufficio di Procura Antidoping (UPA), a seguito di un riscontro di *Esito Avverso*, interpellerà il CEFT, che valuterà se il referto è compatibile con la scadenza o la revoca della TUE.

Articolo 2

Procedura per la presentazione di una domanda di TUE

1. Una domanda di TUE prevede la trasmissione al CEFT, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax, della seguente documentazione:
 - Modulo TUE F49 Therapeutic Use Exemption Application (reperibile su www.coni.it_Antidoping_Documentazione_Modulistica);
 - Scheda per il medico curante/specialista, mod. F51 (reperibile su www.coni.it_Antidoping_Documentazione_Modulistica_Scheda per il medico curante/specialista);
 - Anamnesi, storia clinica medica e documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati degli accertamenti specifici della patologia in essere, della diagnostica per immagini e di certificazione del medico specialista nella patologia di cui trattasi, che attesti sia l'assenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell'attività sportiva agonistica, sia la necessità dell'utilizzo della sostanza o del metodo proibiti nella cura dell'*Atleta* e che motivi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consentito;
 - Certificato di idoneità all'attività agonistica e/o per gli atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede la TUE;
 - La modulistica deve essere compilata con redazione dattilografica o in "CAPITAL LETTER" (STAMPATELLO). La modulistica illeggibile o ritenuta incompleta non sarà esaminata e verrà restituita all'interessato.

2. La modulistica dovrà essere compilata in ogni sua parte, specificando:
 - *Federazione Sportiva Nazionale (FSN)/Disciplina Sportiva Associata (DSA)/Ente di Promozione Sportiva (EPS)* di appartenenza e la disciplina sportiva (nell'ambito della FSN/DSA/EPS) praticata dall'*Atleta*;
 - *diagnosi*;
 - *principi attivi* contenuti in medicinali registrati ("*generic name*"), via di somministrazione ("*route*"), dosaggio ("*dose*"), posologia ("*frequency*");
 - *durata di somministrazione* della sostanza o dell'applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione (cfr. voce sul modulo "*duration of treatment*"), specificando la data di inizio (sia se effettuata, sia se in prossimità di effettuazione) e la data di fine dell'intervento farmacologico.

Se è stata effettuata **un'unica somministrazione**, deve essere evidenziata la voce sul modulo "*once only*", mentre in caso di **emergenza** o di esigenza terapeutica non procrastinabile, deve essere evidenziata la voce sul modulo "*emergency*", specificando la data di inizio – o la data di terapia effettuata in emergenza o di esigenza terapeutica non procrastinabile.

Se il **trattamento farmacologico** è **procrastinabile**, è necessario comunicare la durata della terapia e la data di inizio sarà considerata la data di concessione dell'esenzione.

3. I dati inseriti nel Modulo TUE F49 devono corrispondere ai dati inseriti nella *Scheda per il medico curante/specialista*, mod.F51, sulla quale dovrà essere indicata l'eventuale partecipazione dell'atleta a competizioni sportive agonistiche, specificando la/e data/e di partecipazione.

Articolo 3 **Termini per la presentazione di una domanda di TUE**

1. Per assicurare all'Atleta di ricevere il parere del CEFT in tempi utili ai fini della partecipazione ad un evento sportivo, è necessario che la domanda di TUE sia presentata, nei casi che lo consentano, almeno 30 giorni prima della partecipazione all'evento sportivo.
2. Per le sostanze proibite *In e Fuori Competizione*, la domanda di TUE deve essere presentata appena formulata la diagnosi che prevede l'utilizzo di sostanze o metodi proibiti.

Articolo 4 **Procedura di emergenza - TUE retroattiva**

1. L'Atleta ha facoltà di presentare una domanda di TUE che potrà essere concessa con validità retroattiva, in accordo con l'articolo 4.3 dello Standard Internazionale per la TUE (*International Standard for TUE*) nei seguenti casi:
 - a. necessità di un trattamento di emergenza o di un trattamento di una patologia medica acuta;
 - b. circostanze eccezionali, per le quali non vi siano stati tempo oppure opportunità sufficienti per la presentazione di una domanda di TUE prima del controllo antidoping, o per la sua valutazione da parte del CEFT.
2. In analogia alla procedura ordinaria, la domanda di TUE verrà esaminata dal CEFT che deciderà ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 5

Inizio del trattamento medico

1. L'Atleta può cominciare il trattamento soltanto dopo aver ricevuto la notifica di concessione della TUE e, quindi, di autorizzazione all'uso della sostanza/metodo proibiti.
2. In caso di terapia procrastinabile, la data di inizio della terapia dovrà coincidere con la data di decisione da parte del CEFT.
3. Se la domanda di TUE è relativa ad una procedura di emergenza e, pertanto, l'Atleta ha utilizzato la sostanza/metodo proibiti precedentemente alla valutazione della documentazione da parte del CEFT, tale condizione non costituisce garanzia di concessione della TUE.

Articolo 6

Decisione del CEFT e procedura di comunicazione

1. La domanda di TUE è esaminata dal CEFT. Il CEFT potrà assumere una decisione nel corso dei 30 giorni seguenti l'invio di tutta la necessaria documentazione.
2. Il parere approvato dal CEFT sarà comunicato all'Atleta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, presso l'indirizzo da lui indicato nel Modulo TUE F49.
3. Su istanza scritta dell'interessato, il CEFT potrà anticipare la decisione a mezzo fax.

Articolo 7

Certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica

1. Resta inteso che, anche ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 376/2000, nonché delle norme per la tutela sanitaria dell'attività agonistica contenute nei regolamenti sanitari sportivi, sarà cura del medico che rilascia il certificato in premessa informare l'atleta in ordine agli obblighi di conservazione di tutta la propria documentazione medica per eventuali richieste delle Autorità sportive.
2. Le esenzioni concesse dal CEFT sono comunque subordinate al rilascio ed alla vigenza del certificato di idoneità sportiva agonistica e comportano l'aggiornamento della scheda sanitaria per gli atleti professionisti, a norma dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Articolo 8

Riservatezza delle informazioni

1. Fermo restando l'applicabilità dello Standard Internazionale per la Tutela della Privacy e delle Informazioni Personali WADA alle procedure connesse alle Norme Sportive Antidoping (di seguito NSA), il CONI-NADO è tenuto al rispetto del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. Con il Modulo TUE F49 Therapeutic Use Exemption Application, l'Atleta, preso atto dell'Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003, deve fornire il relativo consenso scritto al trattamento di tutti i dati personali e sensibili connessi alla procedura di TUE di cui alle NSA.

3. Le FSN/DSA/EPS devono altresì richiedere ed ottenere tale consenso all'atto del tesseramento e per gli *Atleti* non tesserati ma selezionati per le rappresentative nazionali al momento della convocazione.



Disciplinare Notifica di Intervento
Terapeutico (NIT)

Disciplinare Notifica di Intervento Terapeutico (NIT)

Articolo 1 Contenuto della NIT

1. La NIT deve contenere:
 - Modulo NIT F83_1 Notifica Intervento Terapeutico (reperibile su www.coni.it_Antidoping_Documentazione_Modulistica);
 - Anamnesi, storia clinica medica, documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati degli accertamenti specifici della patologia in essere, della diagnostica per immagini e di certificazione del medico specialista nella patologia di cui trattasi, che attesti sia l'assenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell'attività sportiva agonistica, sia la necessità dell'utilizzo della sostanza vietata o del metodo proibiti nella cura dell'*Atleta* e che motivi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consentito;
 - Certificato di idoneità all'attività agonistica.

2. Il modulo dovrà essere compilato in maniera leggibile in ogni sua parte, specificando:
 - *Federazione Sportiva Nazionale (FSN)/Disciplina Sportiva Associata (DSA)/Ente di Promozione Sportiva (EPS)* di appartenenza e la disciplina praticata (nell'ambito della FSN/DSA/EPS) dall'*Atleta*;
 - *diagnosi*;
 - *principi attivi* contenuti in medicinali registrati;
 - *via di somministrazione*;
 - *dosaggio*;
 - *durata di somministrazione* della sostanza o dell'applicazione del metodo normalmente vietati specificando la data di inizio e di fine dell'intervento farmacologico.
Se è stata effettuata **un'unica somministrazione**, deve essere evidenziata la relativa voce sul modulo.

L'inesatta o incompleta compilazione del modulo non sarà presa in esame ai fini della valutazione.

3. Nel modulo devono essere altresì inseriti i riferimenti relativi al controllo antidoping al quale è stato sottoposto l'Atleta, indicando – tra l'altro – l'autorità che ha disposto la sessione di prelievo.
4. Resta inteso che la NIT deve essere compilata e sottoscritta dal medico nelle sezioni 3, 4 e 5 di sua competenza, alla data della prescrizione e/o somministrazione della terapia.

Articolo 2

Termini e modalità di presentazione

1. Il modulo NIT deve essere trasmesso all'UPA a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax, entro sette giorni dalla sessione di prelievo e comunque prima che venga notificato l'esito di laboratorio.
2. La presentazione di una NIT non esime l'Atleta dalle responsabilità connesse all'eventuale riscontro di un esito avverso delle analisi.

Articolo 3

Esame della NIT

1. L'UPA provvede a trasmettere tempestivamente al CEFT la NIT ricevuta. Il CEFT valuterà la documentazione medica prodotta e fornirà un parere sulla sussistenza o meno delle seguenti condizioni:
 - a. l'Atleta potrebbe subire un grave danno alla salute se la sostanza/metodo proibiti fossero sospesi nel corso del trattamento di una patologia medica acuta o cronica;
 - b. l'uso terapeutico della sostanza/metodo proibiti non dovrebbe produrre alcun miglioramento supplementare della prestazione oltre al ripristino di un normale stato di salute in seguito al trattamento di una documentata patologia medica. L'uso di qualsiasi sostanza/metodo proibiti volto ad incrementare livelli "bassi-normali" di qualsiasi ormone endogeno non è considerato intervento terapeutico accettabile;
 - c. non vi è stata alcuna ragionevole alternativa terapeutica all'uso della sostanza/ metodo proibiti;
 - d. la necessità di utilizzare la sostanza/metodo proibiti non può essere

stata conseguenza, in tutto o in parte, di un precedente utilizzo – non corredato da idonea documentazione medica – di qualsivoglia sostanza/metodo proibiti al momento in cui se ne era fatto uso.

2. In caso di ricevimento di un esito avverso delle analisi l'UPA, sentito il parere del CEFT in merito alla compatibilità del referto con la NIT già esaminata, attiverà la procedura prevista all'articolo 17 delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 4 **Riservatezza delle informazioni**

1. Fermo restando l'applicabilità dello Standard Internazionale per la Tutela della Privacy e delle Informazioni Personali WADA alle procedure connesse alle Norme Sportive Antidoping, il CONI-NADO è tenuto al rispetto del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Con il Modulo NIT F83_1 Notifica Intervento Terapeutico, l'Atleta, preso atto dell'Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003, deve fornire il relativo consenso scritto al trattamento di tutti i dati personali e sensibili connessi alla procedura di NIT di cui alle NSA.
3. Le FSN/DSA/EPS devono altresì richiedere ed ottenere tale consenso all'atto del tesseramento.



Tabella economica

TABELLA ECONOMICA

A) SANZIONI ECONOMICHE ED ONERI PROCESSUALI A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE NEI GIUDIZI DINANZI IL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING (TNA)

Il TNA, oltre ad irrogare le sanzioni individuali di cui all'art. 4 delle NSA, condanna la parte soccombente al pagamento delle sanzioni economiche nonché al rimborso delle spese ed oneri processuali di cui all'art. 7 delle NSA, e ne liquida l'ammontare nei modi e nei termini che seguono.

Sanzioni economiche

Le sanzioni economiche vanno da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 50.000,00. Il TNA, ai fini della determinazione del quantum da irrogare, deve tenere conto nelle motivazioni della propria decisione della gravità della violazione commessa, del grado di responsabilità accertato, di un eventuale ipotesi di recidiva, nonché della condotta processuale tenuta.

Costi di funzionamento ed oneri processuali:

Ai fini della liquidazione delle spese ed oneri processuali, il TNA deve far riferimento:

- ai costi di funzionamento del Collegio giudicante, per un importo pari ai gettoni di presenza contabilizzati nel complessivo procedimento disciplinare, oltre ad IVA ed oneri di legge;
- onorari professionali liquidati ai consulenti tecnici d'ufficio, eventualmente intervenuti nel giudizio, calcolati secondo i valori minimi delle tariffe professionali di riferimento, salvo che la complessità del caso non richieda il pagamento di prestazioni professionali non limitate ai minimi edittali;
- ulteriori costi processuali che il Collegio giudicante dovesse sostenere nella gestione della controversia¹.

Termini di pagamento e tardivo o mancato adempimento:

Il dispositivo con il quale il TNA condanna la parte soccombente al pagamento di sanzioni economiche è immediatamente esecutivo. Il relativo versamento deve essere effettuato dalla parte soccombente entro dieci giorni dalla lettura del dispositivo in udienza, ovvero dalla notifica dello stesso da parte del TNA. Decorso tale termine si provvederà al recupero coattivo dinanzi alle Autorità competenti con ogni ulteriore aggravio di spese, oneri ed interessi legali.

¹ Si tratta dei costi relativi alla registrazione audio dell'udienza, ove richiesto dalle parti in causa, dai costi di un eventuale interprete se richiesto dalla parte.

La mancata corresponsione delle somme liquidate dal Collegio giudicante, comporta, altresì:

- per i soggetti tesserati, il perdurare del divieto di partecipare alle attività sportive, sino all'adempimento prescritto;
- per i soggetti non tesserati, l'inibizione a tesserarsi e/o a rivestire cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN/DSA/EPS, a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi, sino all'adempimento prescritto.

Rateizzazione delle somme liquidate dal TNA:

Nel caso di liquidazione di somme superiori a 1.000,00 euro, su istanza della parte soccombente, da inviare all'Ufficio Supporto Strutture Antidoping del CONI, può essere accordata la possibilità di dilazionare il pagamento nei termini che seguono:

- da 1.000,00 euro e fino a 3.000,00 euro: massimo due rate con scadenza mensile;
- da 3.000,00 euro e fino a 5.000,00 euro: massimo tre rate con scadenza mensile;
- da 5.000,00 euro e fino a 10.000,00 euro: massimo quattro rate con scadenza mensile;
- da 10.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro: massimo cinque rate con scadenza mensile.

Resta inteso, comunque, che non può essere concesso un periodo di dilazione del pagamento eccedente la scadenza della squalifica e/o inibizione.

B) DIRITTI PROCESSUALI TNA

- **Ricorso al TNA avverso i provvedimenti di sospensione cautelare:**
Euro 500,00
- **Riesame amministrativo al TNA per i provvedimenti di "Mancata comunicazione" o "Mancato controllo":**
Euro 500,00
- **Appello principale o incidentale al TNA avverso le decisioni di primo grado federale:**
Euro 1.000,00
- **Giudizio di revisione al TNA:**
Euro 1.000,00

C) DIRITTI AMMINISTRATIVI (D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; circolare 18 marzo 2010, n. 41305):

- **Richiesta di copia degli atti del fascicolo di indagine a carico della parte privata come da successive tabelle**

Diritto di copia senza certificazione di conformità (TABELLA 1)

Numero Pagine (Colonna 1)	Diritto di copia forfetizzato (Colonna 2)
1-4	€ 1,32
5-10	€ 2,66
11-20	€ 5,31
21-50	€ 10,64
51-100	€ 21,24
Oltre 100	€ 21,24 + € 8,85 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100

Diritto di copia autentica (TABELLA 2)

Numero Pagine (Colonna 1)	Diritto di copia forfetizzato (Colonna 2)	Diritto di certificazione di conformità (Colonna 3)	Totale delle Colonne 2 e 3 (Colonna 4)
1-4	€ 1,77	€ 8,85	€ 10,62
5-10	€ 3,56	€ 8,85	€ 12,41
11-20	€ 5,31	€ 8,85	€ 14,16
21-50	€ 8,85	€ 8,85	€ 17,70
51-100	€ 17,72	€ 8,85	€ 26,57
Oltre 100	€ 17,72 + € 10,64 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100	€ 8,85	€ 26,57 + € 10,64 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100

Per richieste di copie urgenti, ovvero quelle rilasciate entro il termine di due giorni lavorativi dalla data della richiesta, fatte salve le concrete esigenze degli uffici di segreteria, l'importo delle precedenti tabelle **è triplicato** in ragione dell'urgenza.

- **Per richieste di copia delle decisioni emesse dal Tribunale Nazionale Antidoping, si applicano gli importi previsti dalle tabelle precedenti.**

D) DIRITTI PER RICHIESTE CONTROANALISI E REPORT ANALITICI

- **Per ciascuna richiesta di controanalisi sul relativo campione B:**
Euro 250,00 + tariffa applicata dal Laboratorio Antidoping incaricato.
- **Per ciascuna richiesta di report analitico:**
Euro 250,00 + tariffa applicata dal Laboratorio Antidoping incaricato.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Le sanzioni economiche, gli oneri processuali e i diritti amministrativi e devono essere versati esclusivamente con bonifico alle seguenti coordinate bancarie, complete delle indicazioni richieste:

B.N.L. AGENZIA 6309
C/C 87
ABI 01005 – CAB 03309 – CIN P
CODICE IBAN IT 93 P 01005 03309 000000000087
INTESTATO A C.O.N.I. – COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
CON LA SPECIFICA DEL
NOME E COGNOME DEL RICHIEDENTE E INDICAZIONE DELLA CAUSALE DI
VERSAMENTO.